



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 122

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 09/12/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020404723767

Esito: RINVIO AL 21/12/2020 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

ESAME DEL TESTIMONE FRUTTUOSO GIANCARLO.....	5
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO.....	6
CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR R. GRAZIANO.....	72
CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. CAVALCHINI.....	79
CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO G. LEUZZI.....	82
CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO V. RIENZI.....	102
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. ERRICO.....	107
DOMANDE DEL PRESIDENTE, DOTT.SSA S. D'ERRICO.....	109
RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO.....	110
RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE.....	111
RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO.....	113

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 09/12/2020

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato D'Elia, dovevamo affrontare la questione di quella produzione?

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole illustrarla? Non lo so.

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Io ho depositato in Cancelleria una serie di documenti indicizzati, dei quali chiedo l'acquisizione e si tratta nello specifico della copia della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal collegio peritale dell'Ingegnere Spinosa nell'ambito del procedimento civile menzionato dello stesso consulente delle Difese nell'ambito dell'udienza del 16 settembre 2020 e del controesame dell'udienza del 21 settembre

2020. Ho inteso produrla proprio perché vorrei consentire alla Corte di prendere visione di quelle che sono state le risultanze della consulenza così tanto menzionata dal Professor Zavarise. Inoltre, all'allegato 2 ho depositato la copia della sentenza numero 3524 del 2015, del 17 novembre del 2015, emessa dal Tribunale di Taranto, Dottor Genoviva, nell'ambito della procedura civile nella quale – appunto - è stata esperita la predetta consulenza d'ufficio nella causa Adamo + 144, così come era stata menzionata dal Professor Zavarise. All'allegato 3 troverà la sentenza in Appello relativa alla precedente sentenza che le ho illustrato, nonché all'allegato 4 ricorso per Cassazione a firma dell'Avvocato Condemi avverso la sentenza di Secondo Grado. All'allegato 5 troverà, invece, la copia conforme all'originale della deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto, del 17 luglio 2008, a registro numero 79, nella quale viene indicata - tra le altre - la zona dei Tamburi di Taranto quale zona franca, questo anche ai fini di poter verificare il rapporto economico degli immobili che insistono in detta aria territoriale della città di Taranto. All'allegato 6 troverà la copia della sentenza numero 14895 del 2019, del 28 marzo 2019, depositata dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ambito della procedura che avevo già depositato a seguito della escussione del teste Amato Pellegrino che, ricordo per completezza espositiva alla Corte, era stata depositata la sentenza di Secondo Grado nella quale il teste, escusso da questa Difesa, era stato riconosciuto quale destinatario di un risarcimento per deprezzamento immobile nell'ambito della procedura civile. A seguito di quella sentenza, fu fatto ricorso per Cassazione e ho depositato in questa sede gli esiti di detto procedimento. Alla fine, all'allegato 7 della mia produzione documentale, troverà la copia della sentenza numero 5263/2020, pubblicata il 10 settembre 2020 ed emessa dal Tribunale di Milano, nel cui ambito è stata anche menzionata e presa come riferimento la consulenza tecnica di ufficio di cui all'allegato 1 di questa produzione documentale in ordine alle modalità di individuazione del deprezzamento degli immobili siti nel quartiere Tamburi. Quindi io chiedo che venga acquisita detta documentazione. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le Difese l'hanno esaminata? Penso che non ci siano rilievi, perché la natura della documentazione sono provvedimenti... Non so, se qualcuno vuole intervenire?

AVVOCATO G. MELUCCI – Chiedo scusa, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO G. MELUCCI - La documentazione è qui in questo momento?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, la documentazione è stata depositata già da qualche giorno, ne avevamo dato atto. Se però volete esaminarla nuovamente.

AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco, io le chiederei la cortesia di darle un'occhiata. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però entro oggi poi dobbiamo risolvere questa questione.

AVVOCATO G. MELUCCI - Posso andare dal Cancelliere adesso a chiederla?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, la può prendere qui. Avvocato, allora, prendiamo atto della produzione, ci riserviamo di decidere quando i difensori l'avranno esaminata.

AVVOCATO M.A. D'ELIA – grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, vediamo che c'è Fruttuoso. Continua lei Avvocato Lojacono?

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì e spero anche di concludere, finalmente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

ESAME DEL TESTIMONE FRUTTUOSO GIANCARLO

(Durante l'esame del teste le parti visionano delle slides che vengono proiettate dal suo computer sui maxischermi presenti in Aula di udienza)

P.M. R. GRAZIANO – Forse la mascherina, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Ingegnere, mi scusi, però abbiamo ulteriormente irrigidito le norme, perché come sappiamo tutti, è molto molto pericoloso.

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente. Sono non solo d'accordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, per il bene di tutti, è meglio utilizzare tutte le precauzioni possibili.

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Alzeremo la voce.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, possiamo proseguire. Ingegnere, se ha bisogno di una più leggera, una mascherina chirurgica ne abbiamo a disposizione.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, ma ce l'ho anche io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, se le dovesse essere troppo difficile deporre con la mascherina un po' più...

TESTE G. FRUTTUOSO – È corretto. È corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Magari vediamo, Presidente, anche cosa si sente con quella lì più pesante, perché se vediamo che non si sente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, vediamo, vediamo. Nell'eventualità abbiamo anche noi la possibilità di fornirgliela.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie, possiamo iniziare.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO

AVVOCATO S. LOJACONO – Ricorderà probabilmente la Corte che il lungo esame dell'Ingegnere Fruttuoso si era interrotto all'inizio di un nuovo tema, che è quello relativo alla risposta che il custode giudiziario ha dato ad una richiesta della Guardia di Finanza, in particolare nella persona del Luogotenente Mariani, la richiesta del Luogotenente Mariani della Guardia di Finanza di Taranto era la richiesta protocollo 346 del 2016, datata 12 maggio 2016, a cui il custode giudiziario ha dato risposta con una lettera accompagnatoria del 14 maggio 2016, a cui era allegato un lungo documento, definito come allegato 1, che è appunto l'allegato 1 a questa risposta del custode 14 maggio 2016, questo allegato 1 contiene l'indicazione di una pluralità di interventi che sono indicati nei bilanci di Ilva dall'anno 2002 all'anno 2011, che il custode - su richiesta appunto della Guardia di Finanza - avrebbe analizzato e considerato e rispetto ai quali, nella colonna di destra di questo allegato 1, ha fornito le sue conclusioni in una colonna che è intitolata "evidenze di mancata attuazione degli interventi". Quindi, fatta questa premessa e avendo anche a mia volta evidenziato che tutti gli interventi considerati dal custode giudiziario - nessuno escluso - in questa sua disamina vengono dalla medesima collocati come "evidenze di mancata attuazione degli interventi", procederei all'esame dell'Ingegnere Fruttuoso su questo tema. Innanzitutto le chiedo se tra i quesiti e gli incarichi che lei ha ricevuto vi è anche – appunto - quello di un esame critico di questo documento, quindi di questo che chiamiamo allegato 1 e se è riuscito a svolgere degli accertamenti con riferimento ai contenuti di questo documento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, rispondo affermativamente di aver ricevuto l'incarico di analizzare le singole voci riportate dall'estensore di questo documento, dal custode giudiziario, con riferimento a ciascuno degli interventi previsti in bilancio suddivisi per anni e a fronte di quelle che sono le evidenze di mancata attuazione degli interventi che – ovviamente - sono le conclusioni della custode, l'accertamento che ho condotto è stato di varia natura. Nel senso che, dal punto di vista metodologico, ho agito - come già fatto per le altre tipologie di interventi - andando ad individuare all'interno di quelle che erano le documentazioni contabili che mi sono state messe a disposizione, che ho richiesto e mi sono state messe a disposizione, con gli stessi criteri e cioè individuazione di eventuali ordini che fossero riferibili esattamente alla voce richiamata all'interno del documento; la parte considerata, che oltre alla riferibilità come oggetto dell'ordine, una volta individuato questo, andare a vedere dal punto di vista della contabilità lo speso

all'interno dell'anno di riferimento...

AVVOCATO G. LEUZZI – Presidente, chiedo scusa se interrompo, qui però praticamente non si sente, è difficilissimo comprendere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Mi sa che forse si deve utilizzare quell'altro microfono.

TESTE G. FRUTTUOSO – Vediamo, si sente di più?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va un po' meglio.

AVVOCATO G. LEUZZI – Soprattutto se riesce a parlare vicino al microfono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvicini a sé il microfono, per essere più comodo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Non so se si sente meglio, forse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo andare avanti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, Ingegnere, scusi, perché mi pare che avesse abbastanza concluso un primo pensiero. Se ho capito bene, quindi, lei ha cercato riscontri nella documentazione che le è stata fornita sia dal punto di vista della effettiva realizzazione dell'intervento, sia con riferimento alla corretta collocazione della spesa o quantomeno di una parte della spesa relativa all'intervento nel bilancio di riferimento. È corretto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Ovviamente, quando parlo di bilancio di riferimento, intendo l'anno nel quale la tabella riportata nell'allegato 1 dal custode riporta quel determinato intervento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quel determinato intervento, perfetto. Ultima domanda che le faccio dal punto di vista generale introduttivo è se lei ha fatto una disamina puntuale di tutti gli interventi considerati nell'allegato 1, oppure ha fatto una disamina a campione.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, ho fatto una disamina puntuale, che ho riportato poi all'interno... Purtroppo gli occhiali...

AVVOCATO S. LOJACONO – Dovete avere un po' di pazienza, perché si appannano gli occhiali.

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché con l'altra probabilmente erano... Okay, vediamo. Ho fatto una disamina, un esame puntuale, che ho riportato all'interno di un archivio, che poi sarà oggetto di produzione, articolato come di seguito indicato. Quindi è stata riportata, ho riportato una cartella per ciascuno degli anni... Perché non funziona? Non ci sono...

AVVOCATO S. LOJACONO – C'è un problema col collegamento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Siccome l'allegato 1 prende in considerazione gli anni che vanno dall'anno 2002 fino all'anno 2011 e all'interno di ciascuno degli anni vengono riportate delle tabelle organizzate come... Sto facendo vedere in questo momento la prima pagina dell'allegato 1, in cui gli interventi vengono identificati tramite un numerale e poi c'è una descrizione dell'intervento previsto in bilancio e poi riportato il commento su una colonna di destra, sono riportati dei commenti ad evidenza di mancata attuazione degli

interventi. In quella che è... Vale la pena dire che il numerale non è un numerale ordinato, cioè nel senso che i numeri che corrispondono agli interventi citati nell'allegato 1 non sono necessariamente sequenziali. Questo perché lo riferisco? Per una lettura poi di quello che è l'archivio che ho creato invece, perché all'interno dell'archivio, suddiviso per anno rispetto alle evidenze dei custodi, riporto all'interno di ciascun anno il numerale che è stato attribuito dal custode.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi lei ha rispettato i numeri dell'allegato 1?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Quindi, riprendendo quelli, all'interno di questa cartella viene poi riportato qual era l'oggetto dell'intervento e riportate poi invece le evidenze di avvenuta effettuazione di quell'intervento, in questo caso sto aprendo soltanto come esempio in questo momento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, adesso poi facciamo gli esempi concreti. Giusto per far capire alla Corte, così una volta che abbiamo capito il sistema, capiamo meglio l'esame che cerco poi di restringere il più possibile, perché sennò durerebbe intere udienze. Allora, se ho ben compreso, lei ha costituito e formato un archivio.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che poi verrà depositato, contenente documenti, formato da cartelle.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ogni cartella ha un anno, a partire dal 2002 per arrivare al 2011.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi in esatta corrispondenza di periodo con l'allegato 1. All'interno di ognuna di queste cartelle lei ha riportato il giudizio del custode circa la evidenza di mancata attuazione del singolo intervento compiuto in un determinato anno e poi ha riportato in questa cartella tutta la documentazione che lei ha rintracciato, che invece dimostra – a suo avviso – il contrario, cioè che quell'intervento è stato effettivamente effettuato e speso nell'anno di riferimento. Corretto?

TESTE G. FRUTTUOSO – È corretto, nel senso che si trovano le evidenze, quelle che ho rinvenuto come evidenze di attuazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi con lo speso. Ecco perché ho riportato anche le fatture, che al di là della presenza come fatture, diventa importante, per come abbiamo già visto in altra parte del mio esame, che ho preso a riferimento delle fatture connotate da quelle caratteristiche di accettazione della fattura, cioè degli elementi che abbiamo detto portano per l'avvenuto pagamento nello stesso periodo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ricorderà la Corte quelle famose stampigliature, con tutti quei

riferimenti numerici che abbiamo visto centinaia di volte nel corso dell'esame dell'Ingegnere Fruttuoso. Passiamo a questo punto alla sostanza della cosa. Faccio una premessa, anche spero tranquillizzante per la Corte, perché la Corte sa – conoscendo questo allegato 1 – che si compone di più di 100 voci. Ora, se noi analizzassimo voce per voce dettagliatamente tutti i risultati per ogni voce del lavoro dell'Ingegnere Fruttuoso, l'esame potrebbe durare tre o quattro udienze. Abbiamo deciso di risparmiare alla Corte questo approccio nell'esame e di prendere per ogni anno alcuni casi, pochi casi per ogni anno, un paio di casi, uno o due casi per ogni anno, farli commentare e poi l'Ingegnere Fruttuoso darà invece una risposta complessiva su tutti gli altri, perché sono tutti documentati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi io comincerei... Quella cosa dovrebbe durare un tempo ragionevole. Cominciamo dal 2002, Ingegnere. Abbiamo scelto, per dare questa idea del suo lavoro alla Corte, l'intervento numero 2. L'intervento numero 2 è indicato nella colonna di sinistra dal custode giudiziario come "risanamento impianto solfato" e nella colonna di destra, come del resto per tutti, nessuno escluso gli interventi, secondo il custode vi sarebbe l'evidenza di mancata attuazione di questo intervento. Può illustrare alla Corte i risultati del suo accertamento e le considerazioni che può fare su questo caso?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Allora, per questo intervento viene riportato come voce dell'intervento previsto in bilancio "risanamento dell'impianto solfato". Il commento che viene riportato dal custode è che "il piano di interventi prevede i lavori di miglioramento sistema di desolfurazione gas di cokeria" e poi con la chiusura "allo stato attuale non è nota la effettiva realizzazione".

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – In questo caso c'è da fare una premessa, che in questo caso – come già citato dallo stesso custode – la voce che è riportata in bilancio parla di "risanamento dell'impianto solfato", il confronto per poi giungere alla conclusione che l'intervento non è stato effettuato, quindi viene riportato "non è nota l'effettiva realizzazione", fa riferimento a lavori di miglioramento sistema di desolfurazione gas di cokeria. Si tratta di due anche parti impiantistiche completamente diverse.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, scusi, che così lo facciamo capire bene alla Corte. Nella colonna di sinistra dell'allegato 1 si parla di risanamento impianto solfato, che è quello che risulta nella relazione del bilancio 2002 di Ilva; mentre nella colonna di destra, dove il custode indicherebbe le ragioni per cui ritiene che ci sia una evidenza di mancata attuazione, si fa riferimento a un documento che invece parla di sistema di

desolforazione gas di cokeria. E lei sta dicendo: risanamento impianto solfato, colonna di sinistra e sistema desolforazione gas di cokeria sono due questioni diverse.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente così, quindi sono proprio parti impiantistiche oltretutto completamente diverse, perché l'intervento che è stato citato sia pure in forma sintetica all'interno di questa voce riportata nel documento allegato al bilancio parla in maniera molto chiara, cioè "risanamento impianto solfato", che è un impianto che produceva proprio solfato. Invece il risanamento che viene citato, "miglioramento del sistema di desolforazione gas di cokeria", sappiamo che è una parte a monte dell'impianto solfato, che come abbiamo già descritto in precedenza, nelle varie udienze precedenti, fa parte di quei presidi impiantistici legati alla sottrazione dell'idrogeno solforato dal gas di cokeria.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Quindi possiamo sintetizzare con questa frase: è corretto dire che il documento a cui si riferisce il custode nella colonna di destra è un documento inconferente rispetto a questo investimento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, la voce presa dal documento, perché il documento...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – È una voce inconferente con quello che è riportato all'interno della voce di bilancio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Adesso arriviamo invece alla domanda se lei ha trovato, nel suo accertamento, delle invece evidenze documentali di effettiva realizzazione nell'anno, o anche nell'anno 2002, di questo risanamento impianto solfato e se le può illustrare alla Corte brevissimamente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, brevissimamente. La risposta intanto è positiva. Anche devo dire che supporta, sovviene, aiuta in tutto quello che è stata l'analisi nel compendio, al di là della conoscenza degli impianti e quant'altro, che a fronte di queste voci che vengono riportate nelle voci di bilancio si trovano delle ordinazioni, quindi degli ordini che sono stati emessi, che riproducono in maniera abbastanza puntuale e fedele quello che è l'oggetto della voce in bilancio. Nel caso specifico...

AVVOCATO S. LOJACONO – La pregherei di mostrarli alla Corte e di dare il numero di questi ordini.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, per questo caso specifico del risanamento dell'impianto solfato, ho rinvenuto due ordini, il 38454 del 2001, che è un ordine commissionato alla Rottstegge e Grassia, sono della Carbotecnica, la Thyssenkrupp in Italia, come memoria e questo è "impianto di desolforazione polveri dal sistema di essiccamento solfato

ammonico, con convogliamento delle stesse al ciclone esistente per trasformazione in sale di solfato ammonico”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei lo riconduce tecnicamente con certezza a questo intervento di risanamento di impianto solfato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Risanamento impianto del solfato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Può indicare il prossimo, per cortesia?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Il successivo è – il successivo, ma non è in ordine temporale, è stato emesso prima questo qui – Carbotecnica, è l'ordine 46.890 del 2000, con sistema di captazione fatto alla Carbotecnica Thyssenkrupp, “sistema di captazione emissioni gassose dalle tre linee con produzione solfato ammonico in continuo, con deammonificazione e qui vengono...”

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche qui le chiedo Ingegnere se dal punto di vista tecnico il suo parere è che questo possa essere ricondotto con certezza a questo intervento di risanamento impianto solfato.

TESTE G. FRUTTUOSO – È ricondotto con certezza all'impianto solfato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, ora veniamo... Scusi, la prego solo un po' sui tempi perché ci sono tante cose da fare. Detto questo, siccome il nostro interesse è di dimostrare alla Corte che tutto quello che veniva scritto nelle relazioni allegate ai bilanci era vero, le chiedo dal punto di vista dell'anno di competenza della spesa se lei ha rintracciato anche delle fatture e se le fatture che lei citerà sono tutte fatture dell'anno 2002, che è l'anno appunto indicato in questo allegato 1.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, con una precisazione, prima di guardare ora le fatture, che alcuni interventi ovviamente sono stati eseguiti a cavallo di più anni, sono andato a guardare che esistessero delle fatture nell'anno di riferimento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Quindi il suo lavoro, nel caso in cui questo o altri interventi fossero interventi compiuti in più anni e magari anche fatturati in più anni, è che vi fossero comunque delle fatture anche nell'anno di competenza dell'allegato?

TESTE G. FRUTTUOSO – Corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, rispetto a questo intervento 2, se può brevemente dire alla Corte se ha trovato fatture, se le fatture che lei indica solo del 2002 e quante sono e magari ne fa vedere una per far vedere le caratteristiche della fattura.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ecco, questo, in modo tale poi che possono essere fruibili questi documenti nel momento in cui verranno analizzati eventualmente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Qui ho riportato, all'interno dell'archivio, in corrispondenza dei due ordini che prima abbiamo richiamato, il compendio delle fatture che sono state emesse

su quell'ordine.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Può dirci innanzitutto, faccio fare un lavoro un po' stupido, quante sono?

TESTE G. FRUTTUOSO – Queste nel complesso sono otto fatture che ho rinvenuto su questo ordine, che è il 46890.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi otto fatture?

TESTE G. FRUTTUOSO – Otto fatture, delle quali vi sono tre fatture che sono state emesse nel 2001 e le restanti cinque invece sono state emesse nel 2002.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che è esattamente l'anno considerato dal custode, diciamo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi cinque fatture nel 2002 rispetto a uno degli ordini. Ne fa vedere una di queste del 2002, per favore?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Stavo prendendo per esempio questa, 25 settembre. L'andiamo a prendere, perché poi sappiamo che queste fatture - vale quello che abbiamo già detto nel corso delle precedenti udienze - anche per questi interventi valgono le regole della modalità di fatturazione, quindi in questo caso abbiamo questa fattura che ora ho aperto, che è la fattura numero 75/02, del 25 settembre 2002.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – È una fattura emessa, 10% rata finale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi lei sta mostrando la fattura che prevede nella dicitura "10% rata finale". Quando lei dice che richiama quello che ha già detto nelle precedenti udienze, ricorderà la Corte che questi pagamenti a saldo venivano effettuati a collaudo messa in servizio, sostanzialmente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Ecco, però vorrei precisare che mentre quando abbiamo parlato degli interventi ambientali, nei quali era di interesse andare a vedere anche l'effettivo completamento degli interventi per poter vedere da quando quegli interventi avevano esplicitato i loro effetti ambientali, in questo caso la verifica è stata un pochino diversa, nel senso che da una parte c'è l'inerenza dell'intervento, dall'altra parte la presenza di spese nell'anno considerato. Quindi, questo è un caso in cui l'anno considerato è anche l'anno in cui quell'intervento è entrato in servizio. Però potrebbe per altri interventi anche non esserci il completamento, perché magari è andato su più anni di competenza.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi l'importante è trovare fatture nell'anno di riferimento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei per quest'ordine – abbiamo detto - ne ha trovate cinque, ne sta mostrando una, quella di cui sta parlando, le chiedo per il verbale se riporta questa fattura quella stampigliatura che abbiamo imparato a comprendere, che dà conto del

fatto che era una fattura da pagare, ormai arrivata al punto che doveva essere pagata.
Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, confermo, riporta i dati con le stampigliature che abbiamo già avuto modo di commentare nella loro costruzione. Certo. Questo è su questo ordine.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Per completezza, se può andare rispetto al secondo ordine sulla cartella delle fatture, dire alla Corte quante ne ha trovate e se sono del 2002.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa, per quanto riguarda l'altro ordine che avevamo citato, che è l'ordine 38454, ho rinvenuto cinque fatture, delle quali una nel 2001, alla fine del 2001 e le restanti quattro tutte nel 2002.

AVVOCATO S. LOJACONO – Con le medesime caratteristiche di cui abbiamo parlato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, ne apro una a caso, con le medesime caratteristiche. Sto aprendo la 39/02, del 24 maggio 2002, per un importo – eccolo qui – di 123750 euro, che anche nella descrizione reca inequivocabilmente, anche se era già indicato nell'ordine, ma sono tutti elementi per vedere la coerenza della documentazione, del sistema di essiccamento del solfato ammonico.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

TESTE G. FRUTTUOSO - E queste sono... Ecco, riporta anche questa, la stampigliatura e quindi le caratteristiche che abbiamo avuto modo già di valorizzare.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Sempre con riferimento a questo intervento, le chiedo se ha nel suo archivio, collocato ad abundantiam, anche un documento fotografico e di mostrarlo alla Corte, per cortesia.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Così siamo tutti tranquilli. Ricordo alla Corte che ho già messo a verbale quel passaggio del custode giudiziario, in cui dice che la mancata evidenza di attuazione l'avrebbe verificata anche in campo, cioè andando sugli impianti. Lei sta mostrando una fotografia.

TESTE G. FRUTTUOSO – Che ho estratto, questo report fotografico l'ho estratto da quella che è la consulenza tecnica fatta dall'Ingegner Consonni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto, consulente del Pubblico Ministero di Milano.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Si tratta di un impianto di una certa dimensione, che è anche visibile.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, una certa dimensione potrebbe non essere... Lei nella terza fotografia, stiamo parlando di un impianto che è alto 10/12 metri, 15 metri, una cosa del genere.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. È così, anche perché poi questo impianto porta, conduce il solfato ammonico all'interno di un ambiente, da dove poi viene prelevato con dei

camion ed è un impianto non di piccole dimensioni, come dicevamo prima, sono varie decine di metri, anche la dimensione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sia in lunghezza che in altezza, diciamo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, su questo secondo intervento del 2002 direi che abbiamo detto tutto e quindi direi che queste evidenze di mancata attuazione dell'intervento, in base ai suoi accertamenti, sono radicalmente smentite. È corretto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Adesso passiamo il più velocemente possibile agli interventi 6/7 del 2002. Io, intanto che l'Ingegnere cerca i documenti, volevo specificare alla Corte che nella scelta fior da fiore di questi interventi, abbiamo cercato di prendere tipologie diverse per coprire tutta la casistica, perché anche nelle motivazioni di mancata attuazione del custode abbiamo cercato di prendere tutto quello che poi può dare, seppure a campione, un quadro generale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, passiamo al 6/7 del 2002.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi, il 6/7 del 2002, citato all'interno delle voci di bilancio "Revamping AFO 1" e poi il 7: "Modifica rigoloni AFO 1". Il commento che viene riportato nell'allegato 1 dal custode è che: "Il piano di interventi 2003 prevedeva la conclusione dei lavori nell'anno 2008". Quindi c'è questo primo passaggio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche in questo caso è da rilevare che c'è una confusione, una erronea attribuzione di quella che è la voce di bilancio a quello che viene invece citato come piano di interventi. Nel senso che le voci di bilancio "revamping AFO 1" e "modifica rigoloni AFO 1", si collocano come voci di bilancio che erano collegate al revamping in corso dell'AFO 1, mentre le voci...

AVVOCATO S. LOJACONO – A fine campagna, sostanzialmente?

TESTE G. FRUTTUOSO – A fine campagna. Quindi era un rifacimento dell'AFO 1 per fine campagna e da qui lo si deduce anche il fatto che venga riferito ai rigoloni, mentre per quanto concerne le voci citate dai custodi.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, dal custode, perché qui è soltanto uno che si prende la responsabilità di questo documento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Okay, dal custode, sono invece relative all'adeguamento, alle MTD e quindi facevano parte del miglioramento delle depolverazioni delle stockhouse. Quindi sono due interventi radicalmente diversi. Cioè, il rifacimento era un rifacimento per fine campagna. Stessa cosa la si trova ovviamente anche sulla voce poi 7, quindi

questo stesso difetto di attribuzione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Quindi, questi messi a bilancio sono quelli che lei ha anche spiegato essere quei lavori sull'AFO fatti a fine campagna e che non hanno una natura prettamente ambientale, sostanzialmente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Sono quelli di efficienza dell'impianto, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Diciamo, questo caso può aiutare anche ad una chiave di lettura che avevamo già avuto, quando ho avuto modo di distinguere tra quelli che sono gli interventi che ho riportato anche all'interno della mia ricognizione degli interventi ambientali, interventi di rifacimento - per esempio - per fine campagna non li ho mai riportati.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi erano quelli ambientali. E questo rientra pienamente all'interno di questo. Mentre, gli interventi di corredo ambientale poi eseguiti per ottenere la realizzazione dei presidi ambientali, al di là del funzionamento degli impianti, quelli sì, erano oggetto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi la depolverazione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Le depolverazioni. Quindi, in questo caso, questo tipo di intervento e gli ordini e le fatture non li avevo presi ovviamente in considerazione, trattando degli interventi ambientali.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Per ricordarci, perché a questo punto completiamo, questa tipologia di interventi, questi della colonna di sinistra, revamping a fine campagna, eccetera, sono quel tipo di interventi che nell'appendice A del custode erano quelli di importo maggiore e che guardavano gli altoforni, sostanzialmente?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente. Avevamo commentato in tal senso.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non erano ambientali, diciamo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non erano di natura ambientale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso veniamo alla prova positiva.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ecco, no, mi permetterei di dire una cosa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Prego.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, il motivo per cui l'avevamo anche citato in quel momento, era anche per capire qual è la motivazione. Cioè un intervento di questo tipo, mentre dal punto di vista ambientale in tutta la ricostruzione noi abbiamo cercato di legarlo a quelle che erano le prestazioni da ricondurre entro determinati obiettivi, è chiaro che le motivazioni che stanno alla base di un intervento di questo tipo vanno al di fuori di quelle che sono le considerazioni di natura ambientale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Riguardano l'efficienza, la produttività, eccetera.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene. Adesso arriviamo ad illustrare brevissimamente i risultati della sua ricerca con riferimento invece alla effettiva realizzazione di questi interventi e la corretta allocazione di alcune spese relative nell'anno di competenza, cioè 2002.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se illustra solo il risultato della ricerca, essendo molto rapido però.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Citerei, ho rinvenuto questi ordini, il 13363 del 1999, non deve trarre... Stavo dicendo non deve trarre in inganno. Voglio dire, è chiaro che questi interventi sono degli interventi che hanno importanti... si sviluppano su un arco temporale, per cui troviamo degli ordini, oltre gli ordini principali, anche tutti gli ordini di servizio per un rifacimento, che spaziano in un arco temporale tra il 1999 e il 2000, come emissione dell'ordine.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Quindi, mi dia i numeri di questi ordini.

TESTE G. FRUTTUOSO – 13363 del 1999.

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Alla DEMAG. Ecco, anche per avere una idea, sono ovviamente importanti significativi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sono quasi 25 milioni di euro.

TESTE G. FRUTTUOSO – E quindi riporta “ricostruzione e ammodernamento dell'Altoforno AFO 1, corpo AFO”, quindi con una descrizione molto dettagliata degli interventi impiantistici, che sono collegati a queste attività.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Poi abbiamo il 16971 del 2000, questo alla CEMIT.

AVVOCATO S. LOJACONO – Andiamo pure avanti. Se per cortesia mi dà soltanto il numero.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Allora: 25374 del 2000; il 29383 del 1999; il 46893 del 2000; il 54974 del 2000.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, questi riguardano l'intervento 6, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Stiamo parlando dell'intervento 6, revamping AFO 1.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso, se per cortesia, può dire quante fatture ha trovato con riferimento a questo intervento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ora, darle il numero immediatamente, perché le ho depurate...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sono tantissime.

TESTE G. FRUTTUOSO – Per ciascuno di quegli ordini vanno viste quelle... ho estratto quelle riferibili al 2002.

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi pare che riusciamo, perché c'è una cartella 13363.

TESTE G. FRUTTUOSO – Scusi?

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi pare che forse riusciamo a dire, entrando nella cartella, la 13363 quante fatture?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì, okay, okay.

AVVOCATO S. LOJACONO – È solo per il verbale, lo facciamo solo per questo intervento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Okay. Però, Avvocato, non vorrei... Mi faccia soltanto fare una verifica. No, non mi dà il numero, il numero che viene dato in quel modo è in difetto. Cioè, prendendo direttamente il numero della cartella io glielo posso dire velocemente, però devo andare a vederlo all'interno di ognuna.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi ce n'è una, più due tre, più quattro sette, più una otto, più tre undici, più sei diciassette. Sono diciassette fatture nel 2002.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi lei ne ha trovate diciassette nel 2002?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – E dal suo accertamento, dalla sua disamina queste fatture sono con certezza riconducibili a quegli ordini che ha citato?

TESTE G. FRUTTUOSO – Con assoluta certezza.

AVVOCATO S. LOJACONO – Con assoluta certezza. Va bene. Adesso passiamo al 2003.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – In particolare all'intervento 34, che è “ammodernamento Batteria 11, con rifacimento testate delle pareti di riscaldamento”. Anche in questo caso il custode afferma nella colonna di destra che vi sarebbe evidenza di mancata attuazione degli interventi, con un giudizio – su questo intervento in particolare - secondo cui allo stato attuale tali interventi non risultano realizzati. Adesso la pregherei di esporre alla Corte i risultati della sua attività di accertamento, con riferimento a questo intervento 34 del 2003.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. L'accertamento mi ha portato a individuare degli ordini specifici e delle attività specifiche fatturate, eseguite esattamente nel 2003.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, se ci può dare il numero dell'ordine e se riesce anche a darmi, se è agevole, sennò facciamo a meno, il numero delle fatture che ha trovato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Allora, l'ordine è il 7494 del 2002, un ordine fatto alla Carbotecnica, “rifacimento testate forni coke Batteria...”

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 74?

AVVOCATO S. LOJACONO – 94.

TESTE G. FRUTTUOSO – 7494 del 2002.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi anche l'ordine è appena precedente all'anno di riferimento.

TESTE G. FRUTTUOSO – “Rifacimento testate forni coke Batteria numero 11”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi è esattamente corrispondente alla voce del bilancio.

TESTE G. FRUTTUOSO – Alla voce del bilancio, importo dell'ordine 2 milioni e 25 mila euro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi vediamo se abbiamo trovato anche le relative fatture e se quelle che ha trovato, che ha ovviamente messo nella sua banca dati, nel suo archivio che depositeremo sono del 2003.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Quindi ho trovato tre fatture nel 2003, che riportano poi abbastanza in maniera fedele...

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche nella fattura l'oggetto medesimo dell'ordine.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo. Sto guardando ora, però questa è la fattura 30303, del 9 gennaio 2003, quindi riporta sempre le solite caratteristiche che abbiamo citato, accanto a questo ci sono anche altre fatture che ho rinvenuto sempre nello stesso anno, perché qui in questo era stato fatto sia l'ordine, poi con degli addendum e così via, cioè segue anche questo intervento le caratteristiche di tutti gli interventi che abbiamo visto dal punto di vista della gestione delle attività.

AVVOCATO S. LOJACONO – Va bene. Direi che su questo intervento non abbiamo altro mi pare da dire. Il custode, l'unica cosa è che nella colonna di destra, tra gli elementi che l'avrebbero portata a escludere la realizzazione di questo intervento, afferma in data 13 agosto 2012: “Ilva propone la realizzazione di tali interventi ai custodi”. Ma che cosa si può dire, stiamo parlando del 2003 e il custode fa riferimento a un documento del 2012. Che cosa?

TESTE G. FRUTTUOSO – Eh...

AVVOCATO S. LOJACONO – Che non c'entra, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Si tratta peraltro di interventi ciclici.

AVVOCATO S. LOJACONO – Esatto. Va bene, diciamo che sospendiamo il nostro giudizio. Andiamo all'intervento 38, sempre del 2003: “Rifacimento crogiolo sacca bocca AFO 2 con ripristino bruciatori cowpers e rifacimento refrattario”. Il custode, nella colonna di destra, afferma che vi sarebbe evidenza di mancata attuazione dell'intervento e afferma anche, a sostegno di questa sua nota, di questa sua conclusione, che il provvedimento di riesame dell'AIA, a pagina 20 del PIC, prevede l'esecuzione di lavori sul sistema di depolverazione stockhouse. A questo punto diciamo intanto, rispetto a questo

riferimento, se è un riferimento che ha qualcosa a che fare con il rifacimento crogiolo bocca.

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente nessun riferimento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, un conto è la depolverazione della stockhouse e un conto sono gli interventi messi a bilancio nella colonna di sinistra. Giusto? Sono due cose completamente diverse.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sono due cose completamente diverse, abbiamo anche avuto modo di... Quando abbiamo descritto gli interventi ambientali, non abbiamo mai... Ecco, anche in tutta la sequenza degli interventi ambientali, non abbiamo mai parlato di crogiolo, se non semplicemente per dire qual era la fonte o di emissione o comunque di parte di processo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, se posso permettermi, questo riferimento fatto nella colonna di destra dal custode lei lo giudica totalmente inconferente?

TESTE G. FRUTTUOSO – Inconferente con quello che è riportato nella voce di sinistra di bilancio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Adesso veniamo alla semplice indicazione numerica direi degli ordini che ha trovato, con riferimento a questo investimento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Allora, c'è l'ordine 3617 del 2003; il 4246 del 2003; il 36461 del 2002; il 49973 del 2002; il 52220 del 2002.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Tutti ordini, è abbastanza agevole vederne il riferimento esattamente a quello che viene descritto nella voce di bilancio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo la cortesia anche di dire alla Corte se anche in questo caso ha trovato le fatture e se ne ha trovate dell'anno preso in considerazione nelle relazioni di bilancio, cioè il 2003.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. La risposta è sì, diciamo che... Qui sto prendendo un ordine principale, quello della SMS DEMAG, della parte impiantistica, sto ora proiettando il contenuto delle fatture emesse nell'ambito dell'ordine 36461, ci sono otto fatture tutte nell'anno 2003.

AVVOCATO S. LOJACONO – Solo per quest'ordine.

TESTE G. FRUTTUOSO – Solo di quest'ordine.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci risparmiamo diciamo tutte le fatture che riguardano gli altri ordini a cui ha fatto riferimento, che però lei ha tutte allegate nel suo archivio.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sono allegate, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene. A questo punto, seguiamo anche il 39: "Rifacimento AFO 5, con colaggio salamandra e ripristino foro di colata", nella voce di

bilancio. Anche qui il custode ritiene che vi siano evidenze di mancata realizzazione, mancata attuazione dell'intervento, con un'affermazione secondo cui allo stato attuale questi interventi non sono stati realizzati. Cosa ha accertato invece?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, ho accertato invece che per questo intervento sono stati emessi degli ordini e che, a fronte di questi ordini, lo spesato, il fatturato all'interno del 2003 c'è, quindi ci sono evidenze sia della emissione degli ordini, sia dell'effettiva fatturazione all'interno di quegli anni, di quell'anno, in questo caso del 2003.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, concludiamo il 2003 con l'intervento 66. L'intervento 66 a bilancio viene descritto come “completamento sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni delle batterie di forni a coke e dell'impianto di agglomerazione”. Qui siamo in un tema che la Corte conosce benissimo, perché abbiamo parlato per giorni di questo sistema di monitoraggio ai camini delle batterie della cokeria e al Camino E312 dell'agglomerato.

TESTE G. FRUTTUOSO – È un intervento...

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, se posso permettermi, dire che non sono stati fatti gli interventi su questa roba, noi non abbiamo mai capito come si potesse dire. Anche per l'importanza ovviamente di queste parti dell'impianto. Comunque, lasciando stare questi commenti, se ci può dire qual è il risultato del suo accertamento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Beh, il risultato dell'accertamento, riguardando esattamente poi quelle che sono le indicazioni riportate nella colonna di destra dalla custode, interventi previsti nel provvedimento di Riesame AIA del 26 Ottobre 2021 è un po' incomprensibile rispetto a quanto viene riportato nella colonna di sinistra. Qui stiamo parlando del 2003. Ecco, questo magari per la Corte ovviamente è importante, stiamo parlando di sistemi di monitoraggio, come si parla anche di sistema che abbiamo avuto modo di capire, praticamente sistemi di monitoraggio in continuo e sono di per sé anche oggetto alle volte, non alle volte, io direi in maniera abbastanza comune, anche a nuovi aggiornamenti nel corso del tempo. Un contachilometri che avevo in una certa epoca, probabilmente, quando c'è qualcosa di elettronico che lo può sostituire, magari viene anche aggiornato. Quindi stiamo parlando nel 2003. Nel 2003, detto questo, andiamo a vedere gli elementi che ho trovato. Quindi ho trovato sia degli ordini, in particolare l'ordine alla Siemens.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, può darci il numero?

TESTE G. FRUTTUOSO – È l'ordine 28584, del 2002.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Che è esattamente per il sistema di rilevazione in continuo delle concentrazioni delle emissioni polveri, biossido di azoto, SO₂, ossido di azoto NO_x, al

camino numero 4 batterie forni a coke, 7 e 8 e così. Oltretutto, oltre alla presenza dell'ordine, è rinvenuta fattura, ora qui si tratta di interventi, c'è la relativa fattura del 3 di luglio del 2002. No, questo scusate è il numero dell'ordine, mi faccia vedere la data della fattura, 10 febbraio del 2003.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi anche in questo caso la fattura è nell'anno esatto di competenza in cui è stato messo questo intervento nei bilanci?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Qui, trattandosi ovviamente di tema così rilevante e su cui difficilmente si pensava si potesse sbagliare, non abbiamo soltanto ordini e fatture, ma abbiamo anche credo della documentazione di provenienza pubblica, se ci può dire che cosa ha rintracciato?

TESTE G. FRUTTUOSO – C'è un verbale di constatazione, il numero 535, del 5 di novembre del 2003, da parte del Presidio Multizonale di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, che dà atto che il Dottor... Ora io non riesco a leggere, il Responsabile del Dipartimento ARPA di Taranto si è presentato presso lo stabilimento Ilva per una verifica del sistema di monitoraggio in continuo installano sul Camino E312 AGL/2 e sui Camini E424 Batteria 7/8. È stato riscontrato che i sistemi di monitoraggio in continuo del AGL/2 Batterie 7/8 sono funzionanti e così via.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Quindi, siccome stiamo parlando di un completamento del sistema di monitoraggio, se può leggere alla Corte la data di questo verbale in cui ARPA accerta, se può ricordare la data.

TESTE G. FRUTTUOSO – Scusi?

AVVOCATO S. LOJACONO – La data.

TESTE G. FRUTTUOSO – La data sì, l'avevo citata, la data del verbale è il 5 di novembre del 2003.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo verbale, al di là di quello che ho letto fin qua, abbiamo detto AGL/2, Batteria 7/8, in realtà prende anche atto del funzionamento del sistema di monitoraggio sulle batterie restanti 9/10, 11/12, quindi è un verbale di accertamento, di completamento dell'accertamento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, proprio del completamento, che è esattamente la parola che risulta nelle nostre relazioni – nostro, di Ilva - del bilancio 2003.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene. Per i custodi invece non era stato realizzato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, prima di andare avanti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non era stato realizzato perché... La motivazione, almeno la nota che si legge, è perché compare nella revisione, nel riesame AIA. A questo proposito lei ha accertato qualcosa?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, no, era l'appunto che avevo fatto prima e casomai lo esplicito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi il sistema era stato realizzato e ha funzionato. Poi, quando è stato fatto il riesame dell'AIA, viene fatta anche una rivisitazione dei sistemi di monitoraggio nel 2012, rispetto a quello di dieci anni prima, con concetti nuovi - faccio per dire – anche dal punto di vista informatico, dell'automazione, ma questo sistema è quello che funzionando in continuo da quel momento forniva anche in continuo i dati all'ARPA di cui abbiamo parlato in precedenza.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, tutte quelle udienze che abbiamo fatto, dove si dice “venivano trasmessi automaticamente all'ARPA dal 2003 i dati”, eccetera, eccetera, è questo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, quegli interventi sono – come dire – un intervento di realizzazione secondo standard diversi. Anche perché poi – magari – in quel momento anche la trasmissione con il protocollo era di tipo diverso. È chiaro che ci sono, però il sistema, quello che era allo stato dell'arte in quel momento, prodotto dalla Siemens peraltro, era stato installato e ha funzionato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Nel 2003.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso passiamo al 2004. Allora, qui abbiamo un caso che ha delle caratteristiche un pochino diverse, parliamo del caso 2 del 2004. Perché dico che è un pochino diverso dai precedenti? Perché il tema è: “Progettazione esecutiva della copertura delle linee di trasporto in quota dai moli ai parchi”. Questo è il tema. Perché c'è un elemento di novità rispetto ai precedenti e quindi lo trattiamo? Perché nelle evidenze di mancata attuazione degli interventi il custode riporta che queste evidenze di mancata attuazione dipenderebbero dal fatto che secondo il custode non risultano proposti questi interventi in alcuna occasione alle autorità competenti. Cioè, per rendere più esplicita la mia domanda e poi per far comprendere meglio la risposta del nostro consulente, il custode dice: “Io vedo questo intervento nel bilancio del 2004 e dico che vi sarebbe l'evidenza di mancata attuazione degli interventi perché, rispetto a questo intervento, non ci sarebbero evidenze di proposte di questo intervento alle autorità competenti”. Bene. Chiedo al consulente se, in base al suo accertamento, invece questo intervento era stato effettuato, era stato effettuato proprio nel 2004 e queste evidenze di rapporti con le autorità competenti invece ci sono state e quali sono state?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. In questo caso ci sono due tipi di evidenze, mettiamole così.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Una derivante dagli scambi che ci sono stati tra la Ilva e le amministrazioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – In merito a questo intervento. Poi, trattandosi qui di definizione all'interno della voce di bilancio di progettazione esecutiva, la parte esecutiva l'ho rinvenuta nell'anno successivo, che era successiva a quella della progettazione. Perché qui parlava soltanto della progettazione, non dell'esecuzione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certamente.

TESTE G. FRUTTUOSO – In questo senso ho rinvenuto questi documenti che...

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso mostriamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi questi si collocano... Peraltro è uno degli interventi che si colloca all'interno di uno degli atti di intesa, quindi di quelle interlocuzioni che si erano realizzate sul territorio, un'esecuzione di interventi ambientali e qui c'è una comunicazione da parte della Ilva che cito, è una DIS/12 del 21 aprile 2005.

AVVOCATO S. LOJACONO – Potrebbe dire chi sono gli enti destinatari, visto che si parla di autorità competenti?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, quindi parliamo della Regione Puglia, sia la Presidenza della Regione che l'Assessorato Ambiente; il Presidente della Provincia di Taranto; il Sindaco del Comune di Taranto e l'ARPA Puglia. Qui si dà atto, è una missiva articolata su una serie di...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, ma poi la leggiamo.

TESTE G. FRUTTUOSO - Qui c'è anche citato all'interno di questo che: "Con riferimento al già citato atto di intesa circa la progettazione... abbiamo in corso la valutazione delle proposte progettuali pervenute". Ora qui ci si arriva leggermente con questa riflessione, questa è una lettera dell'inizio del 2005, qui si parlava di progettazione esecutiva e qui si dice che sono in corso di valutazione i progetti esecutivi che erano arrivati. Quindi, questo era.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Poi la leggiamo, perché sennò ci mettiamo troppo tempo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso passerei...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non abbiamo però compreso questo passaggio. Nel 2005 si parla...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, la progettazione era precedente, ovviamente se ne parla...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi le opere non erano state realizzate.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questa è la progettazione.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, ma...

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, spiego solo io, poi magari se serve.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, perché altrimenti poi resta il dubbio.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'intervento messo a bilancio nel 2004 era la progettazione. Poi abbiamo nel 2005 invece la realizzazione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – E lo trattiamo dopo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è chiaro allora.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, era questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Intervento numero 2 del 2004.

AVVOCATO S. LOJACONO – Il 2 del 2004 è la progettazione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Progettazione esecutiva.

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi invece abbiamo la realizzazione dopo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sì, c'è questo riscontro in questo documento successivo.

TESTE G. FRUTTUOSO – C'è questo e c'è anche un verbale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che è un atto di intesa o una comunicazione successiva?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, all'interno dell'atto di intesa vengono fatte queste comunicazioni e poi c'è anche un verbale dell'ARPA, della direzione scientifica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questa è una comunicazione di Ilva agli altri partecipi all'atto di intesa?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ai soggetti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma lei da dove l'ha tratta questa comunicazione, come l'ha acquisita?

TESTE G. FRUTTUOSO – Dagli atti, che sono dalla documentazione agli atti degli atti di intesa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Degli atti di intesa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Noi li abbiamo prodotti tutti gli atti di intesa.

TESTE G. FRUTTUOSO – Li abbiamo prodotti tutti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma dico, sono copie conformi degli originali?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi da quale autorità, da quale ente?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questi sono all'interno del fascicolo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sono nel fascicolo del Pubblico Ministero, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Giusto per capire.

AVVOCATO S. LOJACONO – La loro originalità la diamo per presunta, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non è così.

AVVOCATO S. LOJACONO – Beh, non lo so, l'ha acquisita il Pubblico Ministero all'ARPA.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, solo per conoscere la fonte.

AVVOCATO S. LOJACONO – Comunque vi garantisco che sono negli atti del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sapete che è una domanda che poniamo spesso, quali sono le fonti da cui è tratta la documentazione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Diciamo così, in questo caso la fonte, per quanto riguarda gli atti di intesa, è il fascicolo del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo così. Andiamo all'intervento....

TESTE G. FRUTTUOSO – Su questo, Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, prego.

TESTE G. FRUTTUOSO – Su questo Avvocato - voglio dire – è lo stesso tipo di evidenza, perché stavo prendendo... Diciamo, all'interno della documentazione afferente agli atti di intesa è costituita, quindi questo la do come indicazione, perché fa parte poi della documentazione che poi viene depositata.

AVVOCATO S. LOJACONO – È giusto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Abbiamo gli atti di intesa e l'aspetto più importante, a nostro avviso almeno, per quanto è stata la ricostruzione anche per altri elementi che non questo caso specifico, i verbali che con continuità di accertamento ci sono stati da parte dell'ARPA. C'è una continuità. Non so se proietto questo pezzettino, oppure se lo lascio.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, è chiarissimo, le faccio semplicemente questa domanda a completamento, l'abbiamo visto anche nelle udienze precedenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È chiaro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ad ogni atto di intesa corrispondono poi, seguono dei verbali di accertamento successivi dell'ARPA, che avevano per oggetto l'accertamento e la verifica del rispetto o meno degli impegni assunti negli atti di intesa. Approfitto per dire, per chiedere all'Ingegnere se in questo archivio lei ha anche prodotto, prendendoli dal fascicolo del Pubblico Ministero, tutti gli atti di intesa e i verbali di sopralluogo dell'ARPA.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, corretto. In uno di questi verbali poi si dà atto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Passiamo Ingegnere all'interno 4, del 2004, che è

“attivazione della nuova taratura del sistema di protocollo di umidificazione dei cumuli del parco minerali e fossili, con abbassamento degli indici di attivazione”. Qui la Corte ricorderà che è un tema di cui abbiamo già parlato, chiedo all’Ingegnere di indicare alla Corte le varie tipologie di documenti che gli hanno consentito di concludere per la effettiva realizzazione di questa attività e la sua collocazione nel 2004. Qui è un po’ eterogenea la documentazione, quindi se lei riesce ad illustrarla brevemente. Mi pare ci sia – magari l’aiuto un po’ – un atto di intesa inizialmente nel febbraio del 2004. Però non so, sennò faccia lei.

TESTE G. FRUTTUOSO – Atto di intesa del 2004, okay.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Quindi lo sta proiettando.

TESTE G. FRUTTUOSO – Lo sto proiettando.

AVVOCATO S. LOJACONO – È il secondo atto di intesa, Presidente, se vuole lo stiamo facendo vedere sul video.

TESTE G. FRUTTUOSO – C’è il punto... Ecco, così ci arrivo.

AVVOCATO S. LOJACONO – È un atto di intesa del febbraio 2004 tra Ilva, Regione, Comune, Provincia, con partecipazione dell’ARPA e tutti i soggetti che ben conosciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Un attimo, così prendo... Punto 6.

AVVOCATO S. LOJACONO – È in particolare del 27 febbraio 2004.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Quindi, questo è l’atto di intesa del 27 febbraio 2004.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. In questo atto di intesa - per brevità - si tratta il tema della taratura del sistema di umidificazione dei cumuli con l’abbassamento degli indici di attivazione, quello di cui abbiamo già parlato nelle udienze precedenti. È corretto?

TESTE G. FRUTTUOSO – È corretto, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Passiamo adesso al seguito, cioè in particolare mi interesserebbe se poi l’ARPA ha verificato, con un verbale di sopralluogo, che gli impegni relativi a questa attività erano stati rispettati.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Questo lo ritroviamo nel verbale dell’ARPA che sto proiettando.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lo sta proiettando, perfetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sto proiettando il verbale del sopralluogo, del 28 giugno del 2005.

Nel senso che la frequenza e la successione dei sopralluoghi non era legato alla realizzazione del singolo intervento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, ma di tutti gli interventi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Diciamo, con il compendio nel periodo degli interventi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi a fronte di un’attivazione di questo nuovo sistema nel 2004, nel 2005 se può leggere che cosa verifica l’ARPA?

TESTE G. FRUTTUOSO – L’ARPA verifica che “con nota SAE/16 del 20 gennaio 2005 era

stata comunicata ad ARPA Puglia l'attivazione della nuova taratura del sistema di protocollo di umidificazione dei parco minerale con l'abbassamento dei relativi indici".

E con la stessa nota veniva comunicata l'attivazione della procedura di riduzione di velocità dei mezzi all'interno dei parchi, con andatura a passo d'uomo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi entrambe – diciamo - le cose di cui stiamo parlando.

TESTE G. FRUTTUOSO – Nel corso del sopralluogo loro hanno preso riferimento... “Loro” intendo l'ARPA, ha acquisito la relativa procedura. L'abbiamo anche...

AVVOCATO S. LOJACONO – Commentata nel dettaglio.

TESTE G. FRUTTUOSO – ...commentata nel dettaglio quella procedura, perché – appunto – è abbastanza importante dal punto di vista della definizione concordata e comune di come si è arrivati a definire quella velocità di attivazione delle fasce di intervento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, se ricorderà la Corte, la tabella Beaufort. Adesso andiamo velocemente avanti, sempre in questo anno 2004, avrei dovuto fare il cinque ma lo salterei. Ecco, è interessante perché è un po' diverso, l'intervento 11.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Qui parliamo dell'attività prevista dal piano di caratterizzazione del SIN di Taranto. Anche qui noi ci siamo francamente un po' meravigliati del fatto che davanti a un'attività così rilevante, importante, che è durata tra l'altro anni, nella colonna di destra, il custode desse conto - a suo avviso - di una mancata attuazione dell'intervento, quindi di questa caratterizzazione, dicendo – a dimostrazione secondo il custode di questa mancata attuazione – che non risultavano proposti alle autorità competenti. Cioè, ci siamo francamente meravigliati che si potesse pensare che un'attività di caratterizzazione di questo genere non fosse mai stata proposta alle autorità competenti. Ci può dire, per cortesia, invece, qual è il risultato rispetto a questo intervento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Il risultato... Va detto che questa è un'attività che si è protratta nel tempo fino al 2007 come attività di caratterizzazione, che ha comportato l'esecuzione di 2000 sondaggi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi sono tre/quattro anni di attività?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sono tre/quattro anni di attività. Dico il 2007 perché poi all'interno, siccome la stessa dicitura che non si hanno informazioni viene riportata anche in occasione...

AVVOCATO S. LOJACONO – Negli anni successivi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Negli anni successivi, nel 2007 ci sarà proprio l'invio del piano di caratterizzazione formale al Ministero dell'Ambiente e a tutti gli organi, compresa l'ARPA e compresa la Regione e allora...

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi, qua il custode dice che “non sarebbero stati attuati perché non risultano proposti alle autorità competenti”?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, è proprio questo. Quindi, diciamo che da una parte l'evidenza che ho detto io la si ha poi dopo a consuntivo, nella forma della trasmissione formale, ma le attività in corso d'opera sono state tutte invece seguite direttamente anche dall'ARPA.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Qui sto riportando anche un verbale di sopralluogo dell'ARPA del 7 di dicembre del 2004.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi esattamente l'anno di cui ci stiamo occupando.

TESTE G. FRUTTUOSO – L'anno di riferimento. In questo caso, ripeto, non è stato fatto per questa specifica voce, ma lo si trova all'interno di questo, che alla data del 3 dicembre 2004 l'Ilva ha eseguito 460 sondaggi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi l'ARPA dà conto in un verbale del 2004 che all'interno, nell'ambito di questo piano di caratterizzazione, erano già stati effettuati 460 sondaggi. Ma c'è anche di più io direi in questo, perché si dà atto e viene scritto in questo verbale: “Si acquisisce altresì copia del verbale di sopralluogo effettuato in data 20 settembre 2004 dalla Provincia di Taranto per la verifica delle attività di caratterizzazione, la gestione dei laboratori e le tecnologie adottate”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi da un lato abbiamo un custode che dice che non sono stati fatti perché non sarebbero stati proposti alle autorità competente. Lei dice: “I documenti ci danno chiaro conto che ARPA e Provincia erano evidentemente coinvolte in questa attività”.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, non ho acquisito il verbale di sopralluogo, quello che viene detto qui della Provincia di Taranto, ma come viene riportato in questo verbale, si dà atto che oltre che l'ARPA anche la Provincia seguiva, come era previsto peraltro dalla norma.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dalla legge.

TESTE G. FRUTTUOSO – Dalla legge, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, passiamo a questo punto rapidamente all'ultimo intervento del 2004, che è il 12. Secondo il custode non avremmo attuato, non c'è evidenza di attuazione della dismissione e sostituzione dei trasformatori contenenti PCB e bonifica di materiali contenenti amianto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – E – scusi, completo così la domanda – anche qui la evidenza di mancata attuazione di questa tipologia di interventi, secondo il custode, sarebbe desumibile dal fatto che non risultano proposti questi interventi alle autorità competenti. Che cosa possiamo dire a proposito? Anche perché sappiamo già, perché abbiamo parlato per esempio già del PCB.

TESTE G. FRUTTUOSO – Per il PCB abbiamo già fatto vedere come il progredire anno per anno di quelli che erano gli smaltimenti, l’avevamo già visto. Ora qui, in questo caso...

AVVOCATO S. LOJACONO – Andando nel caso specifico del 2004.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Quindi, avevamo a parte tutte quelle che erano le... Perché noi l’abbiamo vista anche in forma sintetica, quella con gli accertamenti dell’ARPA che davano atto dell’avvenuto smaltimento nel corso del periodo

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ricorderà probabilmente la Corte che abbiamo prodotto tutti i verbali dell’ARPA che davano conto della verifica degli smaltimenti nei diversi anni.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Andiamo avanti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Per quanto riguarda invece il tema dell’amianto, ecco qui, queste sono delle comunicazioni, sto proiettando ora una comunicazione del 17 di febbraio del 2005, che è stata poi riscontrata con il ricevuto dell’azienda A.S.L. Taranto/1, 23 febbraio 2005 come ricevuta, per trasmettere la relazione dell’attività svolta per l’anno 2004. Quindi, stiamo parlando qui, la voce che stiamo guardando è la 12 del 2004.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi riguarda le attività svolte nel 2004, questa è la comunicazione formale, ufficiale, con il riscontro dell’organo competente, la Regione Puglia e l’A.S.L. Taranto/1.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi in questo caso le autorità competenti che il custode sconosce sono Regione e A.S.L.?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, poi con l’allegato, l’ho messo negli atti, in questa cartella degli elementi fattuali che provano quello che era stato inviato, è abbastanza articolato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi noi abbiamo il documento con cui Ilva, nel febbraio 2005, comunica alle autorità competenti, che sono la Regione e l’A.S.L., l’attività del 2004 con riguardo allo smaltimento dell’amianto, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Corretto. E questo lo si ripete in varie... Diciamo che questa è una voce, quella che stiamo vedendo ora, la voce 12, la si ritrova...

AVVOCATO S. LOJACONO – Negli anni successivi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Negli anni successivi e per ognuno degli anni in cui la si trova ho riportato quelle che sono le evidenze invece dell’avvenuto invio ad organi pubblici.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, questo è importante anche per la Corte. Sostanzialmente abbiamo fatto questo esempio, con riguardo a PCB e amianto, l'Ingegnere sta dicendo negli anni successivi la medesima tipologia di intervento, l'Ingegnere ha trovato la medesima tipologia di prova, quindi la comunicazione Regione ad A.S.L.. Bene. Adesso passiamo al 2005, è un caso ancora un pochino diverso, che può essere interessante, è l'intervento 2. È indicato a bilancio come “intervento di pulizia di uno dei due rami del tratto terminale del canale di scarico numero 1”. Anche qui il custode, come in tutti i casi, darebbe un'evidenza di mancata attuazione di questo intervento. Quindi non l'avremmo pulito il ramo del tratto terminale del canale di scarico 1 e questo desumerebbe, anche in questo caso, dalla mancanza di proposte alle autorità competenti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci può dire Ingegnere se invece queste autorità competenti erano bene informate di quest'attività e che cosa ne dà prova?

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, abbiamo intanto degli scambi proposti dalla Ilva alla Capitaneria di porta e all'Autorità Portuale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che erano le autorità competenti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Le autorità competenti, che venivano notiziate che si sarebbe attivata per effettuare queste attività di rimozione di materiali sedimentati, perché parliamo di materiali sedimentati, nelle aste terminali del primo canale di scarico, ad ovest di Punta Rondinella e poi abbiamo...

AVVOCATO S. LOJACONO – Ad ovest di Punta Rondinella?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non a est.

TESTE G. FRUTTUOSO – Scusi.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no.

TESTE G. FRUTTUOSO – Poi abbiamo un sopralluogo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, di un'altra autorità competente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi qua abbiamo Corpo Forestale dello Stato e Polizia Provinciale Taranto Sezione di Polizia Giudiziaria come verbalizzanti, che effettuano. Quindi è una verbalizzazione del 2 settembre del 2005.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi siamo esattamente nell'anno di cui ci stiamo occupando, 2005.

TESTE G. FRUTTUOSO – I quali proprio sul canale di scarico numero 1, su cui si stavano effettuando quelle operazioni di cui si parla, prelevano dei campioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi questa è l'evidenza che invece queste attività, che sono citate

come intervento di pulizia, è effettivamente un intervento che in quel periodo in cui compare nella voce di bilancio, nell'anno di bilancio, era eseguito.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Anche qui – per esempio – quindi lo possiamo subito vedere, l'abbiamo già detto, nel 2005, l'intervento 6: "Dismissione trasformatori PCB e materiali contenenti amianto", valgono le stesse cose dette per l'anno precedente, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente sì. Verifico di averle... Ricordo di averle rinvenute per tutti gli anni per cui questo viene... Eccolo qui, sempre avendo anche i verbali... Oltre a quello che abbiamo detto, cioè delle informazioni ufficiali, siccome c'erano i verbali dei sopralluoghi periodici di sorveglianza – chiamiamoli così – degli atti di intesa, oltre a quello sono anche citati poi all'interno degli atti di intesa. Qui l'avevamo già fatto vedere per quanto riguardava il PCB e, analogamente, per quanto riguarda i materiali contenenti amianto si ritrovano gli invii, come sempre...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sempre con il protocollo della Regione e dell'A.S.L.?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sempre con il protocollo. Diciamo, c'è una piccola differenza, questi sono con il protocollo del consegnato a mano, se ne troveranno alcuni che c'è la raccomandata e c'è la ricevuta di ritorno.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Quando c'era il protocollo della consegnata a mano l'abbiamo messo, quando c'era la raccomandata l'abbiamo messo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Abbiamo messo la raccomandata, esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene. Adesso passiamo al 2006, rapidamente, è l'intervento 2, che a noi è parso francamente clamoroso, ve lo vorremmo far notare. Perché l'intervento messo a bilancio in quell'anno era: "Nuova macchina caricatrice Smokeless alla Batteria 6". Ci è parso clamoroso, perché la Corte l'ha vista, abbiamo visto i video, abbiamo visto le foto, abbiamo visto tutto con riguardo a questo enorme macchinario messo sul piano di carica delle batterie, in particolare della Batteria 6, qua si dice, in questo allegato 1, che vi sarebbe evidenza di mancata attuazione di questo intervento. Quindi la Smokeless della Batteria 6 non ci sarebbe.

TESTE G. FRUTTUOSO – Io ho avuto qualche difficoltà a capire l'argomentazione che viene riportata, perché come argomentazione... Cioè, da una parte si dice che il piano interventi 2003 prevedeva la conclusione dei lavori entro il primo settembre 2006. Sto leggendo quanto riportato...

AVVOCATO S. LOJACONO – Il primo semestre, scusi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Il primo semestre del 2006.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi era coerente, diciamo, col fatto che nel 2006 ci fosse la Smokeless.

TESTE G. FRUTTUOSO – Poi, la seconda argomentazione: “Tali a lavori non sono previsti nel provvedimento di riesame AIA”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Beh, ma se c’era perché dovevano essere previsti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Appunto. Cioè, non riesco a vederlo come elemento di negatività.

La terza parte, la terza affermazione sottolineata, è che “allo stato attuale sono in corso i lavori per lo spegnimento delle batterie”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che non c’entra niente con la presenza o meno della Smokeless.

TESTE G. FRUTTUOSO – E non vedevo come conferenza la conclusione che non era stata attuata questa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, a parte il fatto che queste ragioni della colonna di destra le ritiene per diversi motivi totalmente insignificanti o inconferenti o incomprensibili, può dire alla Corte, tanto l’abbiamo già vista tutti questa macchina.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le evidenze documentali, brevemente, del fatto che invece è stata comprata in quell’anno, spesa in quell’anno, eccetera?

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi c’è un ordinativo, l’ordine 64231, alla OMEV, del 2004, macchina caricatrice di servizio e poi abbiamo le evidenze dello speso nello stesso anno, le fatture.

AVVOCATO S. LOJACONO – Vorrei che fossimo certi che l’avevamo messo nell’anno giusto, cioè nel 2006.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sono tutte fatture – queste che ho lasciato - del 2006, che vanno fino a quella... Quindi sto proiettando quelle che si troveranno all’interno di quella cartella nell’archivio, sono sette fatture.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sono otto fatture, circa, mi pare.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sono sette fatture.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sette fatture, tutte del 2006?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso passiamo ad un altro caso abbastanza interessante, che è l’8 del 2006. “Interventi di miglioramento dell’impianto di trattamento acque reflue”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi siamo andati all’anno 2006?

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, anche questo 2006 la caricatrice Smokeless era il primo...

TESTE G. FRUTTUOSO – Era il numero 2 del 2006.

AVVOCATO S. LOJACONO – Il 2 del 2006 la caricatrice Smokeless.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie.

TESTE G. FRUTTUOSO – Adesso passiamo all’8, sempre del 2006: “Interventi di miglioramento dell’impianto di trattamento acque reflue”. Qui lei ha rilevato un errore.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Nel senso che quello che viene...

AVVOCATO S. LOJACONO – Dobbiamo partire dal bilancio, credo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Andiamo a prendere la relazione alla gestione del bilancio 2006, in particolare mi pare a pagina 87.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ecco, qui devo dire una cosa, anche per la provenienza della documentazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, sì, sì, okay.

TESTE G. FRUTTUOSO – Per quanto riguarda la provenienza della documentazione, in questo caso mi sono riferito piuttosto che ad altri documenti per quanto riguarda i bilanci, all'allegato 2 che la custode ha incluso nella sua risposta in merito alla effettuazione o no degli interventi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo, lei ha usato i bilanci trasmessi dalla custode alla Guardia di Finanza.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Per essere sicuri di lavorare su materiale indiscutibile.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. E qui c'è un'erronea attribuzione, perché la voce 8, che è stata attribuita dalla custode a Taranto, quando parla di miglioramento dell'impianto di trattamento acque reflue su cui non trova evidenza, in realtà lo si legge abbastanza bene, che all'interno della voce di bilancio, che fa riferimento al 2006, viene invece riportato per quanto riguarda lo stabilimento Ilva di Genova: "È stata svolta una serie di interventi di miglioramento sull'impianto di trattamento delle acque reflue". Quindi questo intervento, nella voce di bilancio, non è relativo a Taranto ma è a Genova.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Perché questi bilanci riguardavano il gruppo, quindi riguardavano tutti gli stabilimenti del gruppo, tra cui Genova e questo intervento riguardava Genova. Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Poi passiamo al 2007. Anche qui mi interessa, perché è importante vedere anche la successione in tutti gli anni, l'intervento 5, che riguarda ancora una volta gli interventi di caratterizzazione del SIN. Anche qui il custode dice che non sarebbe stato fatto perché mancavano evidenze di rapporti con le autorità competenti. Le chiedo se anche qui ha trovato le evidenze di questi rapporti e delle attività svolte.

TESTE G. FRUTTUOSO – La risposta è affermativa, avevo preannunciato prima che in quell'anno si chiude la caratterizzazione e la relativa relazione, eccola qui.

AVVOCATO S. LOJACONO – Si dà conto anche del numero dei prelievi fatti, eccetera.

TESTE G. FRUTTUOSO – Eccolo qui. Quindi abbiamo la lettera di trasmissione alla conferenza di servizi del sito di interesse nazionale di Taranto, presso il Ministero dell’Ambiente, una comunicazione SAE/53, del 25 giugno del 2007, con la quale viene trasmessa la relazione riguardante il completamento delle attività e c’è tutta una interlocuzione in questo periodo con l’ARPA, per quanto riguarda le esecuzioni delle controanalisi sui campioni che riguardano l’attività di caratterizzazione stessa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Proseguiamo, perché cerchiamo di concludere un po’ più in fretta. Allora, l’anno 2008 è un anno importante, perché ci sono degli interventi estremamente rilevanti. Passiamo al 2008.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche qui, come per la Smokeless... Allora, qui adesso parliamo dell’intervento numero 1: “Adozione del sistema di captazione e depolverazione delle emissioni allo sfornamento coke delle Batterie 3, 4, 5, 6”. Come nel caso della Smokeless ci è sembrato clamoroso, perché anche in questo caso abbiamo visto video, fotografie e una significativa documentazione della realizzazione di queste captazioni. Il custode invece ci dice che ci sarebbe evidenza di mancata attuazione di questi interventi e, anche qui poi ci dirà l’Ingegnere Fruttuoso, a riprova di questo si direbbe che sono in corso le attività di spegnimento della Batterie 5/6, ma stiamo parlando del 2016, perché questo allegato 1 è del 2016. Allora, vorrei che l’Ingegnere brevissimamente ci desse conto degli ordini, del numero di ordini che riguardano questo intervento e della quantità delle fatture che nel 2008 riguardano questo intervento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Quindi abbiamo gli ordini che sto citando, si tratta di sei ordini.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sei ordini. Ci può dare i numeri?

TESTE G. FRUTTUOSO – IL 9588 del 2007; 20690 del 2007; 23155 (cito soltanto la prima parte); 23477; 23740; 54050.

AVVOCATO S. LOJACONO – Tutti ordini che riguardano questo sistema di captazione?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Alle Batterie 3, 4, 5 e 6.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le fatture le abbiamo trovate per il 2008?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ce ne sono svariate, posso cominciare a vederle. Per dare il numero le devo...

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, se ha un’idea?

TESTE G. FRUTTUOSO – Comunque sono svariate decine... Più di dieci fatture, quindici fatture.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi dieci/quindici fatture, tutte nel 2008?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, tutte nel 2008 e per importi anche significativi, ovviamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Nel caso successivo, perché è una specie di acme, nell'intervento 2, anche qui è “nuova macchina caricatrice Smokeless a servizio delle Batterie 3 e 4”. Secondo il custode, allo stato attuale, tali interventi non sono stati realizzati.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo è abbastanza incomprensibile, perché - oltretutto - anche in questo caso, oltre a trovare riscontro nell'evidenza, diciamo riscontri negli ordini e relative fatturazioni, quindi qua abbiamo l'ordine 50883 del 24 ottobre 2006, specificamente macchina caricatrice di servizio alle batterie forni coke... adatta per Batterie 3, 4, 5 e 6. Quindi, questa è...

AVVOCATO S. LOJACONO – È esattamente quella.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente quella. Poi c'è sia la parte riscontrata come evidenze le fatture, quindi l'ordine, fatture. Eccola qui, la fattura OMEV, che poi dà riscontro delle altre fatture e questa è la fattura di chiusura del 2008, la data... Sto prendendo la fattura, la numero 24, del 29 febbraio del 2008.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi esattamente nell'anno di competenza.

TESTE G. FRUTTUOSO – Nell'anno di competenza, con l'importo da fatturare, che viene fatturato e bollinato secondo le regole che già abbiamo più volte definito.

AVVOCATO S. LOJACONO – E poi scusi, le faccio la domanda, proprio la più stupida del mondo, siccome il custode ha detto di aver fatto per questo accertamento delle verifiche in campo, la Smokeless era lì da vedere, era sopra le batterie.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO - Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Devo dire che si trova riscontro poi anche della... Diciamo, sto riportando questo verbale sempre nell'ambito dei verbali predisposti dall'ARPA nell'ambito degli accordi di programma, qui si dà atto poi, un verbale del 24 di novembre 2008.

AVVOCATO S. LOJACONO – Anno di competenza.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi l'anno di competenza.

AVVOCATO S. LOJACONO – Abbiamo un verbale dell'ARPA che dà atto della installazione di questa enorme macchina.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente. Come di altre cose, ma anche della presenza e funzionamento della macchina caricatrice Smokeless.

AVVOCATO S. LOJACONO – Va bene. Adesso passiamo ad un caso ancora più evidente, se è possibile, è il 3 dell'anno 2008.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – “A bilancio Ilva mette adozione di nuove porte ad elevata tenuta sulle Batterie 3, 4, 5, 6”. Ne abbiamo parlato tanto, sono le cosiddette porte elastiche. Secondo il custode giudiziario in questo lavoro, fatto per la Guardia di Finanza nel 2016, allo stato attuale tali interventi non sono stati realizzati. Quindi, per il custode nel 2016 non c'erano le porte elastiche, non erano state messe le porte elastiche sulle Batterie 3, 4, 5, 6. Vediamo che evidenze abbiamo della realizzazione di questo intervento nel 2008.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Anche in questo caso, al di là del fatto di aver avuto l'evidenza già da altre parti che in tutte le batterie, al momento già dell'accertamento, della perizia chimica (chiamiamola così), è stata rilevata sempre la presenza delle porte elastiche.

AVVOCATO S. LOJACONO – Tutte porte elastiche.

TESTE G. FRUTTUOSO – Che però, anche il riferimento – come dicevo – perché qui non era quello il profilo, ma era quello di vedere l'inerenza e lo spesato entro quell'anno che veniva riportato nella voce di bilancio. Quindi abbiamo degli ordini, alcuni di questi li abbiamo già commentati, però ora lo vediamo sotto il profilo dell'inerenza dell'anno, del periodo. Quindi qua abbiamo degli ordini alla Faser, ricordo che la Faser era quella società che era stata messa in campo proprio per creare un'alternativa a quelle che venivano direttamente della Thyssenkrupp come porte, quindi c'è l'ordinativo che stavo richiamando prima... L'ordinativo 38180, del 2007.

AVVOCATO S. LOJACONO – E poi le chiedo se ha trovato le fatture nell'anno di competenza.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Anche per questo ci sono stati più ordinativi, sempre però era soltanto come commento. Torniamo invece... Sì, abbiamo trovato le fatture nell'anno di competenza, eccole qui. Quindi, soltanto su quest'ordine sono sedici fatture, tutte del 2008, perché queste venivano fatte in funzione della fornitura delle porte.

AVVOCATO S. LOJACONO – E sono decine di fatture, diciamo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Ecco, qui ce ne sono altre diciassette.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sono tantissime.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sono tantissime, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Andiamo avanti. Allora, adesso passiamo – perché anche questo è molto particolare direi, per usare un eufemismo – all'intervento 16 del 2008. Allora, l'intervento messo a bilancio è: “Prove di additivazione urea nel mix di agglomerazione”. È un tema di cui abbiamo già ben parlato e la Corte sa di cosa stiamo parlando. Il custode, nella colonna di destra “evidenze di mancata attuazione degli interventi”, quindi secondo il custode nel 2008 queste prove non le abbiamo fatte, si dice: “Allo stato attuale l'impianto urea (stato attuale vuol dire 2016) è installato in via sperimentale”. Ma scusi, Ingegnere, lei non ci ha detto che nel 2016 ormai erano quattro

anni che era stata eliminata l'additivazione dell'urea, o sbaglio?

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente, è corretto. Avevamo spiegato anche le ragioni, perché era un intervento...

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi non era fatto nel 2016, installato in via sperimentale?

TESTE G. FRUTTUOSO – No. Mentre, invece, quello che ho trovato rispetto alla voce di bilancio, al di là di questa cosa sulla affermazione di evidenza di mancata attuazione, ho trovato le prove sia degli ordinativi nell'ambito del 2008...

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi abbiamo ordini e fatture che dimostrano che effettivamente questa attività è stata svolta e che è stata fatturata nel 2008, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, è corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, adesso passiamo all'intervento 18, sempre del 2008, a bilancio è: "Iter autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di trattamento acque di bagnatura al Quarto Sporgente". Anche in questo caso, secondo il custode... Qua dice addirittura: "Si presuppone che tali interventi non siano stati realizzati".

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Cosa significa?

TESTE G. FRUTTUOSO – In questo caso vengono dette due cose, siamo all'intervento 18. Ecco, qui c'è questa affermazione, il piano di interventi... Ci sono due affermazioni sulla colonna di destra.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Che "il codice SM10 risultava relativo ai lavori di pavimentazione pontile per pulizia con spazzatrici e adozione sistemi di raccolta acqua Secondo e Quarto Sporgente".

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. E si dice invece nella colonna di sinistra?

TESTE G. FRUTTUOSO – "Iter autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di trattamento acque di bagnatura al Quarto Sporgente".

AVVOCATO S. LOJACONO – E poi si aggiunge "Codice SM10".

TESTE G. FRUTTUOSO – Codice SM10. In realtà...

AVVOCATO S. LOJACONO – Possiamo far vedere meglio alla Corte – scusi – la colonna di sinistra per questo intervento 18?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questo qui. Lo sto facendo vedere...

AVVOCATO S. LOJACONO – La Corte vede che in quella colonna di sinistra viene scritto "Codice SM10".

TESTE G. FRUTTUOSO – E poi, sulla base di questo, vengono fatte delle...

AVVOCATO S. LOJACONO – Considerazioni sulla colonna di destra.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso, la prima domanda che le faccio è: ma questo intervento messo a bilancio del 2008, nel bilancio c'è questo codice SM10 o non c'è? Facciamo vedere.

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche in questo caso ho preso la voce di bilancio così come riportata nell'allegato 2, dalla pagina 31 della nota dei custodi e non esiste invece la voce di SM10. Cioè, nella colonna di sinistra dell'allegato 1 viene aggiunto questo codice SM10 che, in realtà, nel bilancio non compare.

AVVOCATO S. LOJACONO - Non compare. E sulla base di questo codice SM10 si dice nella colonna di destra che il piano di interventi, con riferimento al codice SM10... Quindi c'è una discrasia tra questi due...

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì. Parla di un intervento, cioè sembrerebbe nella voce di destra...

AVVOCATO S. LOJACONO – Che non c'entra niente, che è la pavimentazione del pontile.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Che poi è oggetto di un altro... Invece, a questo punto, prendendo la dicitura che c'è nella voce 18 “tolto il codice SM10”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi epurato da questo errore.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi epurato da questo errore e, quindi, riferendosi all'iter autorizzativo per l'autorizzazione dell'impianto di trattamento acque di bagnatura.

AVVOCATO S. LOJACONO – E non la pavimentazione, che non c'entra niente.

TESTE G. FRUTTUOSO – E non la pavimentazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Vediamo se abbiamo trovato invece le prove che siano state effettuate nel 2008.

TESTE G. FRUTTUOSO – A questo punto, invece, ho riportato all'interno del documento tutto il complesso iter autorizzativo, con tutti gli scambi che ci sono stati con l'Autorità Portuale, proprio per quello che era scritto nella voce di bilancio, l'iter autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di trattamento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi, sintetizziamo e concludiamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Siccome nella voce di bilancio c'era “iter autorizzativo”, lei ha trovato - e noi quindi poi produciamo questo suo archivio - tutti i documenti che attestano questo iter autorizzativo che si conclude con una determina, se non sbaglio.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che è la determina 203, del 5.12.2008, che lei allega e che riguarda questo intervento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi lei mette nel suo archivio la determina del dicembre del

2008 e tutti i documenti che l'hanno preceduta nell'iter. Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, corretto. Quindi c'è tutta la documentazione relativa esattamente all'iter che viene citato nella voce di bilancio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi, sempre per il custode, non eravamo neanche autorizzati per le discariche, voi l'avete anche sentito qua in aula, ha detto che le discariche dell'Ilva non erano autorizzate. Probabilmente era talmente convinta, che infatti nell'intervento 19, che a bilancio viene indicato come: "Iter autorizzativo per l'ottenimento all'esercizio del quarto lotto della discarica ex seconda categoria di tipo B speciale" e nell'intervento 20: "Iter autorizzativo per l'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e approvazione del piano di adeguamento della discarica ex seconda categoria di tipo C nuove vasche", questi sono i due interventi messi a bilancio, il custode nella colonna di destra dice: "Mancata attuazione degli interventi". Allora, per farla breve, chiedo all'Ingegnere se ha rintracciato e poi allegato le due determinine che attengono – e i documenti che le hanno precedute ovviamente - a questi due iter autorizzativi e quali sono. Se li indica solo per numero e data.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi, per quanto riguarda il...

AVVOCATO S. LOJACONO – Il 19.

TESTE G. FRUTTUOSO – Il 19, eccolo qui, quindi siamo... Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Prendiamo la determina.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa è l'autorizzazione... Quindi sto prendendo la determina, inviata con... La determina di cui all'oggetto, la 144 del 6 ottobre del 2008.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Quindi determina 144, 6 ottobre 2008.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Esattamente l'anno di competenza e questo è l'intervento 19.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei poi ha allegato anche la documentazione che precedeva, quindi l'iter?

TESTE G. FRUTTUOSO – Tutta la documentazione che precede questa emanazione, perché qui si parlava di iter autorizzativo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Esattamente.

TESTE G. FRUTTUOSO – E ho raccolto la documentazione che riguarda l'iter e la conclusione dell'iter.

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo, il custode giudiziario dello stabilimento Ilva sconosceva il fatto che la discarica fosse autorizzata e il 20, invece, la determina qual è?

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, vado al 20. Iter autorizzativo dell'esercizio nuove vasche, qui abbiamo due determinine, quindi il punto 10 autorizzazione all'esercizio. Anche

questa è la determinazione dirigenziale numero 39, del 6 marzo 2008.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – E la 39, sempre del 6 marzo 2008, relativa al piano di adeguamento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi ci sono entrambe le voci di questo punto 20?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ci sono entrambe le determine, esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi tre determine?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto e sono riferite all'anno che viene indicato alla voce di bilancio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene, abbiamo quasi concluso, perché siamo all'anno 2009. Allora, prendiamo per cortesia il 69, intervento 69: “Adeguamento dell'impianto di trattamento biologico delle acque derivanti dal trattamento del gas di cokeria”.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche in questo caso, secondo il custode, allo stato attuale non è nota la effettiva realizzazione. Se può indicare alla Corte ordini e fatture di questo, perché è un impianto molto importante, di cui tra l'altro - credo – abbiamo già parlato.

TESTE G. FRUTTUOSO – È un impianto importante. Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, eh, io glielo chiedo: ma questi sono tutti impianti che se uno va sul posto li vede?

TESTE G. FRUTTUOSO – E beh, queste sono delle vasche, avevo spiegato quando si trattava degli impianti di trattamento acque, sono delle grandi vasche, oltretutto ben visibili. Allora, ho trovato sia gli ordini, che cito: il 40560 e il 40561 del 2007.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sono quelli alla Ravagnan, vedo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sono della Ravagnan e della Tecnoelettra per la parte di strumentazione, di automazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Abbiamo sentito anche i testimoni in questo processo, ovviamente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Diciamo, per quanto riguarda lo spesato, abbiamo raccolto le fatture, io sto facendo vedere quello che si troverà nella cartella allegata.

AVVOCATO S. LOJACONO – E sono nell'anno di competenza 2009.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sono nell'anno 2009.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Passiamo all'anno 2010 Velocemente. Poi, magari, quando finiamo questi ultimi due anni – Presidente - le chiedo una piccolissima pausa per tirare il fiato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, l'anno 2010, abbiamo un altro caso eclatante a nostro avviso, è il punto 13: “Nuove macchine caricatori Smokeless con adeguamento piano e

bocchette di carica alle Batterie 9 e 10”.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lasciamo stare tutti i commenti che abbiamo già fatto per il caso analogo, identico precedente e se può dar conto alla Corte dell’esito del suo accertamento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Quindi vado direttamente. Cioè, ho rinvenuto... Però c’era un attimo... Il 13.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, il 13. Allora, innanzitutto vorrei ordini e fatture.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, qui c’è qualcosa di diverso.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, scusi, ha fatto bene a dirmelo. Allora cerco di evidenziarlo con la mia domanda. Allora, qui c’è una cosa in più. Questo intervento, che riguarda appunto le Smokeless delle Batterie 9 e 10, il custode giudiziario nel momento in cui indica gli elementi da cui avrebbe desunto la mancata attuazione di questo intervento, cita il fatto che a suo avviso, in data 13 agosto 2012, Ilva propone la realizzazione di tali interventi ai custodi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ecco, quindi proietto ora...

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, il ragionamento del custode è evidente, dice: “Ma come, se me lo propongono nel 2012, come è possibile che lo abbiano fatto nel 2010?”. Questo è il ragionamento. Ma è proprio vero che è stato proposto al custode questo intervento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente no. In realtà, anche questo... ho estratto il piano proposto ai custodi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lo sta proiettando.

TESTE G. FRUTTUOSO – Che sto proiettando in questo momento, questo è uno stralcio, poi c’è anche la versione integrale, l’ho presa dall’allegato 5 alla nota dei custodi, quindi con la nota che porta all’allegato 1 che stiamo commentando.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, è un documento dello stesso custode, non so se ci spieghiamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – È lo stesso documento del custode. In realtà, l’adozione di nuove macchine caricatori, mentre alla voce 13 la custode sostiene che Ilva abbia proposto l’intervento ai custodi, in realtà nella proposta questi interventi risultano tra quelli già realizzati. Cioè, nel piano di interventi che fu proposto ai custodi, Ilva aveva prodotto un documento in cui distingueva tra interventi già realizzati e interventi da realizzare. Questo intervento: “Adozione di nuove macchine caricatori con adeguamento piano e bocchette di carica Batteria 3/10” sta tra gli interventi realizzati.

AVVOCATO S. LOJACONO – E questo è un documento mandato da Ilva al custode.

TESTE G. FRUTTUOSO – Da Ilva al custode.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che poi è lo stesso custode che nella colonna di destra di questo allegato 1 dice che non sarebbe stato effettuato perché gli era stato proposto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Andiamo avanti. Siccome poi a Milano ci volevano fare un processo su questo documento. Adesso andiamo all'intervento 14, del 2010: "Miglioramento sistema di captazione e depolverazione della stockhouse dell'AFO 5". Vorrei che lei facesse vedere, anche rispetto a questo intervento, il fatto che il custode nella colonna di destra pone lo stesso tema posto per l'intervento. Cioè, dice che non sarebbe stato attuato perché in data 13 agosto 2012 l'Ilva avrebbe proposto questo intervento al custode. Può far vedere alla Corte se è vero questo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche in questo caso si tratta di un errore, perché quell'intervento, di cui si sta parlando, miglioramento sistema di captazione depolverazione Stockhouse AFO 5, risulta codificato all'interno del documento fornito al custode come AF1, miglioramento sistema di captazione depolverazione Stockhouse AFO 4/5 e risulta tra gli interventi realizzati. Cioè, viene notificato ad agosto alla custode che quello è un intervento realizzato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Già realizzato?

TESTE G. FRUTTUOSO – Già realizzato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene. La stessa cosa per l'intervento 16, del 2010. Intervento 16 del 2010: "Adozione di sistemi di irroramento a bordo delle macchine di ripresa". Il custode dice che risulterebbe non attuato, perché in data 13 agosto 2012 l'Ilva lo avrebbe proposto al custode. Le risulta vero questo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sto proiettando anche qui la pagina presa dall'allegato 5 alla nota dei custodi, in cui faccio vedere che questo risulta, intervento SM1, che viene riferito in quel documento come interventi realizzati.

AVVOCATO S. LOJACONO – Concludiamo con l'anno 2011, anche questo la Corte ormai è in grado da sola, credo che anche se non ci fosse lei, con tutto il rispetto, non sarebbe significativo. Nell'anno 2011, l'intervento 25, a bilancio si dice: "Interventi per ambientalizzazione emissioni PCDD PCDF".

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi, passando oltre, dai documenti si capisce che è l'applicazione della tecnologia del carbone attivo, di cui la Corte ormai, o carbone di lignite, di cui ha già sentito parlare tante volte. Ci dice le prove che ha trovato di effettuazione di questa attività e la sua corretta allocazione nel bilancio 2011?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, in questo caso, al di là degli altri commenti, mi sono concentrato sul fatto: "Non sono specificati interventi eseguiti nel 2011". Quindi questo nella nota

della custode. Qui, invece, ho rinvenuto sia gli ordini del nuovo impianto di iniezione del carbone, sia le relative fatture eseguite nell'anno 2011.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi esattamente nell'anno di competenza?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – E la tematica, diciamo, della...

TESTE G. FRUTTUOSO – È quella dei carboni attivi.

AVVOCATO S. LOJACONO – ...dell'utilizzo del carbone attivo era una tematica dal punto di vista ambientale assolutamente fondamentale.

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente fondamentale, sviluppata in coordinamento con tutte le autorità in quel momento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, faccio una domanda di chiusura, siccome non li abbiamo potuti trattati tutti e 115 per ragioni evidenti, le chiedo se in tutti gli altri casi che lei ha considerato e per cui ha allegato la relativa documentazione in questa cartella che poi verrà prodotta, ha tratto le medesime conclusioni di effettiva realizzazione e di presenza di fatture nell'anno di competenza, oppure di documentazione pubblica, che fosse della Regione, dell'ARPA, del Comune, della Provincia, del Corpo Forestale, di tutte le attività via via competenti, che le hanno dato contezza del fatto che con riferimento agli interventi da lei visti e trattati e per cui poi ha allegato la relativa documentazione questi fossero stati effettivamente realizzati e che, rispetto ad essi, vi fossero fatture anche nell'anno in cui erano stati indicati nei relativi bilanci.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, la documentazione ha consentito di riferire univocamente i documenti che ho rinvenuto a quel determinato intervento e gli elementi contabili che ho rinvenuto consentono, cioè danno contezza dell'anno in cui quell'intervento veniva indicato nella voce di bilancio.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, diciamo, per concludere, questo allegato 1 prodotto alla Guardia di Finanza dal custode lei è stato in grado di contraddirlo sostanzialmente in modo radicale?

TESTE G. FRUTTUOSO – Totale direi. Più che radicale, direi totale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Possiamo avere quei cinque minuti?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, facciamo una breve pausa.

Il processo viene sospeso alle ore 12:34 e riprende alle ore 13:01.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire. Prego, Avvocato Lojacono.

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie, Presidente. Allora, Ingegnere, abbiamo parlato prima di una tipologia di documentazione che è rappresentata dagli atti di intesa stipulati –

diciamo così – tra l’Ilva da una parte e una serie di soggetti dall’altra. Questi soggetti erano in particolare la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, il Comune di Statte, le organizzazioni sindacali e poi negli atti relativi si precisa che alla maggior parte di questi atti partecipavano in presenza anche il Prefetto di Taranto – cosa che è anche importante per noi – con il supporto dei rappresentanti dell’ARPA Puglia e dell’A.S.L. di Taranto. Le chiedo, con una risposta riassuntiva, se lei questi atti di intesa, a partire dal primo atto di intesa, che se non ricordo male era del gennaio del 2003, ne ha preso cognizione, li ha esaminati, li ha considerati e se poi ha conosciuto, analizzato e considerato anche quell’altra tipologia di documenti, che erano i verbali di sopralluogo dell’ARPA diretti a verificare l’adempimento degli impegni assunti dalle parti in questi atti di intesa e se – e concludo la domanda – considerato il complesso di questa documentazione, quindi atti di intesa e verbali di sopralluogo dell’ARPA, può dare alla Corte una sua valutazione con riferimento al rispetto – a noi interessa in particolare da parte di Ilva – degli impegni assunti via via nei diversi atti di intesa. Quindi come valutazione generale, ovviamente, complessiva.

TESTE G. FRUTTUOSO – Più che come valutazione, diciamo come presa d’atto, cioè andando a vedere...

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, verifica diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, come verifica di quelli che erano di volta in volta gli oggetti degli impegni che venivano concordati a seguito dei confronti che ci sono stati sulle varie tematiche, che riguardavano in particolare l’esecuzione con determinate priorità degli interventi nello stabilimento, nella linea di continuità che parte dal 2003 e poi si sviluppa fino ad accompagnare all’allargamento dello scenario, anche alla chiamata in causa di quelle che sono le autorità nazionali, quello che ho potuto vedere è che c’è una continuità e una rispondenza rispetto agli impegni, anche come programma complessivo che era stato definito di questo piano di intervento. Il fatto che fosse affiancato da organi tecnici e non soltanto a livello politico in questi atti di intesa, abbiamo visto anche, quello depono... Ho proiettato oggi un verbale che era del 2008, scritto a mano. Questo – consentitimi di dire – dà contezza della operatività di quei sopralluoghi, mirati effettivamente ad andare ad accertare, più che poi riportare in sedi politiche, determinate conclusioni. La verifica che ho potuto fare da parte mia, la constatazione più che verifica, è di questa continuità, rispondenza e anche dal punto di vista temporale, con qualche distinguo che potrebbe essere fatto per condizioni interne ed esterne su aspetti di dettaglio particolari, però c’è una continuità e una piena rispondenza di tutto il piano che era stato predisposto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Poi ognuno di noi, ovviamente, potrà constatarlo sui

documenti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO - Passiamo adesso a un tema diverso, sto concludendo tutte le cose ho bisogno di chiarire. Il tema, su cui le chiedo il suo contributo, è il tema delle accudienze, di cui lei ha già parlato, che riguardano la condizione e il mantenimento in buono stato, in stato ottimale, dei refrattari dei forni a coke. In particolare, mi interessa un aspetto che attiene alle tempistiche e a un eventuale – se esiste – ciclicità di una certa tipologia di interventi. Quello che volevo capire io e volevo che lei spiegasse alla Corte è se con riguardo a questa attività, che riguarda i refrattari dei forni a coke, lei ci può dare degli elementi con riguardo alla periodicità/tempistica di questi interventi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, in precedenti udienze ho avuto modo di porre all'attenzione della Corte un aspetto che, anche quando si parla di refrattari, dipende dal contesto in cui si opera con i refrattari. Avevo spiegato, per esempio, che ci sono dei refrattari dove c'è proprio un'usura, un consumo, tipo i refrattari all'interno delle siviere, delle paiole, laddove questi vengono direttamente a contatto con il metallo liquido e quindi c'è proprio ad ogni colata, ogni volta che io utilizzo quel determinato componente viene abrasa proprio una parte di refrattario. Tant'è che lì hanno una vita, quindi a quel punto c'è la ciclicità.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei in quel caso ha fatto l'esempio come del pneumatico.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – A tot chilometri, tot usura.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – In quei casi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ecco, nel caso dei refrattari della cokeria non è così, nel senso che non c'è un'azione di consumo predeterminato e allora diventa abbastanza... Non so, dire difficile significa allora che potrebbe essere possibile che è difficile da farlo, direi che non è assolutamente programmabile una cosa di questo tipo. Però qual è l'atteggiamento, il comportamento che c'è in una situazione riferibile a queste condizioni? È quella che sicuramente, un po' quello che succede anche in altre branche parallele dell'ingegneria, giusto per dare un elemento penso agli apparecchi di sollevamento. Gli apparecchi di sollevamento, perché quelli sono soggetti, hanno una vita, hanno un affaticamento, perché una delle componenti che li caratterizza, al di là delle capacità di resistere, è quello della fatica e cioè delle sollecitazioni ripetute che possono ingenerare dei meccanismi di danneggiamento nelle stesse strutture. Allora che cosa succede per esempio lì? Che un apparecchio nuovo, che viene immesso sul mercato, vedo già le norme di manutenzione, danno già una vita, come dire che non è la

vita utile e basta, è una vita oltre la quale sono i dieci anni, dopo dieci anni dice: “Per i primi dieci anni la prima verifica di questo tipo la fai a dieci anni e poi dopo, sulla base di quello che succede, la fai con una frequenza anche diversa”. Cioè, si distingue quella che è la gestione della manutenzione e l'accudienza da un componente nuovo, con partenza oggi, rispetto a quella che è poi l'accudienza che ne consegue.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi, se ho capito bene Ingegnere, l'esempio che lei sta facendo adesso sui mezzi di sollevamento e che poi vedremo se può essere ribaltato – passatemi il termine - sul tema dei refrattari delle cokerie, è che rispetto a un componente nuovo o completamente rifatto c'è un tempo, che nel caso degli impianti di sollevamento lei ha detto per esempio che sono dieci anni, per cui già in ipotesi non si deve compiere nessun tipo di attività perché la prima revisione è prevista dopo dieci anni.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi c'è una sorta di inerzia, un tempo di inerzia, per cui rispetto al componente nuovo completamente rifatto c'è un certo tempo, per cui non ha bisogno da specifiche tecniche di interventi. Questo è un po' il concetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Concetto questo che non significa ovviamente che durante quel periodo non sia...

AVVOCATO S. LOJACONO – Lo si abbandoni.

TESTE G. FRUTTUOSO - Cioè, la parte di controllo viene fatta, ma questo anche nelle stesse automobili, vengono immatricolate, la prima immatricolazione la fai dopo quattro anni e poi la fai ogni due anni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO - Cioè, è abbastanza comune poter definire - come dire - che a valle di una immatricolazione, a valle dell'utilizzo di un componente nuovo ci sia un primo periodo e questo è meno probabile che ci sia necessità di una accudienza specifica.

AVVOCATO S. LOJACONO – Per rendere la cosa a questo punto semplice e fruibile anche per il nostro processo, con riferimento al refrattario dei forni a coke, questo tempo di inerzia rispetto al componente nuovo completamente rifatto, più o meno quanti anni possiamo dire che sia? Cioè, da quando io ho il forno nuovo completamente rifatto, quanti anni passano prima che si pensi che può cominciare ad avere bisogno delle accudienze?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ripeto, con la precisazione fatta prima e cioè che comunque vai a valutare i sorvegli, mettiamolo così, ma questi sono dei tempi dell'ordine di 7/10 anni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi un forno nuovo, completamente rifatto, per 7/8/10 anni ha questo tempo di inerzia e poi dovrebbero cominciare le accudienze?

TESTE G. FRUTTUOSO – Le accudienze più significative. Questo è il tema.

AVVOCATO S. LOJACONO – Va bene. Passiamo a un altro argomento. Allora, il tema che trattiamo adesso è il tema della misurazione della diossina negli effluenti, a noi interessa in particolare negli effluenti del Camino E312, con una specificazione. Non il tema generale della misurazione, ma del momento in cui si è cominciato a misurare questo componente negli effluenti del Camino E312. Perché la Corte ricorderà che è stato tema a volte anche di domande, di interrogativi che si è posto il Pubblico Ministero con alcune testimoni che abbiamo sentito, il tema di questo processo è che l'ARPA ha cominciato a misurare la diossina negli effluenti del Camino E312, lo ricorderà bene la Corte, nel primo semestre del 2007. Quindi, ad alcuni testimoni lo stesso Pubblico Ministero ha chiesto e ha voluto capire per quali ragioni l'inizio della misurazione di questo componente, cioè la diossina negli effluenti dell'E312 fosse cominciato in quel momento, cioè nella prima parte dell'anno 2007. Allora, io vorrei che l'Ingegnere Fruttuoso fornisse alla Corte degli elementi ovviamente di natura tecnica e anche in base poi a quella che è stata la sua esperienza, perché sappiamo che ha lavorato 30 anni nel settore degli impianti siderurgici, anche a ciclo integrale, in cui ovviamente questa tematica avrà più volte affrontato, che desse alla Corte degli elementi per comprendere, per capire per quale ragione questo è stato il momento in cui si è cominciata a misurare la diossina negli effluenti dell'E312, dando anche dei riferimenti normativi che ci possono aiutare in questo ragionamento. Magari proiettandoli anche.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Perché questo...

AVVOCATO S. LOJACONO – Questa è una domanda un po' complessa, ma poi la risposta penso che sarà in realtà ben comprensibile.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, va premesso che dal punto di vista... Lo vedo ora da impiantista, dal punto di vista impiantistico, nel momento in cui stiamo parlando di prestazioni ambientali, abbiamo detto che un impianto deve rispettare – quando parliamo di limiti – i limiti che vengono imposti, ma poi, oltre ai limiti imposti, sottende un altro concetto, che si devono rispettare tutti i limiti di legge, anche se io quelli non li ho espressamente scritti all'interno di una autorizzazione, si dà per scontato. Cioè, non è che la non considerazione di un limite all'interno di un'autorizzazione significa che per quei parametri che non sono indicati non ci sono limiti. Non è così, valgono i limiti di legge.

AVVOCATO S. LOJACONO – In quel caso valgono i limiti di legge.

TESTE G. FRUTTUOSO – Valgono i limiti di legge. Quindi la differenza è proprio questa: che ci sono dei limiti di legge e ci sono poi dei limiti, delle prescrizioni delle autorizzazioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Bene, per quanto riguarda il tema delle diossine, nello specifico il

tema diossine.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi parliamo di diossine in impianti di agglomerazione.

TESTE G. FRUTTUOSO – In impianti di agglomerazione. Quindi noi dobbiamo parlare di diossine in generale e di diossine in impianti di agglomerazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Proprio perché, dal punto di vista normativo, parlo del normativo tecnico, il riferimento... Prendo un attimo il...

AVVOCATO S. LOJACONO - Prendiamo il riferimento normativo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Ora cerco di essere abbastanza... Il riferimento tecnico normativo e qui prendo come riferimento tecnico normativo quello... Perché abbiamo due epoche, due periodi che dobbiamo considerare, quello antecedente e quello successivo alla emanazione del Testo Unico Ambientale nel 2006. Quindi, il precedente riferimento normativo era quello del Decreto Ministeriale 12 luglio 1990, che a fronte di quella che era la regolamentazione introdotta con il DPR 203/88 fissa i valori limite per il contenimento delle emissioni inquinanti e degli impianti industriali. È importante, lo dico come progettista, a questo punto vedere come sono configurati questi limiti e la prima cosa che emerge è che vengono fissati all'interno del DM 12 luglio 1990 due allegati, l'allegato 1 e allegato 2. Allegato 1: valori di emissione generali, cioè per tipologia di inquinanti, inquinante per inquinante, vengono fissati i valori limiti da rispettare per tipologia da inquinante. Poi, accanto a questo, c'è un allegato 2: valori di emissione per specifiche tipologie di impianti, dove - ora lo vedremo nel caso specifico - per determinate tipologie di impianti, tra cui c'è anche l'impianto di agglomerazione, al di là di quelli che sono i limiti fissati in termini generali nell'allegato 1, vengono fissati dei limiti particolari. Quindi, io che sono progettista devo guardare, siccome il compendio di tutti i valori che possono venire da una pletora di impianti sono numerosissimi, anche per potermi concentrare su quali limiti devo applicare devo riferirmi a seconda dei casi, se già il mio impianto è tra quello che sono nell'allegato 2, quello diventa il riferimento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso andiamo a vedere quindi l'allegato 2.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, partiamo dall'allegato 2. Eccolo qui, l'allegato 2, si legge male, però è questo quello che dà la Gazzetta Ufficiale. Nell'allegato 2, alla voce 15 dell'allegato 2 c'è: "Impianti per l'agglomerazione del minerale di ferro" e fa proprio parte di quel gruppo di impianti presi a riferimento per quanto concerne la produzione della ghisa e dell'acciaio. Grandezze di riferimento, poi vengono dati come limiti specifici a questo punto, i limiti vengono fissati, sono da intendersi, laddove c'è un impianto che rientra nell'allegato 2 i limiti intanto partono da questi come limiti di

legge, per quello che non è normato qua dentro vale invece l'allegato 1. Quindi qui vengono fissati i limiti per le polveri, poi vengono fissati i limiti per gli ossidi di azoto (poi magari lo vedremo dopo, perché questo stesso articolato è stato mantenuto nel Decreto Legislativo 152) e poi ci sono quelli che sono gli inquinanti di cui all'allegato 1.2: "Valori di emissione sono pari a valori massimi riscontrati nell'allegato". Quindi, già anticipo, qua si parla di polveri, ossidi di azoto che sono espressamente con dei numeri indicati qua dentro. Per quanto riguarda invece gli inquinanti di cui all'allegato 1 e quindi sono gli altri inquinanti, gli altri inquinanti, altre sostanze, tra cui rientrano anche le diossine, rimanda alla tabella che sta nell'allegato 1. Nell'allegato 1, per quanto riguarda questa fattispecie, riporta che quelle per quanto riguarda i limiti da rispettare sono, se il flusso rimasto è uguale o superiore a 0,02 grammi ora, sono 0,01 nanogrammi su metrocubo. Questa classe 1 è proprio la classe che è attribuita alle diossine. Quindi, in questo modo si vede che per quanto riguarda le diossine il valore di riferimento che è da assumere come limite è questo 0,01 nanogrammi su metro cubo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi si vedono due cose, Ingegnere.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Così chiudiamo questo passaggio. Da un lato, che nell'allegato 2 la diossina non è ricompresa negli inquinanti specifici, che sono invece polveri e ossidi di azoto. Questa è la prima cosa che si vede. Non sono specifici dell'agglomerazione. E poi si vede che in forza del richiamo all'allegato 1 il limite è quello di legge che lei ha detto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Okay? Quindi questi sono i primi due dati che evidenzia l'esame di questa normativa. Poi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo stesso approccio viene mantenuto nel Decreto Legislativo 152, dove si ritrova nuovamente questa articolazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi questo è importante, scusi Ingegnere. Lo stesso - chiamiamolo - assetto normativo che trovavamo nel luglio del 1990, lo troviamo nel Testo Unico e cioè nella 152 del 2006.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Come assetto. Cioè, il tema diossina agglomerazione viene trattato nel medesimo modo, col medesimo assetto. Okay?

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi anche qui troviamo regolamentate le polveri, specificamente, regolamentati gli ossidi di azoto e per quanto riguarda gli inquinanti di cui alla parte 2, paragrafo 2, cioè stiamo parlando di valori di emissione, sono pari ai valori massimi previsti nella parte 2, paragrafo 2. Cioè, dice, tutto quello che è contemplato: "Prendi

quei valori...”

AVVOCATO S. LOJACONO – Stesso e identico.

TESTE G. FRUTTUOSO – Stesso approccio e stessa configurazione, dove i valori sono lo 0,01 milligrammi su normal metro cubo. Quindi questo è.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso, perché la Corte comprenda bene il seguito del ragionamento, dobbiamo dare un elemento con riferimento a questo limite. In questo ci aiuta la stessa ARPA Puglia.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, perché questo limite, per quanto riguarda le diossine, che è espresso come vediamo in tal quale, quindi questa è una specificità. Mentre gli attuali limiti li abbiamo visti essere espressi in indici di tossicità equivalente, qui viene riferito in tal quale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi quello 0,01 è tal quale?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ed è uno 0,01 milligrammi su normal metro cubo, che sono 10 microgrammi su normal metro cubo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

TESTE G. FRUTTUOSO - Quindi stiamo parlando non di nanogrammi, ma stiamo parlando di microgrammi. Fattore mille volte superiore.

AVVOCATO S. LOJACONO – E in che cosa ci aiuta e come ci aiuta l'ARPA - adesso lo facciamo vedere - nel nostro ragionamento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Questo è un documento ripreso, un estratto del documento dell'ARPA sulla campagna di monitoraggio che aveva seguito dall'11 al 16 di giugno del 2007.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che è proprio quella famosa prima campagna sulle diossine dell'AGL/2.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Dove c'è un'osservazione dell'ARPA, in ragione di quello che è il limite normativo, quindi osserva che: “Anche considerando che il contenuto di diossine tossiche sia limitato a un centesimo del totale”, nella realtà avrebbe con il valore, la soglia trasportata in indice di tossicità equivalente sarebbe stata uguale a 100 nanogrammi indice di tossicità equivalente su normal metro cubo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi Ingegnere, così lo capiamo bene, in questa relazione ARPA – quando io dico che ci aiuta - ci dà un dato di trasformazione sostanzialmente di quel limite di legge che noi troviamo in quei due provvedimenti normativi, cioè 0,01 milligrammi tal quale, equivalgono – per quello che ci dice la stessa ARPA – a 100 milligrammi....

TESTE G. FRUTTUOSO – Nanogrammi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Nanogrammi in tossicità equivalente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, questo per avere in mente i numeri.

AVVOCATO S. LOJACONO – Esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO - Tanto per avere un'idea, poi ci ricordiamo che il primo limite che fu posto era 2,5 della Regione Puglia, poi a 0,4. Però l'osservazione è che in quel momento, questa è un'analisi retroattiva che fa l'ARPA in questo documento come considerazione, dice: "Va be', il limite di legge che c'è – e c'era ancora in quel momento – pur espresso in tal quale sarebbe equivalente a 100 nanogrammi".

AVVOCATO S. LOJACONO – 100 nanogrammi di tossicità equivalente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Di tossicità equivalente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.

TESTE G. FRUTTUOSO - Questo ci serve soltanto per capire, noi abbiamo un limite di legge e stiamo cercando di capire un altro elemento. Allora...

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso, quello che dobbiamo capire, così diventa chiaro, perché noi dobbiamo come riportare indietro l'orologio del tempo. Noi dobbiamo indagare e comprendere il comportamento di un gestore e dell'ARPA stessa, perché abbiamo detto, l'inizio della mia domanda è: per quale ragione l'ARPA soltanto nel primo semestre del 2007 ha misurato la diossina al Camino E312 dell'Ilva? Allora, la domanda è, che io faccio all'Ingegnere, portando indietro l'orologio del tempo e avendo capito qual era il limite in quel momento, cioè i 100 nanogrammi di tossicità equivalente, la letteratura tecnica del settore e quindi le conoscenze del settore, cosa dicevano con riferimento alla – chiamiamola così – produzione di diossina negli impianti di agglomerazione che operavano non solo in Italia ma in tutto il mondo? Cioè, che dati di riferimento ci davano? E se può anche proiettarlo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Allora, eccolo qui.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusate, è un po' macchinoso, ma poi ci si arriva.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, perché il concetto è questo: in realtà, come ho detto prima, ho dei limiti, anche se non espressi, so che li devo rispettare. Il fatto che sappia che li devo rispettare, significa, vado a misurare per vedere quanto sono lontano. Ma se sono molto lontano, non vado a fare delle misure. Ecco, il concetto è questo, quello che voglio dire. Allora, da una parte la stessa ARPA dice lì che quel numero significava avere un limite di 100 nanogrammi su indice di tossicità equivalente. La letteratura diffusa, quindi questa è una letteratura dell'EPA, fissava...

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi questa è l'EPA, è l'ente per la produzione ambientale americana?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. In un documento molto articolato sulle diossine fissa tra 3 e 10 il contenuto, la concentrazione in nanogrammi indice di tossicità equivalente le

concentrazioni degli impianti di agglomerazione, questo era uno studio fatto in Germania con assetti produttivi con elettrofiltri e così via.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi, io volgarizzo, sostanzialmente la letteratura scientifica e quella tecnica più accreditata diceva: “Gli impianti di agglomerazione in giro per il mondo nei loro effluenti hanno da 3 a 10 nanogrammi tossicità equivalente di diossina”. Questo la dato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – E noi in Italia in quel momento avevamo 100 come limite, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi lei sta dicendo: il gestore non aveva bisogno – e neanche l’ARPA da un certo punto di vista – o non sentiva l’esigenza di fare quelle misurazioni perché da letteratura si era lontanissimi dal limite di legge. Questo è il concetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Il concetto è questo, che rimane anche nell’attuale definizione dei piani di monitoraggio e controllo, laddove gli inquinanti sono palesemente inferiori a quelli che sono i limiti di legge, non viene imposto di andarli a misurare. Questo è un po’ il tema, ma proprio perché magari... Non magari, laddove ci sono queste evidenze. In questo caso... Ecco perché anche quel documento dell’ARPA tutto sommato dice che con quel limite non c’è neanche di andare a verificare, è una verifica inutile. Questo era un po’.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Io qui vorrei fissare un altro elemento che mi sembra importante, perché noi dobbiamo considerare i fatti per quando si sono verificati, non ex post. Allora, se torniamo con questo famoso orologio indietro nel tempo, siccome lei ha detto che ha considerato tutti gli atti di intesa significativi o, comunque, che sono stati stipulati in questa vicenda.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo se ve n’è uno in cui questo tema della misurazione della diossina viene affrontato e che data ha? Cioè, per capire se effettivamente a un certo punto ci si è posti il problema e ce lo si è posti nella trasparenza di un atto di intesa, non nelle scelte fatte un giorno per l’altro dal gestore o da parte dell’ARPA. Cioè, se è un tema che a un certo punto è andato all’ordine del giorno e se è andato all’ordine del giorno in un atto di intesa.

TESTE G. FRUTTUOSO – È andato in un atto di intesa, ora se ricordo bene stiamo parlando del 2006.

AVVOCATO S. LOJACONO – Esatto, la fine del 2006. Non a caso, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Stiamo parlando in particolare dell'atto di intesa del 23 ottobre del 2006. Dovrebbe stare nella cartella...

TESTE G. FRUTTUOSO – Eccolo qui, è il quarto atto d'intesa integrativo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Se andiamo alla pagina – l'aiuto – 5, prima di “si conviene quanto segue”.

TESTE G. FRUTTUOSO – Eccolo qui. “L'Ilva si impegna a comunicare entro il 31 ottobre 2006 il soggetto che opererà nella rilevazione delle eventuali presenze...”

AVVOCATO S. LOJACONO – Dell'eventuale presenza.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Quindi questo era il sentimento che c'era in quel momento. “...di diossine o furani nei fumi dell'impianto di agglomerazione da completarsi entro il 31 maggio del 2007”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cosa che poi è avvenuta esattamente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché abbiamo visto che l'ARPA ha cominciato a rilevarla in contraddittorio con l'Ilva e infatti la relazione è del giugno 2007.

TESTE G. FRUTTUOSO – È corretto, è così.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, qua quando si scriveva: “A questo punto mettiamo in campo per la prima volta la misurazione di questa componente”, si parla ancora alla presenza dell'ARPA, perché sappiamo che questo atto di intesa basta vederlo all'inizio, era fatto con il supporto dei rappresentanti dell'ARPA, si parla ancora di eventuale presenza di questa componente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Eventuale nel senso, ovviamente, quando.

AVVOCATO S. LOJACONO – È significativa.

TESTE G. FRUTTUOSO – È significativa e così via. Quindi questo era il tema.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi questo è quello che lei ha definito il sentimento dell'epoca, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Rispetto alla misurazione della diossina nell'agglomerato, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Così credo che abbiamo spiegato per quale ragione si è cominciato in allora. Vorrei concludere questo tema piuttosto importante. Lei si è... Sappiamo che poi si è passati da limiti di legge a limiti invece diversi stabiliti dalle Regioni.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sappiamo nella nostra vicenda che a un certo punto c'è stato un

limite di legge posto dalla Regione Puglia, in altri casi vi sono stati dei limiti di legge posti da altre regioni. Siccome questo è un dato piuttosto importante, credo, abbiamo sentito in questo processo che la Regione Friuli Venezia Giulia è stata abbastanza propositiva in questo senso e aveva stabilito in una determinata epoca un limite, che era a un limite di 0,4. Sbaglio?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, la dovrei però... Ora che me l'ha detto, ma nella modalità in cui mi è arrivata, la Regione Puglia lo fissa con una legge regionale. Cosa voglio dire? Lo fissa con una legge che vale per tutti, ora indipendentemente da tutto viene fissata una norma regionale restrittiva.

AVVOCATO S. LOJACONO – Il Friuli invece cosa fa?

TESTE G. FRUTTUOSO – Nel caso della Regione Friuli non si è trattato di una legge regionale, si è trattato di un valore attribuito in una autorizzazione specifica.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi per un determinato stabilimento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Che, quindi, è specifica di quella emissione particolare. È diverso.

AVVOCATO S. LOJACONO – È diverso.

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché ci sono delle valutazioni di contesto e di merito che riguardano esattamente quell'impianto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo è molto importante, perché questo limite 0,4 è stato più volte evocato ed utilizzato anche nei ragionamenti del Pubblico Ministero, come sapete.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che attività, lo sa dire?

TESTE G. FRUTTUOSO – È la stessa attività. Mentre il limite della legge regionale vale non per un determinato soggetto, è una norma, in questo caso non c'è stata nella Regione Friuli Venezia Giulia un analogo di quella norma di carattere generale, è stato imposto nell'autorizzazione integrata ambientale, anzi non era neanche ancora una autorizzazione integrata ambientale, nell'autorizzazione alle emissioni di un impianto di agglomerazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Di uno specifico impianto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Di uno specifico impianto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di uno specifico impianto, però simile, sempre di agglomerazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sempre siderurgico.

TESTE G. FRUTTUOSO – È un siderurgico, però oggetto dell'istruttoria che ha portato a determinare quella necessità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è chiaro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi non c'era una norma.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, questo è importantissimo. A questo punto arriviamo al

passaggio. Allora, questo limite - così come l'ha definito molto meglio di quanto abbia fatto io - di 0,4 a quale soggetto era stato imposto? Se lo può dire.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, è un atto pubblico.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, se lo può dire nel senso...

TESTE G. FRUTTUOSO – Sicuramente allo stabilimento di Servola, della Lucchini, a Trieste, all'impianto di agglomerazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che lei seguiva anche, mi pare, come consulente?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso vorrei che lei, gentilmente, facesse vedere alla Corte una foto aerea dello stabilimento di Servola di Trieste, descrivendola e riferendo alla Corte le sue considerazioni rispetto a quel limite in relazione a quella situazione. Stiamo vedendo una foto di Servola.

TESTE G. FRUTTUOSO – È una foto dall'alto, di una parte dello... No, stavo cercando...

AVVOCATO S. LOJACONO – Di ingrandirla.

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché sennò potrei vedere anche a vederlo oggi con Google, potrei fare la prova per far veloce.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, lo faccia da lì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Faccio da qui.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì.

TESTE G. FRUTTUOSO - Perfetto.

AVVOCATO S. LOJACONO - Ci fidiamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, il tema è questo: questo è lo stabilimento siderurgico, nel quale è possibile... Eccolo qui. L'impianto di agglomerazione è questo, questo è l'edificio dell'impianto di agglomerazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – È quello che per noi sarebbe l'AGL/2, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, ovviamente molto più piccolo. Qui c'è un impianto di abbattimento, è un impianto di abbattimento delle polveri ad umido, il camino ora lo allargo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei ha indicato con una freccia gialla il camino che è in corrispondenza della punta della freccia.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, è questo qui. Questo che vediamo... Cerco di allargarlo. Questo è il camino.

AVVOCATO S. LOJACONO – Può riferire alla Corte quanto è alto quel camino?

TESTE G. FRUTTUOSO – È alto meno di 30 metri.

AVVOCATO S. LOJACONO – Meno di 30 metri, quindi è alto sei o sette volte meno dell'E312 dell'Ilva, che è 210 metri, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso vediamo dov'è il quartiere di Servola.

TESTE G. FRUTTUOSO – Il quartiere di Servola è questo, non è in pianura, questa è una collinetta, che arriva fino a circa 100 metri. Ve lo dico come ordine di grandezza. Qui c'è una sopraelevata e siamo ad una distanza di meno di 200 metri.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, il quartiere di Servola sta a meno di 200 metri dalla bocca di un camino alto poco più di 30 metri e sta in una posizione sopraelevata, quindi sta sopra la bocca di quel camino, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Il quartiere è ad una quota superiore.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi la volgarità dell'espressione, sostanzialmente il camino spara su Servola.

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, emette su Servola, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Spara su Servola no.

AVVOCATO S. LOJACONO – Emette su Servola, diciamo. Sul quartiere di Servola.

TESTE G. FRUTTUOSO – Nel senso che la dispersione del camino, anche con il (*parola incomprensibile*) e così via, è tale da realizzarsi ad una quota che è la stessa alla quale si trova insediato il quartiere.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, sostanzialmente, il pinnacolo di quel camino attinge – mi esprimo in modo un po' più corretto – il quartiere di Servola. Questo è il concetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Queste sono le valutazioni in istruttoria che hanno portato, al di là di quelle che erano le leggi, ecco anche in assenza di una legge regionale della Regione Friuli, ha portato proprio ad una valutazione del caso per caso. Quindi, giustificato quel valore sulla base...

AVVOCATO S. LOJACONO – A stabilire allo 0,4 di cui abbiamo parlato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quello, 0,4. Poi, 0,4 è un valore che poi prende spunto da altri ragionamenti, però viene fissato sulla base di questo, non di una legge regionale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei questo – e concludo – lo dice perché - vorrei anche legittimare anche da questo punto di vista la sua considerazione - ha vissuto quella situazione, quindi anche tutta quella pratica, procedura, istruttoria anche come consulente dell'azienda.

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – In quel caso, quindi, conosce le ragioni di quello che è stato fatto dall'interno. Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. A Taranto invece, o meglio in Puglia, è stato stabilito

quel limite diverso che conosciamo, di 1 se non ricordo male, limite che lei ci ha già detto poi è stato trapiantato correttamente dall'Ilva, cioè l'Ilva l'ha poi rispettato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. A Taranto sono stati fissati degli step da parte della Regione, c'è stato prima un 2 e mezzo, 2,5 nanogrammi, per poi passare al 400.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, in tutti i momenti in cui sono stati fissati i diversi limiti, poi l'Ilva li ha raggiunti, diciamo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, passiamo velocemente ad un altro tema. Allora, il tema nuovo è il BREF. Abbiamo sentito parlare in questo processo del fatto che vi siano state delle diverse versioni, o meglio revisioni del BREF, mi pare che nel processo si sia parlato di sei/sette diverse revisioni del BREF, le chiedo se lei mi conferma questo dato, cioè che il BREF ha subito nel tempo diverse revisioni prima di essere adottato nella sua versione definitiva, quindi se mi conferma questo dato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, con la precisazione che poi la versione definitiva io la intendo anche, è da intendersi anche quella successiva all'adozione delle BAT Conclusions, che siccome è un sigillo che viene all'esterno di quello che è il lavoro tecnico, è chiaro che... Tant'è che c'è stata poi una revisione finale, una edizione finale che va nel 2013, a seguito delle BAT Conclusions emanate nel 2012.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. La domanda successiva è se da tecnico, quindi personalmente anche nella sua qualità poi di consulente delle aziende e in tutta l'attività che ci ha raccontato è ben descritto, il documento tecnico di riferimento è quello definitivo, oppure le bozze.

TESTE G. FRUTTUOSO – Credo che come ingegneri non ci comportiamo... Cioè, intanto sì, ci si comporta in questo modo, nel senso che alla fine ciò che fa riferimento nel momento in cui debbo assumere delle decisioni è il documento definitivo. Anche i DPCM vengono emanati nelle varie forme e poi quello che è importante è quello che viene detto. Quindi, se devo assumere delle decisioni, le assumo su quella che è la versione ufficiale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Adesso passiamo ad un altro argomento, questo è l'ultimo di un certo impegno, è quello che attiene ad alcuni commenti che io vorrei che lei facesse con riferimento a dei documenti che sono stati depositati dalla Difesa dell'Ingegnere Buffo, ricorderà forse la Corte che la Difesa dell'Ingegnere Buffo, in un certo momento del processo, adesso non ricordo se fosse all'esito del suo esame piuttosto che in un altro momento, ha depositato alcuni documenti che io chiederei all'Ingegnere di commentare. Chiedo scusa, ho bisogno solo di un attimo. Andiamo a prenderli. Allora, sono stati depositati in particolare all'udienza dell'11 di febbraio del

2019. Lei riesce a recuperarlo, a proiettarlo quel grafico?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che è il documento B. Allora, l'Ingegnere Fruttuoso sta proiettando sul video il documento B, prodotto dalla Difesa dell'Ingegnere Buffo, nella data che ho...

TESTE G. FRUTTUOSO – Però questo è già il grafico come l'ho fatto io.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso facciamo vedere l'operazione. Lei non ha quello...

TESTE G. FRUTTUOSO – Vado a recuperarlo. Mi serve un minuto, però.

AVVOCATO S. LOJACONO – Eccolo qua. È il foglio 7 del file.

TESTE G. FRUTTUOSO – Eccolo qui.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo documento B è stato intitolato “previsione giacenza giornaliera materie prime”. Immagino che chi l'ha prodotto, siccome sull'asse si parte dall'1 settembre 2012 e si va all'1 novembre 2012, volesse dimostrare o dare una qualche rappresentazione del decremento di questa giacenza giornaliera delle materie prime avvenuta in un periodo in cui l'Ingegnere Buffo aveva assunto il ruolo e la funzione di direttore dello stabilimento. La Corte può vedere come è stata rappresentata graficamente questa situazione. Vorrei che lei ci desse e desse alla Corte contezza. Siccome parliamo di una rappresentazione grafica, che è importante quello che si vede, quello che l'occhio vede, io vedo che nell'incrocio delle due ascisse ordinate si parte non da zero ma da 1400, Ingegnere. Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Siccome questo viene collegato poi a degli effetti di natura ambientale, diventa importante poi avere una rappresentazione significativa di quello che l'effetto ambientale determina. Allora, questo tipo di curva ingenerava a mio avviso qualche deviazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Qualche distorsione, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Qualche distorsione di percezione, diciamo. Stiamo parlando di percezione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Di percezione. Vediamo che percezione si ha se invece incrocio mettiamo, invece di 1400, come si mette normalmente lo zero? Perché uno quando deve partire da un punto, di solito si parte da zero e non da 1400.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi, questa è la rappresentazione che troviamo nel grafico, quello riportato nel documento che abbiamo visto prima. In realtà, visto che... Allora, per avere una indicazione più precisa dal punto di vista di quello che è l'effetto ambientale, di quella quantità e quindi in concreto la consistenza di quello che c'è scritto in termini di giacenza, occorre fare questo, semplicemente riportando la scala e l'asse anziché in 1400, si ha questo effetto qui. L'ho modificata ora e questo è l'effetto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lo facciamo vedere?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, riportando le cose alla loro rappresentazione vorrei definire ordinaria.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi questo è quello che è riportato come immagine.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, questo è quello che è riportato nel documento della Difesa Buffo, adesso faccia vedere alla Corte come diventa se si porta a una rappresentazione che parte da zero e non da 1400.

TESTE G. FRUTTUOSO – Eccola qui.

AVVOCATO S. LOJACONO - Esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo è per dare una contezza di quello che è l'effetto in concreto di quella misura.

AVVOCATO S. LOJACONO – Delle giacenze nel periodo della direzione Buffo. Quindi, risolto per quello che mi riguarda il problema rappresentativo di questo documento B, passiamo... Cerco di abbreviare i tempi. Nel documento invece C, siamo nel foglio 11 del file, c'è un elenco di interventi per il contenimento dei livelli emissivi da attuare nelle more della definizione di un cronoprogramma di attuazione del decreto di sequestro preventivo. Dei vari punti che mi interessano, c'è il punto 5, in cui si dice che sarebbero state incrementate le attività di manutenzione e regolazione della tenuta delle porte dei forni a coke per contrastare eventuali emissioni visibili. La domanda che le faccio è se stiamo parlando di quella prestazione ambientale, che lei ha ben descritto anche forte di quella documentazione che si trova sul sito del Ministero, che dava conto che in quel momento - perché stiamo parlando del luglio/agosto/settembre del 2012 - i dati relativi a quelle prestazioni ambientali, cioè le emissioni dalle porte, erano dati che davano conto del fatto che queste emissioni erano prossime allo zero o, comunque, di molte volte, anche dieci volte inferiori al limite.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Sono quei dati che abbiamo discusso, ho presentato alla Corte, su cui ci siamo un attimino soffermati, che erano dei coperchi, delle colonne di sviluppo e quant'altro ed erano tutti valori... Rispetto al 10% delle porte eravamo abbondantemente tra zero e meno dell'1%.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, diciamo Ingegnere che in questo punto 5 si dice: “Noi incrementiamo le attività di manutenzione e regolazione della tenuta delle porte”, ma stiamo parlando di una tematica in cui le prestazioni ambientali erano quelle che sta dicendo adesso, cioè o prossime allo zero o dieci volte inferiori ai limiti, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche perché si tratta di attività che sono mirate a far rientrare entro determinati valori. Ma lì, ripeto, rispetto ai limiti del 10% delle porte, dell'1% dei

coperchi e così via, eravamo prossimi allo zero. Quindi questo era.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, adesso passiamo a un altro documento, che è il documento E. Il documento E, che sta a pagina 17 del file, qui c'è una disposizione – sostanzialmente – firmata dall'Ingegnere Buffo e che attiene a un fatto di gestione, con particolare riferimento all'attività di scorifica delle paiole presso il reparto GRF. Si danno una serie di disposizioni e le chiedo qual è la sua valutazione tecnica di questa tipologia di disposizioni.

TESTE G. FRUTTUOSO – Vedo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se sono in particolare disposizioni che costituiscono un novum, cioè qualcosa che non c'era prima e che si introduce in quel momento, oppure se hanno caratteristiche diverse.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi, si tratta di una pratica operativa in cui vengono richiamati dei passaggi, che sono dei passaggi ordinari. Come dire, questo lo si vede anche nella disposizione. Dettagliare ulteriormente la pratica operativa, focalizzando sui seguenti aspetti. Quindi si tratta di una pratica operativa già in essere esattamente con le stesse modalità in cui vengono richiamati alcuni passaggi, come dire una sensibilizzazione, più che una nuova pratica operativa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, sostanzialmente, noi qua, per andare molto al succo della questione, non troviamo l'indicazione di una pratica nuova, un comportamento diverso dal passato, cioè niente di diverso, è un richiamo a quello che si faceva?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene. Andiamo avanti. È la pagina 124 del file e questo è il documento F, che è un lunghissimo documento. A me interessa la pagina 124 del file, che riguarda l'area delle cokerie e, in particolare, mi interessa quella lettera C, che noi vediamo nella pagina, in cui sotto la dicitura “cokeria, disposizioni del 7 settembre 2012, c'è scritto “29.12”, ma ovviamente è un refuso, è 2012, alla lettera C) si dice: la procedura operativa per la manutenzione programmata dei tubi di sviluppo è stata modificata, eccetera, eccetera. Allora, le chiedo che cosa ci può dire a riguardo.

TESTE G. FRUTTUOSO – A riguardo abbiamo già fatto vedere per quanto riguarda i tubi di sviluppo, dove abbiamo avuto modo anche con la Corte, alla Corte ho avuto modo di illustrare la presenza della macchina, che faceva le pulizie. Poi c'era anche una procedura di soffiaggio, che veniva utilizzata proprio per sbloccare l'eventuale intasamento più o meno importante dall'interno. Quindi c'era già una procedura, che è rimasta la stessa dal punto di vista delle modalità operative.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso vorrei passare all'ultimo documento di questa documentazione prodotta dell'Ingegnere Buffo, che è il documento N. Allora, è il

documento N si trova a pagina 137 del file. Allora, è un documento dell'ARPA Puglia, che si intitola: "Emissioni inquinanti in Puglia: novità eclatanti da ARPA Puglia". Poi ognuno di noi potrà leggere con attenzione questo documento. In realtà no, scusate, volevo guardare in particolare il successivo, scusi Ingegnere, che è quello proprio immediatamente successivo, che è a pagina 139 del file, è sempre un documento dell'ARPA Puglia, documento O: "Relazione tecnica analisi delle tendenze di inquinanti nel quartiere Tamburi di Taranto per il 2012".

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – E mi interessava in particolare la pagina 5 di questo documento, se gentilmente andiamo alla pagina 5. Eccola lì, quella dove c'è quella crocetta rossa che abbiamo messo. Allora, qui stiamo parlando in particolare, lo dico per la Corte, per capire dove ci troviamo, stiamo parlando di PM10, quindi di concentrazioni in aria ambiente di PM10 e, in particolare, con riferimento a queste figure alla concentrazione del PM10 nel quartiere Tamburi e, in particolare, nelle due centraline di Machiavelli e di via Archimede. Vedrà la Corte che in questo documento si mettono a confronto i valori dell'anno 2011 in un determinato arco temporale con i valori del 2012 nel medesimo arco temporale. Questo viene fatto col fine di far rilevare che c'è un discostamento, in particolare nel quadrimestre settembre/dicembre del 2011, in cui i valori sono 34.1 e 31.9, con il quadrimestre settembre/dicembre del 2012, in cui invece i valori sono 25.5 e 25.4. Quindi, diciamo, da questi due grafici si vede che da questo confronto, nel medesimo arco temporale dei due anni successivi 11/12, c'è una riduzione del PM10 nel quartiere Tamburi, in particolare rilevato dalle centraline di Machiavelli e di Archimede. Ho fatto questa brevissima premessa, ovviamente siamo sempre dentro dei documenti prodotti dall'Ingegnere Buffo, che assume la funzione di direttore di stabilimento alla fine del 2012, quindi ha prodotto questi documenti per far vedere che in quell'ultimo quadrimestre il PM10 su Tamburi si sarebbe ridotto. La domanda che io faccio all'impiantista che per quindici giorni ci ha tenuto inchiodati in questo processo a descrivere tutti gli investimenti fatti, realizzati e quando, eccetera, eccetera, le chiedo se le risulta o se in base ai suoi accertamenti lei ha verificato che in quell'ultimo quadrimestre del 2012 siano stati messi in campo, in opera e completati degli investimenti di tipo ambientale, di natura impiantistica, sto parlando dell'ultimo quadrimestre del 2012, tali da determinare una riduzione delle emissioni. In termini molto semplici.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì, soltanto che anziché mettere in campo, direi se sono stati realizzati.

AVVOCATO S. LOJACONO – Realizzati, esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché, per avere l'effetto, devono essere realizzati.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – E la risposta è no.

AVVOCATO S. LOJACONO – La risposta è no?

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – No. Quindi, diciamo che da impiantista lei dice: in quel quadrimestre lì, settembre/dicembre 2012, nuovi impianti, nuovi dispositivi che siano stati realizzati e che abbiano potuto avere un effetto di questo tipo lo esclude?

TESTE G. FRUTTUOSO – Dal punto di vista impiantistico lo escludo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lo esclude. Ci può dire qual è la misura che era stata introdotta nell'epoca immediatamente precedente questo ultimo quadrimestre del 2012 e da parte di chi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo. È la misura disposta dalla Regione, che è quella del Wind Days.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che è di fine luglio 2012.

TESTE G. FRUTTUOSO – Della fine di luglio 2012.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Misura che, l'abbiamo detto mille volte ma lo ripetiamo anche adesso, era una misura generale, non era una misura di Ilva.

TESTE G. FRUTTUOSO – Abbiamo visto anche, avevo proiettato un documento dell'ENI, che in replica a quella che era l'emanazione del provvedimento del Wind Days aveva poi attuato la propria misura prevista come per tutti gli insediamenti del comprensorio industriale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Ecco, c'è un'altra cosa che le volevo chiedere. Allora, sempre in questo documento, proprio la conclusione di questo documento, che ricordo è il documento O, a pagina 151 del file, siccome questo è un documento a firma del Dottor Roberto Giua, che la Corte sa perfettamente chi è, in realtà è a firma del Dottor Blonda con la cofirma anche del Dottor Giua, c'è una nota, la nota 3, che è una nota alle conclusioni di questo documento, in cui si sostiene che gli effetti che sono stati riscontrati sulla concentrazione di PM10 sul quartiere Tamburi, secondo l'ARPA e quindi secondo i firmatari di questo documento, non dipendono dal volume di produzione. Le chiedo se lei è d'accordo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ovviamente posso esprimere la mia...

AVVOCATO S. LOJACONO – La sua opinione.

TESTE G. FRUTTUOSO – La mia opinione, che in effetti concordo con quanto scritto, laddove in particolare non sono in termini generali queste affermazioni, in termini specifici, cioè del periodo preso in riferimento e lo collega a fattori diversi dalla produzione. Peraltro,

il motivo per cui abbiamo guardato quel grafico è anche per avere una percezione, perché se quel grafico non l'avessimo visto nella giusta scala, ci poteva far prefigurare che si è dimezzato qualcosa, invece abbiamo visto era una piccola variazione, credo che siamo nell'ordine del 10%.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Chiaramente, questo effetto concordo sul fatto che possa essere dipeso da altri fattori esterni, in particolare quello del Wind Day.

AVVOCATO S. LOJACONO – Il Wind Day, quindi per renderla proprio più semplice a tutti.

TESTE G. FRUTTUOSO – È una misura...

AVVOCATO S. LOJACONO - Non c'erano interventi impiantistici in quel quadrimestre, non è un problema di produzione, quello che rimane è il Wind Day. Giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Perché quello che qui viene riportato, appunto non dal punto di vista del volume di produzione, detto dall'ARPA, anche io avevo guardato questo, ma concordo pienamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Concorda. Bene. Passiamo al successivo, questo è semplicissimo proprio, parliamo del GRF. Le chiedo se con riferimento alle operazioni che vengono compiute nel GRF, lo scarico Paiola che ormai abbiamo tutti imparato a conoscere, esiste in atti una qualche caratterizzazione della qualità degli effluenti di queste operazioni, se esiste.

TESTE G. FRUTTUOSO – Rispondo di no.

AVVOCATO S. LOJACONO – E se esiste una misurazione della quantità dei vapori o degli effluenti?

TESTE G. FRUTTUOSO – Do la stessa risposta, no.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non è mai stata misurata. Le chiedo se, con particolare riguardo a queste operazioni che si svolgono al GRF, le MTD, cioè le migliori tecniche disponibili previste nel provvedimento del 2005 e le BAT Conclusions del 2012 prendono in considerazione questa parte di processo, cioè se ne preoccupano.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, questa parte di processo sia nelle MTD che poi nelle BAT non è presa in considerazione come fase di processo specifico.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Quindi, diciamo, non rientra tra quelle tematiche.

TESTE G. FRUTTUOSO – Non rientra tra le tematiche di attenzione analizzate e per le quali sono fornite disposizioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Arriviamo a un altro, sono ancora un paio, poi abbiamo finito. Due o tre, diciamo tre. Allora, io ho prodotto all'udienza del 17 febbraio del 2020 delle fotografie, ricorderà probabilmente la Corte, del Canale 1 di scarico dell'Ilva, di cui abbiamo parlato tante volte. Vorrei semplicemente, le mostro quella che

ho contrassegnato con la lettera B e chiedo all'Ingegnere di spiegarmi un po' il funzionamento di questo sistema di sedimentazione.

(L'Avvocato Lojacono mostra al teste il documento in oggetto)

AVVOCATO S. LOJACONO – Se riferisce alla Corte dal punto di vista tecnico come funziona questo sistema.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi sto guardando questa immagine, che è la foto B.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Nella quale, mettendola in verticale, in modo che si vede lo scarico proveniente dallo stabilimento, che è un tratto di larghezza molto limitato, è un canale dell'ordine di meno di 10 metri come larghezza, che si immette in due rami, nei quali questa larghezza si triplica e quintuplica praticamente. Cosa significa?

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi si passa da un canale stretto a questi due canali molto più larghi.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, da un canale stretto a due canali molto più larghi, che per la conservazione della massa – direbbe qualcuno – fa sì che se la stessa quantità passa dal primo tratto e poi passa al secondo tratto, evidentemente la velocità del fluido che poi va a sfociare, va a sboccare in mare si riduce di una pari... è proporzionale a quella che è la sezione di passaggio. Questo che cosa fa? Fa sì che diminuendo la velocità i solidi sospesi, che sono sospesi all'interno del flusso di acqua che sta uscendo, anziché essere trascinati, la forza di gravità...ora lo dico con termini abbastanza semplici.

AVVOCATO S. LOJACONO – Si depositano sul fondo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Si depositano. Quindi la sedimentazione viene proprio con questo. Quindi fa una purificazione, è un impianto di depurazione, un sedimentatore.

AVVOCATO S. LOJACONO – È un impianto di depurazione attraverso sedimentazione, diciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – È un sedimentatore.

TESTE G. FRUTTUOSO – È un sedimentatore. Ci sono anche, dal punto di vista tecnico, le modalità per calcolare in funzione delle velocità, della fluidodinamica che si genera, l'efficienza anche. È un abbattitore.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Scusate un secondo. Allora, abbiamo parlato più volte in questo processo del tema delle emissioni diffuse. La Corte sa benissimo che anche nella perizia per le diverse aree sono state indicate delle quantità di queste emissioni diffuse. Le faccio tre domande semplicissime, immagino, per lei. La prima che le faccio

è se queste emissioni, cioè le emissioni diffuse, quelle che troviamo anche indicate nella perizia, sono delle emissioni stimate, oppure delle emissioni misurate.

TESTE G. FRUTTUOSO – All'interno della perizia e, comunque, in tutti i documenti si parla solo di emissioni stimate.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi lei mi sta dicendo che non solo nella perizia, ma in tutti i documenti che noi troviamo agli atti di questo processo, con riferimento alle emissioni diffuse dello stabilimento Ilva di Taranto, il dato è sempre un dato stimato e mai misurato, corretto?

TESTE G. FRUTTUOSO – È corretto questo ed è corretto anche stimato alla sorgente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Allora, capiamo questo concetto. Quindi sono non misurati, ma stimati e alla sorgente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cosa vuol dire alla sorgente?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sono dei quantitativi che sono attribuiti come valori ancorché stimati, anche su questo vorrei fare una... Va be'. E sono nel punto, siccome caratterizzano... sono attribuiti a quella sorgente, intendiamo quell'impianto, oppure quella parte di processo o quella attività e sono riferiti come generati in quel punto.

AVVOCATO S. LOJACONO – In quel punto localizzato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Localizzato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se si dice stimate, emissioni diffuse dell'acciaieria, parliamo... alle emissioni stimate, non misurate, nel punto in cui si trova l'acciaieria nell'area complessiva dello stabilimento? Cioè, dove si trova l'acciaieria?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, si ferma soltanto all'acciaieria, non vede l'area dello stabilimento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non vede l'area dello stabilimento, è alla sorgente. La stima.

TESTE G. FRUTTUOSO – Alla sorgente. Per loro natura sono stimate per quell'attività e quindi riferite a quel punto.

AVVOCATO S. LOJACONO – A quel punto.

TESTE G. FRUTTUOSO - Come emissioni, come ha detto lei.

AVVOCATO S. LOJACONO – Come emissioni diffuse. Seconda o terza domanda su questo tema: esiste una stima delle emissioni diffuse al perimetro dello stabilimento, cioè nel punto invece che separa lo stabilimento dall'esterno? Ci sono emissioni diffuse stimate al perimetro?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, non le ho trovate.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ultima domanda: ci sono – credo tanto meno – delle emissioni misurate al perimetro?

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, l'unico dato che noi abbiamo è la emissione diffusa stimata nel punto della sorgente?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto. Ciascuna riferita alla propria posizione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Stiamo parlando, lo stabilimento Ilva ha un'area che è circa il doppio della città di Taranto, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'ultima domanda che le voglio fare: quando noi parliamo di una emissione diffusa stimata, per esempio con riferimento all'acciaieria, c'è una distinzione tra emissione diffusa, la cui sorgente è – chiamiamola – esterna e una emissione diffusa che invece è interna, cioè proveniente da impianti che si trovano in zone confinate dell'acciaieria? Abbiamo almeno questo dato?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, non c'è, perché sono di tipo aggregato le emissioni che sono presentate tuttora.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, per capirci, perché su questo non bisogna avere nessun tipo di equivoco, nel momento in cui io trovo, per esempio nella perizia, che dall'acciaieria c'è una emissione diffusa stimata di 100, non abbiamo alcun elemento per sapere di questo 100 quante siano le emissioni diffuse stimate interne e quindi in ambiente confinato, dentro il capannone dell'acciaieria e quante siano le emissioni diffuse esterne al capannone dell'acciaieria? Questo è il concetto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Non c'è nessuna differenziazione, perché viene fatto... Come dicevo prima, è un dato di tipo aggregato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Aggregato. Bene. Una domanda che le faccio è con riferimento al riesame dell'AIA. Quindi ottobre 2012.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei ha esaminato – immagino – il provvedimento di riesame dell'AIA, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo che cosa può riferire alla Corte dal punto di vista tecnico con riguardo alle ragioni sottostanti dal punto di vista – ripeto ancora una volta – tecnico delle prescrizioni contenute nel riesame dell'AIA. Cioè, dal punto di vista tecnico in che cosa – secondo la sua disamina – trovavano ragione queste prescrizioni? Magari facendo anche qualche riferimento al documento, alle premesse dei documenti, sia dell'AIA 2011 che del 12, se ce la facciamo.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, se ho capito bene la domanda, non vorrei ora aver frainteso.

AVVOCATO S. LOJACONO – Prego. Vediamo se dalla risposta si capisce.

TESTE G. FRUTTUOSO – Il tema è questo: il riesame dell’AIA 2012... Come dire, i presupposti erano nell’AIA 2012 già prefigurati all’interno dell’AIA del 2011.

AVVOCATO S. LOJACONO – Esattamente, quindi questo è un primo punto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo è un primo punto, perché nell’AIA 2011 si prefigurava non solo per l’AIA della Ilva, ma anche per le altre AIA delle altre aziende degli altri stabilimenti coinsediati nell’area industriale un esame, all’esito anche da una parte di quelle che sarebbero state le valutazioni della qualità dell’aria e quant’altro, ma in modo particolare per un aspetto e, cioè, il fatto che esistevano alcune AIA che erano di competenza statale e AIA di tipo regionale, in modo poi da fare un coordinamento tra le AIA rilasciate da diverse autorità competenti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi Ingegnere, il primo punto che io vorrei fissare è questo: nell’AIA 2011 già troviamo l’indicazione, il riferimento, il richiamo al fatto che quell’AIA rilasciata nell’agosto 11 sarebbe stata riesaminata.

TESTE G. FRUTTUOSO – Riesaminata e questa è una specificità delle AIA rilasciate nell’area industriale di Taranto. Poi sottende una legge, diciamo una disposizione in materia di riesame data dalla norma, che prevede in ogni caso che il riesame di un’AIA venga disposto, perché i riesami vengono disposti dall’autorità competente, non vengono richiesti, ma disposti, al verificarsi di alcune circostanze. Queste circostanze, che sono annoverate in maniera puntuale, quindi non generica, includono anche l’eventuale emanazione delle BAT Conclusions, quindi intervengono documenti europei che stabiliscono. Quindi questa è una... Quindi ci troviamo di fronte da una parte ad una revisione di tipo specifico per l’area industriale di Taranto, dall’altra parte la norma nazionale che comunque prefigura questa ipotesi, questa circostanza.

AVVOCATO S. LOJACONO – Con riferimento in particolare a questo tema che particolarmente mi interessa e, cioè, del riesame dovuto alla entrata in vigore delle BAT Conclusions 2012, nell’AIA riesaminata noi troviamo dei riferimenti espliciti, espressi al fatto che l’AIA riesaminata trovasse un collegamento con l’entrata in vigore delle BAT Conclusions 2012? Se sì, se può far vedere alla Corte quale è il punto e che cosa si dice.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, abbiamo due elementi. Quindi intanto la risposta è sì, questo è il verbale, il resoconto verbale che sto proiettando, il resoconto verbale della conferenza di servizi del 18 ottobre del 2012, che è quella decisoria, con la quale è stato poi rilasciato il provvedimento del riesame dell’AIA e all’interno di questo c’è un passaggio abbastanza importante (anche questa è una documentazione agli atti del Ministero), un aspetto direi abbastanza importante, che non solo viene richiamato che sono state emanate le BAT Conclusions, ma viene detta anche un’altra cosa, che il

referente del gruppo istruttore evidenzia che si tratterà del primo impianto a livello europeo per il quale verrà rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale sulla base delle indicazioni del documento BAT Conclusions.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, lei l'ha letta un po' veloce, ma per me è un pezzo di processo. Cos'è che c'è scritto? “Sulla base delle...”

TESTE G. FRUTTUOSO – “...delle indicazioni del documento di BAT Conclusions”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo è quello che c'è scritto a pagina, scusi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa è la pagina 6, del resoconto verbale del 13 di ottobre del 2012. Del 18, ecco, quello non era il 13 di ottobre, era il 18 di ottobre del 2012.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Qui c'è un aspetto... Cioè, per dire, perché la domanda anche che mi ha fatto, quali erano i presupposti, non possono conoscere, li possono dedurre, ma più che dedurre posso osservare quello che è stato riportato nei documenti. La parte dispositiva invece, perché questa è comunque una considerazione all'interno della conferenza di servizi, importante ma è una considerazione. Se questa fosse rimasta senza ulteriori passaggi, non avrebbe avuto nessun elemento, nessuna valenza, nessuna validità dal nostro punto di vista. Invece nel provvedimento dell'AIA...

AVVOCATO S. LOJACONO – Vediamo se poi si è sostanziata.

TESTE G. FRUTTUOSO - ...si sostanzia. Abbiamo imparato che provvedimenti di AIA, che siano essi di riesame o altro, si costituiscono di una parte del decreto, dell'articolato del decreto, ora sto leggendo, sto aprendo proprio il decreto, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale numero DVA/DEC/2011/450, quindi questo è il decreto – eccolo qui – il 547, del 26 ottobre 2012, che costituisce il riesame. Dopo l'articolato, avevamo già visto in altra circostanza, c'è poi il PIC, il parere istruttorio conclusivo che costituisce l'argomento, il tema tecnico, l'allegato tecnico.

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo, è il documento fondamentale di tipo tecnico.

TESTE G. FRUTTUOSO – All'interno del quale sono riportate le prescrizioni e quant'altro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Facciamo vedere alla Corte cosa possiamo evidenziare con riferimento al tema che stiamo trattando nel PIC.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi, qua ci sono... A questo punto siamo all'interno non più del verbale della conferenza di servizi, ma siamo all'interno del contenuto dispositivo, dello strumento dispositivo. Eccolo qui: “Contenendo un insieme di misure, il parere istruttorio ha come scopo le aree a caldo, si riferisce in conformità con il piano regionale alle emissioni di polveri di benzoapirene sia diffuse che convogliate e contenendo un insieme di misure per adeguare da subito lo stabilimento siderurgico al documento di BAT Conclusions, relativo al settore siderurgico di cui alla decisione

della Commissione Europea...”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Va bene, non leggiamo tutta la storia..

TESTE G. FRUTTUOSO – Dice: “Anticipando la tempistica fissata a livello europeo per il 2016 e tenendo anche conto dell’applicazione dell’Articolo 29 septies D.Lgs 152”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi è espressamente specificato che questo provvedimento tende all’adeguamento alle BAT Conclusions 12.

TESTE G. FRUTTUOSO – Anticipandone l’applicazione rispetto al 2016, quindi per espressa... Oltre questo, anche dicendo che tiene conto delle indicazioni contenute nei provvedimenti della Magistratura. “Però il parere istruttorio contiene prescrizioni puntuali ai camini, interessati in termini di concentrazione prevalentemente su base giornaliera, in linea da subito con i valori ammissivi associati alle nuove BAT”. Quindi si parla di adeguamento e ai valori delle nuove BAT, nella fase di adeguamento, eccetera. Quindi c’è tutta una serie, anche il punto 3 e 2, sia il punto 1 che il punto 2 riportano espressamente che le prescrizioni sono mirate a perseguire i valori fissati con le BAT 2012, con l’ulteriore elemento che è quello di anticiparne la tempistica rispetto a quella del 2016.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quest’ultima è la particolarità del caso di Ilva di Taranto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Che invece di farlo entro i quattro anni previsti dalle BAT, si sarebbe preteso – dico io – che si raggiungessero subito.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Quindi, dopo aver visto tutti questi dati ricavabili da questi documenti che abbiamo trattato, le chiedo invece dal punto di vista proprio specifico, tecnico, se poi lei nell’esaminare le prescrizioni dal punto di vista tecnico ha effettivamente riscontrato che quella tipologia di prescrizioni nei suoi contenuti, dal punto di vista ovviamente tecnico/tecnologico effettivamente fossero delle prescrizioni/previsioni attinenti a quello che poi si trovava, ai riferimenti tecnici che si trovavano nelle BAT 2012, che poi anche dal punto di vista tecnico si sia trattato di questo, cioè che fossero le tecniche previste dalle BAT 2012.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sicuramente non si riferivano alle MTD.

AVVOCATO S. LOJACONO – Esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi non c’è nessuna delle prescrizioni, una prescrizione che vada a riformulare una MTD, perché le MTD erano di fatto già applicate.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Detto questo, abbiamo l’ultimo tema, che è quello della copertura dei parchi sotto un certo profilo. Allora, innanzitutto stabiliamo un dato temporale. Può dire, riferire alla Corte quando si è completata l’opera di copertura dei

parchi minerari dell'Ilva di Taranto, cioè il mese e l'anno diciamo?

TESTE G. FRUTTUOSO – La mia conoscenza ovviamente non è...

AVVOCATO S. LOJACONO – Dicembre 17...

TESTE G. FRUTTUOSO – Dicembre del 2019.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dicembre 19. Quindi la copertura di parchi viene completata nel dicembre del 19. Torniamo al tema del PM10. Chiederei alla Corte un ultimo sforzo di attenzione perché ho veramente finito. Quindi, il tema è: PM10, copertura dei parchi. Le chiedo se può fornire alla Corte un dato, che possa aiutare ovviamente nelle valutazioni, che facendo riferimento ai valori di concentrazione - sempre stiamo parlando sul quartiere Tamburi - del PM10, ci possa aiutare a capire se la copertura dei parchi - ripeto per l'ennesima volta con riferimento alla concentrazione di PM10 - è risultata nei fatti una misura efficace, diciamo. Se ci può far vedere, semplicemente da questa osservazionale i numeri, senza...

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, perché vorrei essere chiaro, non è un giudizio... Da impiantista sono interessato a capire, siccome ho espresso qualche dubbio se poi un determinato intervento possa avere determinati effetti, qui in questo caso, siccome ci sono delle misure, io mi sono semplicemente limitato a prendere i dati del PM10 delle due centraline di Tamburi, della rete dell'ARPA e non avendo avuto modo di avere documenti di altro tipo li ho preparati io questi grafici, ma prendendo i dati dell'ARPA.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, c'è una necessaria premessa, l'Ingegnere non è un esperto di qualità dell'aria, lo ha specificato. Vi stiamo facendo vedere però i numeri, semplicemente i numeri, del prima e del dopo la copertura dei parchi nel quartiere Tamburi. Valori di PM10, ripeto, non di...

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo. Io questo l'ho preso come elemento, giusto per capire. Nel momento in cui da un punto di vista impiantistico vado a realizzare un impianto, per fare un collaudo io ho bisogno di dire qual è l'obiettivo che raggiungo. Poi abbiamo visto anche. Quindi, in questo caso, mi limito ad osservare e a proiettare questi grafici, che sono ottenuti con i dati rilevati. Quindi questo è il periodo precedente che parte da settembre del 2019.

AVVOCATO S. LOJACONO – Settembre 19 è l'inizio dei dati.

TESTE G. FRUTTUOSO – È l'inizio di questi dati. Questa è la linea che si colloca a dicembre.

AVVOCATO S. LOJACONO – “Questa” deve dire la linea rossa.

TESTE G. FRUTTUOSO – La linea rossa è la linea che si colloca a dicembre del 2019.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi, la linea rossa rappresenta il momento in cui i parchi vengono fisicamente coperti, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Nel senso è il periodo, questo per essere precisi e poi, a questo

punto, ho riportato i dati che ho scaricato alla data del 13 di settembre del 2020.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, io vedo in questo grafico che oltre a quella linea frastagliata che va su e giù, c'è una linea orizzontale.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se ci spiega quella linea orizzontale che cosa sta a significare.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Queste sono delle elaborazioni molto molto semplificate, uno va a mettere una linea di tendenza per vedere se c'è in questa serie di dati una tendenza alla diminuzione, all'aumento e così via.

AVVOCATO S. LOJACONO – Qual è la tendenza?

TESTE G. FRUTTUOSO – In questo caso c'è una stabilità durante questo periodo, non si osserva in questo periodo e senza pretese diverse da queste. Sicuramente da questo non emerge un... Ecco, c'è da dire una cosa, che gli effetti di un determinato intervento alle volte possono essere anche frutto di messe a punto o di altro. È chiaro che quando si tratta di un intervento fisico non è un impianto, quindi ha l'effetto nell'immediato. Per cui, se uno si aspettasse da questo intervento un effetto a gradino, tanto per intendersi, questo non lo si nota. Questo sia in Archimede...

AVVOCATO S. LOJACONO – Per capirlo io, scusi. Cioè, banalizzando, se sulla sorgente di PM10 ci metto un coperchio, mi aspetto un effetto immediato sul PM10.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – All'esterno. In questo caso questo effetto non si vede.

TESTE G. FRUTTUOSO – Non si vede. Che può voler dire che quello...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, prima di andare avanti, i dati ARPA che ha utilizzato per questo grafico, che dati ha utilizzato per questo grafico?

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, l'ARPA ha una rete pubblica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, questa era la domanda.

TESTE G. FRUTTUOSO – Li ho scaricati da lì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, giusto per chiarire. L'aveva detto, mi sembra.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'aveva già detto. Va bene, grazie.

AVVOCATO S. LOJACONO – Io ho terminato, se non di fargli poi confermare le relazioni che produrrei, perché siamo andati direi abbastanza lunghi con l'esame dell'Ingegnere, non ce la fa più credo neanche a venire successivamente, perché sono sedici udienze.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sulla relazione ci sono...

P.M. R. GRAZIANO – Non l'abbiamo manco vista, Presidente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Su queste?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C'è una relazione, i documenti?

AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, sì, sì, adesso la facciamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le parti la vogliono esaminare. Ci sono altri difensori che devono fare delle domande all'Ingegnere Fruttuoso, che devono esaminare l'Ingegnere, il consulente? Pare di no. Pubblico Ministero, vogliamo fare una brevissima pausa?

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, non andrà via molto tempo. Penso che se facciamo tutti un piccolo sforzo, chiudiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, perché l'Ingegnere fa veramente tanta fatica a tornare dopo così tante volte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, va bene. Allora, a questo punto, meglio forse... Se la sente di andare avanti un altro po'?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, andiamo avanti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, prego Pubblico Ministero.

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR R. GRAZIANO

P.M. R. GRAZIANO – Buongiorno, Ingegnere.

TESTE G. FRUTTUOSO – Buongiorno.

P.M. R. GRAZIANO – Senta, le volevo fare alcune domande. Innanzitutto, lei quando ha ricevuto l'incarico e da chi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ho ricevuto l'incarico nel 2014 credo. Sì, come era nel 2014 e ho ricevuto l'incarico dalla Difesa, dal collega di Difesa, non una sola persona, ho incontrato i vari rappresentanti, vedo qui ora sia l'Avvocato Annicchiarico, che l'Avvocato Lojacono ed altri.

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Quindi nel 2014. Ricorda il mese, se era primavera, estate, autunno?

TESTE G. FRUTTUOSO – Credo che fosse la prima parte dell'anno.

P.M. R. GRAZIANO – Del 2014?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

P.M. R. GRAZIANO – Quindi a processo già iniziato. Ci può specificare il periodo in cui ha svolto questa sua consulenza?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, io non mi sono intromessa prima. Già si stanno facendo delle domande che sono affidate alla memoria dell'Ingegnere Fruttuoso, ma adesso io voglio chiedere al Pubblico Ministero la rilevanza e la pertinenza. Andare a chiedere queste cose al consulente. Cioè, il consulente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l'incarico è la cosa basilare che si chiede ai consulenti, l'abbiamo sempre chiesto. Sempre, l'abbiamo sempre chiesto ai consulenti chi ha conferito l'incarico, quando è stato conferito. Certo, voi lo sapete quando l'avete conferito, però la controparte di solito sono queste le domande che pone.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci ha lavorato sei anni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, non capisco la rilevanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque, Ingegnere, se non ricorda qualcosa lei può tranquillamente rispondere che non ricorda esattamente. Tra l'altro, nel 2014 non mi sembra che il processo fosse già iniziato.

P.M. R. GRAZIANO – L'azione penale era stata esercitata...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l'azione penale era stata esercitata, forse.

AVVOCATO S. LOJACONO – Infatti il Pubblico Ministero ha detto una cosa non precisa, ma poi, se anche fosse, chi se ne importa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse era stata esercitata. Comunque, il consulente non può saperlo, cioè non credo che lo sappia. Va bene, possiamo andare avanti.

TESTE G. FRUTTUOSO – Diciamo che a partire dalle prime analisi e così via poi è proseguito in maniera – devo dire – continuativa, ci ha assorbito, mi ha assorbito abbastanza.

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Lei sulla base di quali elementi, quindi, ha svolto il suo lavoro?

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, elementi di varia natura, elementi di conoscenza dello stabilimento di Taranto.

P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa se la interrompo, quali sarebbero - se ci può specificare - questi elementi di conoscenza?

TESTE G. FRUTTUOSO – Presenza in stabilimento, che ho effettuato in diverse occasioni.

P.M. R. GRAZIANO – Quindi ha fatto dei sopralluoghi, Ingegnere?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non erano stati mirati a questo processo all'inizio ovviamente, diciamo a questo incarico. È perché ho interagito con lo stabilimento, con delle aree di stabilimento perché...

P.M. R. GRAZIANO – Siccome lei ha detto: “delle presenze”. Cioè, lei ha fatto dei sopralluoghi o si sentiva al telefono con dei dirigenti?

AVVOCATO S. LOJACONO – Io non capisco molto l'aggressività di questo genere. L'ingegnere ha detto che è stato...

P.M. R. GRAZIANO – Francamente sto facendo semplicemente delle domande.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'ingegnere ha detto che è stato diverse volte in stabilimento, se gli facciamo rispondere.

P.M. R. GRAZIANO – No, facciamo rispondere a lui. O lei fa un'opposizione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora gliela faccio l'opposizione!

P.M. R. GRAZIANO – Io ricordo che voi avete chiesto ai periti i quesiti da chi erano stati formulati e l'udienza di conferimento dell'incarico ai periti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Fa bene, Avvocato, la domanda è ammissibile.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma di cosa sta parlando? Io non ho mai fatto una domanda del genere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tra l'altro, spesso, ne ha anche riferito.

P.M. R. GRAZIANO – Non lei precisamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma guardi che noi siamo tranquillissimi.

P.M. R. GRAZIANO – Allora ci faccia fare il nostro lavoro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei parla con il noi. Con il “noi” in che senso?

P.M. R. GRAZIANO – Va be', guardi, andiamo avanti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'ufficio, Avvocato. L'ufficio di Procura.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'ufficio, è singolare anche l'ufficio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cerco di precisare, perché siccome credo di aver già rappresentato alla Corte il tipo di attività che svolgo, ho avuto modo di riferire che dalla fine degli anni '80 mi occupo della siderurgia e ho seguito in prima persona gli altri due stabilimenti siderurgici a circolo integrale che sono in Italia, quello di Piombino e quello di Trieste, in maniera continua. Detto questo, ho anche riferito alla Corte che svolgendo questo tipo di attività che prima svolgevo, ho svolto anche per l'Ilva pubblica per quanto riguarda Piombino, prima della privatizzazione, le interazioni con lo stabilimento di Taranto li ho portati semplicemente come elementi conoscitivi, perché su questioni specifiche, in particolare ho fatto dei sopralluoghi sulle batterie insieme alla OMEV, anche per confronto.

P.M. R. GRAZIANO – A Taranto questo?

TESTE G. FRUTTUOSO – A Taranto.

P.M. R. GRAZIANO – Ricorda anche il periodo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo siamo intorno al 2010, questo come fatto specifico. Fatto proprio sulla parte delle cokerie, perché ricordo che la OMEV stava anche per fare dei travasi tra quelle che erano le attività sulle macchine che si facevano a Piombino e a Trieste per poter condividere questi aspetti. Poi ne ho fatti anche di successivi sull'area altoforno sempre in quel periodo, cioè erano delle interazioni a distanza. Così come al tempo in cui Taranto, questo invece è un travaso di natura diversa, stava pensando all'applicazione dell'urea, io ero a Trieste, dove l'avevamo già applicata l'urea, ho spiegato anche alla Corte dei contesti diversi dell'impianto, proprio dimensioni

dell'impianto e così via e venne una delegazione di Taranto proprio a vedere quella tecnica che avevamo noi già applicato. Dico "noi" nel senso che anche lì ero come consulente. Quindi, le conoscenze sono venute da una parte di una conoscenza del ciclo integrale degli impianti in altre sedi, avendo visto che quello di Taranto è un ciclo integrale che, pur nella sua specificità, però ha dall'impiantistica che conosco. Dal punto di vista invece degli accertamenti che ho fatto, ho avuto modo, durante anche l'esame, di essermi riferito a tutto quanto il reportage fotografico e altro come condizione, come situazione degli impianti al momento del sequestro o al momento dell'incidente probatorio, alla documentazione in atti, fotografie e altro materiale che ho avuto modo anche di illustrare alla Corte perché mi serviva per delle considerazioni che dovevo fare. Oltre a questo, ho fatto un passaggio in stabilimento, non un passaggio, un sopralluogo in stabilimento all'epoca del Dottor Bondi, di questo non ne avevo parlato alla Corte perché non c'era occasione, ma ora che mi viene chiesto. Perché il Dottor Bondi, prima di essere nominato qui a Taranto, era stato nominato per un certo periodo - siamo intorno all'anno 2003/2004 - a Piombino, io avevo interagito con il Dottor Bondi mentre lui era Vicepresidente con funzioni operative, quindi non era stato messo come commissario. Quindi era stato nominato dalla proprietà e quindi aveva fatto da amministratore nel momento in cui poi furono venduti gli impianti di Piombino alla Severstal, ai russi. Quindi sono venuto nell'epoca, qui siamo nel 2000...

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, “sono venuto” a Taranto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sono venuto a Taranto, sì. Sono stato a Taranto, questo nel momento in cui il Dottor Bondi stava creando una struttura proprio per la gestione... Cioè, per l'AIA e così via, quindi siamo in un periodo comunque dopo il sequestro. Quindi sono stato in quella sede e poi ho effettuato invece un sopralluogo mirato per quanto riguarda l'attività che stavo svolgendo nel novembre del 2017. Dove dalla ricostruzione che avevo potuto fare, dalle mie conoscenze in campo e da quelli che sono stati i rilievi dei periti, dal successivo sopralluogo di cui dicevo subito dopo nell'epoca Bondi e poi per me è servito come verifica di andare nei punti che a me servivano dal punto di vista degli accertamenti che stavo facendo. Questa è una forma di accertamento. L'altra forma di accertamento, invece, necessariamente è di tipo anche documentale. Cioè, è chiaro che la conoscenza degli impianti nel momento in cui nella documentazione tecnica e secondo i criteri che ho esposto alla Corte, cioè quello di andare ad analizzare le specifiche tecniche, quello di andare a vedere sull'effettuazione quali erano i criteri per cui ritenevo che un intervento fosse stato effettuato o altro, che quindi erano quelle verbali di messa in servizio e altri elementi di questo tipo; altrimenti anche con le fatture, come ho avuto modo di spiegare. Alla luce di questo, da qui c'era un altro

elemento che molto spesso, anzi io direi costantemente, il tipo di impianti, le marche, i fornitori sono gli stessi fornitori che c'erano sui vari siti. Per cui, andare a confrontare nel momento in cui uno legge che ha montato quel tipo di dispositivo, ne conosce quelle che sono le prestazioni raggiungibili e quant'altro. Poi ci sono invece altri elementi oggettivi, che sono i dati dei monitoraggi. Quindi i dati dei monitoraggi, anche questi, che sono stati presi a riferimento per andare a fare una diagnosi sulla base di questi referti che accompagnavano la consistenza degli impianti che si derivava da quegli altri, da quel compendio di fonti che le ho riferito.

P.M. R. GRAZIANO – Senta, questo incontro di cui ci ha detto con il Dottor Bondi, è avvenuto quando il Dottor Bondi era commissario governativo dell'azienda? Se lo ricorda.

TESTE G. FRUTTUOSO – Non è avvenuto direttamente con il Dottor Bondi, ma è avvenuto con la persona che il Dottor Bondi... Ora mi sfugge il nome, però riesco a darvi dei riferimenti, era stato l'amministratore delegato della Lucchini a Lovere ed era nel periodo... credo fosse marzo o qualcosa del genere del 2013.

P.M. R. GRAZIANO – Quindi, lei ha avuto questo confronto, è venuto a Taranto, ne avete parlato?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sono stato negli uffici, poi ho fatto anche un sopralluogo, perché le cokerie le avevo già viste prima, con l'Ingegnere... Vitale? È possibile?

P.M. R. GRAZIANO – Va be', non si preoccupi, ci dica quello che ricorda.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Ho fatto dei sopralluoghi, anche perché eravamo già da prima, nel 2010 ero molto interessato ad una tecnica che veniva usata a Trieste e non in altri impianti, che era la regolazione delle molle delle porte, perché pur avendo le porte elastiche a Piombino non si usava la tecnica della regolazione delle singole molle. C'era una squadra, io ricordo, una squadra che... non so se poi fosse la SEMAT, comunque c'era una ditta specializzata che si occupava di questo, con dei trabattelli e altro e vidi qui a Taranto se c'erano gli spazi per poter usare quei tipi di trabattelli e così via.

P.M. R. GRAZIANO – Dopo questo sopralluogo del novembre del 2017 di cui ci ha detto, ne ha fatti altri?

TESTE G. FRUTTUOSO – No. Quello è stato l'ultimo, perché chiedemmo il permesso alla Corte per poter andare come periti, andammo e anzi di questo all'interno della documentazione ho avuto modo già alla Corte di usare alcuni di quei rilievi fatti durante quel giorno per far vedere su parti specifiche di impianto su cui mi ero soffermato, che riguardavano direi tutte le parti, sia l'agglomerato, sia la cokeria, stavo pensando all'altoforno e così via. No. Chiedemmo – ripeto – il permesso, dopodiché non sono più stato nello stabilimento.

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Senta, a proposito delle cokerie, lei come ha accertato il

rispetto dei parametri emissivi dei camini delle cokerie?

TESTE G. FRUTTUOSO – Dei parametri emissivi dei camini, come ha detto lei, oggi abbiamo visto un esempio tipico, che era quello del sistema di monitoraggio in continuo, che erano poi dei dati, perché quell'intervento che abbiamo visto oggi era del 2003, poi nel 2005 si concretizza con l'invio in continuo all'ARPA dei dati e quindi ho avuto modo di andare a vedere tutti i dati che sono... Tutti, nel senso che poi erano dei dati pubblici. Questo non solo, di questo devo dire, rispetto alla domanda che mi ha fatto lei e specialmente le cokerie, c'è un aspetto, che questi dati di monitoraggio che sono un termometro di quella che è la condizione della batteria, delle batterie, ho continuato poi a prenderli nell'ambito dell'incarico che ho avuto, sono andato a consultare sul sito del Ministero i dati anche successivi al sequestro e da qui ho rilevato i dati, che ho avuto modo anche di presentare alla Corte, che riguardavano ad esempio la Batteria 11, che era una delle batterie che doveva essere spenta, in realtà è rimasta attiva con buoni comportamenti a tutt'oggi, dopo otto anni che è in realtà. Così la stessa cosa ho avuto modo di farlo per le torri di spegnimento. Le torri di spegnimento, che veniva affermato che avevano dei problemi strutturali e che dovevano essere rifatti immediatamente, la Torre 4 e la Torre 7, ho presentato alla Corte dei dati che non solo in quel momento - evidentemente - non avevano quei problemi, ma hanno continuato a funzionare fino al 2020, quando ho visto i dati con prestazioni in linea addirittura con le BAT 2012. Anche se su queste, però, di quelle che sono le prestazioni successive, non era certamente l'obiettivo di quegli impianti.

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Senta, se non ho capito male io leggendo anche i verbali delle precedenti udienze, lei ha indicato anche la costruzione della Batteria numero 12 fra gli interventi di ambientalizzazione?

TESTE G. FRUTTUOSO – La, scusi?

P.M. R. GRAZIANO – Dicevo, ha indicato anche la costruzione della Batteria numero 12 fra gli interventi di ambientalizzazione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

P.M. R. GRAZIANO – È così?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

P.M. R. GRAZIANO – E come mai ha inserito anche questo intervento, atteso che... Diciamo, in caso di specie non si è sostituita una vecchia batteria, ma si è aggiunta una nuova a quelle già esistenti, quindi aumentando il carico inquinante?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, però non erano state rimesse in marcia quelle che erano ferme. Cioè, alle volte succede proprio così, che anziché a questo punto andare a rifarne alcune, viene rifatta nuova e non vengono invece riattivate quelle che c'erano.

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Lei ha parlato prima della sua vasta esperienza, ha contezza dell'impianto di Genova, qual è stato il motivo per cui poi nei primi anni del 2000 è stata chiusa l'area a caldo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Io con Genova non ho avuto proprio il modo di interagire. Cioè... No.

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Senta, un'altra cosa, mi conferma che il riesame AIA poi ha stabilito lo spegnimento e il rifacimento delle batterie e delle cokerie, nonché la fermata di tre altoforni?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, è quello che dicevo prima, una di queste batterie era la 11 che, a prescindere da quello che era previsto nell'AIA, ha continuato a funzionare, a tutto il dicembre del 2020 ha funzionato, poi credo sia stata spenta a marzo per quanto riguarda proprio l'ottemperanza ad una prescrizione, ma continuando ad avere delle prestazioni che erano nei limiti.

P.M. R. GRAZIANO – Le chiedo questo perché lei prima ha detto che l'AIA del 2011 già prefigurava quanto poi previsto nel 2012. Però, in fondo, ci sono state delle significative divergenze tra i due provvedimenti, tant'è che uno era stato emanato ad agosto 2011 e l'altro il cui riesame è iniziato già a marzo 2012, poi concluso nell'ottobre del 2012.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì. Nel senso che... Qui ho fatto vedere anche alla Corte che nel momento in cui anche viene rilasciato il provvedimento di riesame dell'AIA, proprio andando a prendere impianto per impianto, gli impianti, ho fatto vedere dei grafici - ripeto - dei dati presi dal sito del Ministero, non solo erano quelli effettivi ampiamente inferiori come limiti a quelli che erano prefigurati nell'AIA 2011, ma addirittura tragguravano i limiti che sarebbero venuti dopo. In questo senso parlo come proiezioni di impianti. Il motivo per cui nell'AIA 2012 avviene a così breve distanza il riesame, ho citato prima, era già previsto nell'AIA 2011 che il riesame dovesse essere disposto, peraltro questo era anche frutto di un accordo di programma del 2008 addirittura. Cioè, non derivava da una situazione contingente il discorso del riesame. Sicuramente avranno contribuito altri fattori, ma quando parlo di altri fattori intendo non necessariamente di natura legata all'impianto. Cioè, non c'è da nessuna parte che... Abbiamo letto anche ora che il riesame dell'AIA nasce, non c'è scritto da nessuna parte per risolvere delle carenze impiantistiche. Anche perché quello che lei ha detto, cioè che dispone la fermata degli altoforni, che è un tema anche quello - oggi ho avuto modo di dire - che nulla c'entra con un progetto di natura ambientale. Quelli sono progetti, per il rifacimento sono decisioni di natura industriale e quella è venuta fuori da una proposta. Poi non so dire quali fossero le ragioni all'origine della proposta.

P.M. R. GRAZIANO – Va bene Presidente, non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Parti Civili ci sono domande?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sì, Presidente, se è possibile vorrei fare una domanda all'Ingegnere.

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. CAVALCHINI

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Avvocato Cavalchini, nell'interesse delle Parti Civili da me rappresentate. Ingegnere, senta, lei per diverse udienze si è soffermato e ha analizzato una serie di fatture che ci ha riproposto, che ha controllato, che ha verificato in merito a lavori che sono stati eseguiti all'interno dello stabilimento. Le chiedo: quegli interventi li possiamo definire interventi di straordinaria amministrazione, di ordinaria amministrazione?

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, quando si parla di ordinaria o straordinaria amministrazione, bisogna vedere a che cosa...

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Le spiego meglio la mia richiesta. Nel momento in cui viene applicato un sistema di filtraggio.

TESTE G. FRUTTUOSO – Okay.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Che tempo di durata ha questo intervento? Cioè, ogni quanto va cambiato, modificato, ha un ciclo vitale immagino?

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, Presidente, però.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, non ho sentito la domanda Avvocato, la può ripetere?

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Ho la necessaria di comprendere e capire, in relazione a tutti gli interventi che noi abbiamo visionato attraverso la esibizione e il riconoscimento di fatture, se sono operazioni, lavori e modalità che attengono a una straordinaria manutenzione degli impianti, a una ordinaria manutenzione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, è chiaro.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – E, nello specifico, comprendere se erano opere necessarie a quello che era il funzionamento dell'azienda e del ciclo produttivo o meno. Ha fatto anche riferimento poi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però abbiamo parlato di tantissimi interventi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è opposizione.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sicuramente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Credo che sia quasi impossibile...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, la domanda è proprio generica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per l'Ingegnere penso che sia un po' difficile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ogni investimento ha un tipo di durata particolare, di tempistiche particolari, non si può fare di tutta un'erba un fascio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo so, lei può fare qualche esempio, per esempio? Scusi la ripetizione.

TESTE G. FRUTTUOSO – Se può essere utile, lo faccio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma ne abbiamo fatti tantissimi Presidente, li ha descritti in maniera particolareggiata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sentiamo se l'Ingegnere ha in mente qualche impianto che può ritenere...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non possiamo chiedere una specificazione della domanda, Presidente? Perché sennò, così, genericamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...che può ritenere di manutenzione, oppure un grosso investimento. Alla fine questa è la differenza. Cioè, un investimento di grande rilievo, oppure delle opere ordinarie.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Cioè, per esempio, la sostituzione degli elettrofiltri presso il Camino E312.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non sono mai stati sostituiti.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – La manutenzione di quell'impianto, non è possibile ipotizzare se abbia una durata, un tempo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma cosa vuole dire Avvocato?

AVVOCATO S. LOJACONO – No, qui, scusi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non si possono fare queste domande.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dobbiamo parlare di cose che esistono, non sono mai stati sostituiti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, la domanda presuppone un'azione che non è esistita.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una sostituzione?

AVVOCATO S. LOJACONO – Non sono mai stati sostituiti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve essere un po' più precisa.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – O degli interventi, se sono mai stati fatti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo è un processo che dura da cinque anni, però.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, o facciamo delle domande precise, perché sennò è anche svilente dell'attività che abbiamo svolto fino ad adesso.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se la collega è in grado di dirci un intervento. Scusi, perché io mi sono anche un po' affaticato in questa difesa.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Allora, Presidente, chiedo scusa, evidentemente non è stata colta...

AVVOCATO S. LOJACONO - Se il difensore è in grado... Io le chiedo semplicemente la cortesia, ce ne dica uno, ci dica un intervento, almeno lo identifichi, così sappiamo di cosa parliamo, perché sennò!

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Allora, Presidente, io capisco le modalità, però la mia domanda ritengo fosse stata semplice, nel senso che chiedevo all'Ingegnere se era possibile saperlo: della massa degli interventi che sono stati effettuati presso lo stabilimento, nel corso degli anni ho visto che ha esaminato fatture che vanno dal 2003 al 2012, 14...

AVVOCATO S. LOJACONO – Dal 1995 al 2012.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Sostanzialmente, sostenendosi che l'impianto funzionava.

AVVOCATO S. LOJACONO – Eh?

AVVOCATO R. CAVALCHINI - L'impianto siderurgico, il ciclo produttivo aveva chiaramente una composizione più che ampia. Collega, se è per mettere in difficoltà, non c'è problema.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, termini tranquillamente la domanda.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Rinuncio alla domanda.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, io mi oppongo a qualsiasi domanda che abbia come presupposto la totale ignoranza di che cosa stiamo parlando, perché se dopo sei anni...

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Rinuncio alla domanda, Presidente!

AVVOCATO S. LOJACONO - ...dobbiamo fare una domanda sull'impianto, allora basta però!

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Rinuncio alla domanda. Chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia, consenta alla sua collega di fare il suo lavoro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, però c'è un limite Presidente, perché sennò non si capisce di che cosa stiamo parlando!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, la domanda avevo cercato di interpretarla: tra quegli interventi di cui ha parlato, ci può dire quali sono i più rilevanti, mentre quali invece erano degli interventi di ordinaria manutenzione, funzionali? Allora. Se può dirlo, altrimenti, se non è in grado.

TESTE G. FRUTTUOSO – Mi permetto, anche se non sono un Avvocato, però è generico, per cui dare una risposta bisogna poi prenderla per quello che la risposta fa. Forse è sfuggito un aspetto, tutti gli investimenti che ho presentato, li ho presentati come investimenti. Non ho computato nel conteggio quello che nei bilanci non va nel Capex ma quello che va Esex. Quindi, se la domanda era se là dentro sono incluse le manutenzioni che sono

quelle che consentono di mantenere per andare avanti, no. Sono escluse dagli interventi che io ho presentato. Tant'è che – come dire – le spese effettive per il mantenimento non sono solo quelle che ho presentato io, nel senso che nel momento in cui sono stati sentiti anche i capi area, i capi area avevano nel loro bagaglio anche degli ordini che erano gestiti come manutenzione. Quelli io non li ho. Il mio è un Capex, quindi sono esclusi. Quello che invece è incluso all'interno del compendio che ho considerato sono la realizzazione degli impianti e quando li chiamo “adeguamenti” è per mantenerli aggiornati, perché il valore degli impianti stessi va mantenuto nel tempo. Se io tengo degli impianti e non faccio gli aggiornamenti via via, mi ritroverò con degli impianti vecchi. Allora, quando lei ha visto che quegli interventi che sono stati chiamati anche degli interventi di adeguamento, o altri tipi di interventi, serviva questo sia per aggiornare alla tecnologia, ma sempre come investimento, non come manutenzione. Quelli sono costi a parte che io non ho trattato. Tant'è che le manutenzioni sono state trattate anche da un altro consulente all'interno di questo processo.

AVVOCATO R. CAVALCHINI – Va bene, grazie, ha chiarito il mio dubbio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? Prego, Avvocato Leuzzi.

AVVOCATO G. LEUZZI – Avrei un paio di domande.

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO G. LEUZZI

AVVOCATO G. LEUZZI – Buonasera, Professore. Volevo fare solo poche domande sul discorso fatto oggi da lei in merito ai punti trattati dalla custode Valenzano. Lei ha detto, ha fatto una puntuale disamina e ha riscontrato che sono tutte quante errate le conclusioni raggiunte. Volevo allora chiederle solo, in relazione ad alcuni aspetti, delle precisazioni da parte sua. Ad esempio, in primo luogo, l'affermazione della Valenzano, quando dice che “il sistema di contenimento delle emissioni polverulenti e la filmatura dei cumuli non risultava idonea a prevenire i rischi per la popolazione e i lavoratori. Quindi per l'anno 2003 - dice la Valenzano - la filmatura dei cumuli nel 2003, mediante la nuova macchina per la riduzione di emissioni di polveri dai parchi minerali non erano anche in questo caso indicati interventi specifici effettuati in tal senso, comunque non risultava concluso il lavoro. Il sistema di filmatura dei cumuli, come rilevavo dai custodi in campo, non era sostanzialmente effettuato”. Su questo punto, quindi, l'errore consiste?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'errore consiste? Non ho capito. Cioè, sussiste l'errore?

AVVOCATO G. LEUZZI – Rispetto alla filmatura di cumuli che non era idonea e che era un lavoro, quindi che risultavano interventi non effettuati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, qual è la domanda?

AVVOCATO G. LEUZZI – Non è quindi così, come dice la custode?

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi scusi, scusi un secondo, mi faccia articolare l'opposizione. Presidente, mi perdoni. Il consulente, all'esito di un lungo esame, anche molto dettagliato da parte dell'Avvocato Lojacono, ha indicato tutte quelle carenze nelle affermazioni della custode che attenevano ad una serie di investimenti, che erano riportati nei bilanci della società e che, secondo la custode, questi investimenti non erano stati fatti. L'Ingegnere ha ripreso tutti quanti questi investimenti, ha dato contezza del perché invece questi investimenti erano stati fatti e ha anche indicato le fonti dalle quali la custode poteva accedere per poter invece rispondere positivamente sia alla Guardia di Finanza di Taranto e sia ai Procuratori della Repubblica di Milano. Questo è stato il lavoro che ha fatto in relazione agli investimenti riportati dalla custode. La domanda che sta facendo adesso il collega presupporrebbe una indicazione di errore formulata dal nostro consulente Fruttuoso rispetto alla affermazione che ha riportato nella domanda, che non attiene a risposta specifica data dall'Ingegnere Fruttuoso. Quindi, dare per presupposto che l'Ingegnere Fruttuoso abbia stigmatizzato come erronea una affermazione della custode, alla quale invece l'Ingegnere Fruttuoso non ha preso questo tipo di posizione, introduce un tema di domanda che è errata e comunque nociva. Perché se io introduco una tematica...

AVVOCATO G. LEUZZI – Presidente, mi scusi, non siamo in sede di discussione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare l'opposizione, poi nella dialettica processuale...

AVVOCATO G. LEUZZI – Cioè, io ho fatto una domanda...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, Avvocato, devono essere sintetiche le opposizioni.

AVVOCATO G. LEUZZI – Sì, non è una discussione anticipata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché, altrimenti, non capiamo neanche qual è l'oggetto preciso dell'opposizione.

AVVOCATO G. LEUZZI – Chiederei fin d'ora di non essere interrotto. Abbiamo ascoltato per sei ore senza interrompere nessuno, per non dire giornate, quindi io non...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, o lei fa questa opposizione, sennò gliela rigetto e non la faccio proprio finire, perché ancora non ho capito qual è l'oggetto dell'opposizione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Forse per via della mascherina non ha sentito, Presidente.

Se posso provare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le orecchie però mi funzionano, anche se qualche cosa non l'ho sentita quando la dovevo sentire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, cerco di essere sintetico e di spiegarla meglio. Il difensore ha introdotto una domanda partendo da un presupposto di fatto, che è un presupposto di fatto che non c'è stato, quindi se io introduco come presupposto di fatto...

AVVOCATO G. LEUZZI – È stato detto questa mattina. È stato detto questa mattina il presupposto di fatto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il presupposto di fatto è che il consulente avrebbe detto che l'affermazione in relazione alla gestione del 2003 del contenuto dei cumuli, la gestione dei cumuli delle filmature fosse una affermazione errata della custode. Questo introdurre come incipit questo fatto, quando invece ha contestato il consulente tutta un'altra serie di cosa relative agli investimenti, è nocivo. Non è questo il tema!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene Avvocato, è rigettata l'opposizione. Tra l'altro è in controsame l'Avvocato, quindi questa domanda...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non può dire una cosa che non corrisponde! Se il consulente non l'ha detta questa cosa, non può partire da questo dato!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la domanda è sottoforma di una contestazione atecnica di quello che ha dichiarato la custode Ingegner Valenzano.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non è questo il punto!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo è il punto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, il punto non è questo. Allora, Presidente, io non mi sono spiegato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora abbiamo sentito una domanda diversa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è questo il punto. Il punto è che non può attribuire all'Ingegner Fruttuoso il commento o la considerazione che l'Ingegner Valenzano ha detto una cosa errata in relazione a questi cumuli del 2003.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, facciamo questa precisazione.

AVVOCATO G. LEUZZI – Va bene. Facciamo finta che non l'ho detto, se può rispondere alla domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché non è un tema che ha introdotto il consulente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, rispetto a quello che lei ha detto nella giornata di oggi, cioè esaminando alcuni punti di quella relazione della custode, l'Avvocato Leuzzi le ha fatto presente che la custode ha reso queste dichiarazioni.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rispetto a queste dichiarazioni, queste dichiarazioni apparentemente contrastano con le sue conclusioni che ha reso in data odierna.

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. Ecco, bene. Allora, risponda a questa domanda.

TESTE G. FRUTTUOSO – Rispondo a questa domanda. La domanda, il lavoro che è stato chiesto a me di fare, visto che ci sono due colonne nell'allegato 1, sulla sinistra "interventi previsti in bilancio", sulla destra "evidenze di mancata attuazione degli interventi", di quegli interventi, io ho accertato voce per voce che gli interventi che c'erano a sinistra sono stati fatti. Le osservazioni della custode Valenzano non è sull'evidenza di mancata attuazione degli interventi che stanno a sinistra. Qui si sta parlando di efficienza, di efficacia dell'intervento, che è tutta un'altra cosa e di quello io non ho discusso. Se qualcuno mi dice di farlo, ma ad oggi non mi è stato chiesto di farlo. Cioè, qui il tema è che riga per riga sulla sinistra c'è scritto: "Dovevi comprare questa cosa". Sulla destra, una cosa è dire "non l'hai comprata", un'altra cosa è dire "l'hai comprata, ma non serviva a niente".

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quindi lei ha fatto un accertamento documentale?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ma non è perché è documentale, ma è perché...

AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, no, stia, stia un attimo...

TESTE G. FRUTTUOSO – Non è documentale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi un secondo!

AVVOCATO G. LEUZZI – No, non si può fare in questo modo, è impensabile!

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi un secondo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però questa è una domanda, è una mia domanda, il suo accertamento è documentale.

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – Il consulente ha risposto che un conto è dire che nel 2003 una cosa è stata fatta.

P.M. R. GRAZIANO – Un momento, a una domanda del Presidente.

AVVOCATO G. LEUZZI – Ma nessuno sta chiedendo all'Avvocato Lojacono di rispondere per conto del consulente, né di impedire la realizzazione dell'udienza!

AVVOCATO S. LOJACONO – Un conto è dire se funziona bene nel 2016.

AVVOCATO G. LEUZZI – Presidente, chiedo scusa, ma non è possibile!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma noi capiamo quello che ha risposto, lo abbiamo compreso.

AVVOCATO G. LEUZZI – Sì, però siccome il Presidente ha detto che è stato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io ho fatto una domanda, la posso fare una domanda?

AVVOCATO S. LOJACONO – Quello che ha detto lei, non quello che ha detto il difensore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il suo accertamento è stato documentale, quindi? Questo.

AVVOCATO S. LOJACONO – È ovvio, è evidente!

P.M. R. GRAZIANO – Ma non deve rispondere lei a un Presidente di Corte d'Assise! Ma non esiste proprio!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La risposta la deve dare il consulente, il teste.

P.M. R. GRAZIANO – Ma è incredibile!

AVVOCATO S. LOJACONO – (*Intervento fuori microfono*).

AVVOCATO G. LEUZZI – Presidente, io le devo chiedere però la cortesia di consentire che l'udienza si svolga. Non si può consentire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, perché siccome c'è una risultanza che sembra dire qualcosa di diverso e l'Avvocato Leuzzi l'ha letto il verbale.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, infatti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, la risposta...

AVVOCATO S. LOJACONO - Infatti non è un verbale, intanto è l'allegato 1, è la colonna di destra dell'allegato 1 e il consulente ha risposto: "Io ho accertato che l'hanno fatto".

AVVOCATO G. LEUZZI – Presidente, non è tollerabile questa modalità di svolgimento.

AVVOCATO S. LOJACONO – Puoi smetterla di parlare mentre parlo io o no!

AVVOCATO G. LEUZZI - Collega, non è tollerabile questa modalità di svolgimento. Anche se è stata sempre..., ma non si può!

AVVOCATO S. LOJACONO – Intollerabile è questa modalità di fare l'esame, senza sapere di che cosa si sta parlando!

AVVOCATO G. LEUZZI – Ma non si può, non è pensabile! Non è pensabile!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però il controesame lo dobbiamo consentire alle altre parti. Lo dobbiamo consentire il controesame.

AVVOCATO G. LEUZZI – Questo è un boicottaggio dell'udienza, non è un'udienza! Non si possono comportare in questo modo i colleghi! Non si possono comportare in questo modo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo dobbiamo consentire.

AVVOCATO G. LEUZZI – Non è una rissa, è un'udienza! Non è una rissa, dove ogni volta che le Parti Civili prendono la parola i colleghi della Difesa aprono bocca!

AVVOCATO V. VOZZA – Ma cosa vuol dire boicottaggio dell'udienza! (*Intervento fuori microfono*). Basta con questo atteggiamento gratuitamente provocatorio dei colleghi! Vengono qui solo per provocare!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non c'è stato nulla di provocatorio.

AVVOCATO G. LEUZZI – È un processo, non è una rissa in un pub.

AVVOCATO V. VOZZA – Dire che abbiamo l'atteggiamento che boicotta...

(Interventi concitati fuori microfono).

AVVOCATO S. LOJACONO – In Corte d'Assise ci si mette la toga, innanzitutto! Si metta la toga!

AVVOCATO G. LEUZZI – Ha ragione, ha ragione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, come le ho già detto in un'altra occasione, qui sono io che do le disposizioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora io chiedo che ci si metta la toga in Corte d'Assise.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lo decido io, se ci si mette la toga o se non ci si mette la toga.

AVVOCATO S. LOJACONO – Chiedo al Presidente di invitare l'Avvocato Leuzzi a mettersi la toga, visto che abbiamo tutti la toga, compresa la Corte d'Assise.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è lei che deve decidere se ci si mette la toga, eh! E non è la prima volta che devo fare questa annotazione. Il Presidente non è lei in quest'aula!

AVVOCATO S. LOJACONO – Chiedo formalmente al Presidente di invitare l'Avvocato Leuzzi a mettersi la toga. Se vuole parlare, con la toga.

AVVOCATO G. LEUZZI – Ce l'ho, se ti giri la vedi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per cortesia, si sieda e non intervenga se non le do io la parola. Non intervenga se non le do io la parola.

AVVOCATO G. LEUZZI – Chiedo scusa, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo andare avanti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Chiedo la parola, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non gliela do la parola.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, no! Bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non gliela do la parola.

AVVOCATO G. LEUZZI – Chiedo scusa, volevo solo prendere la parola perché...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, possiamo andare avanti, abbiamo superato questa domanda.

AVVOCATO G. LEUZZI – Su questo ha ragione il collega, è una mia dimenticanza da stamattina di scusarmi, perché purtroppo l'ho appoggiata accanto alla macchina in garage e lì è rimasta, quindi sono sempre venuto ovviamente con la toga, ma ho dimenticato fin da stamattina di scusarmi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, possiamo andare avanti.

AVVOCATO G. LEUZZI – E di chiedere il permesso di parlare senza la toga, ma adesso l'ho messa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo passare alla prossima domanda, per cortesia.

AVVOCATO G. LEUZZI – Stamattina Professore lei ha mostrato un verbale dell'ARPA del 5 novembre 2003, sul controllo di monitoraggio in continuo. Volevo chiederle se ha visionato anche altri verbali analoghi o se è solo questo del 5 novembre 2003 o se magari ne ha già prodotti anche altri o ne produrrà.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, ho già detto che per quanto riguarda gli atti di intesa, che sono stati... Vorrei usare il termine giusto, a fronte dei quali sono stati effettuati da parte dell'ARPA e di altri organi dei sopralluoghi, ci sono tutta una serie di verbali e ne ho fatto oggetto di allegazione.

AVVOCATO G. LEUZZI – “Ne ho fatto”, scusi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Oggetto di allegazione alla documentazione che sto consegnando.

AVVOCATO G. LEUZZI – Quindi ce ne sono anche altri che lei ha visionato?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ci sono tutti quelli che sono dell'atto di intesa.

AVVOCATO G. LEUZZI – Okay. Invece, sempre la custode, con riguardo ai cumuli di olivina, dice: “Non risultava realizzato l'intervento di copertura di cumuli di olivina con riferimento a tutte le giacenze, quindi all'area parchi, attualmente non è ancora realizzata la copertura dell'area parchi”. Su questo aspetto dell'olivina le posso chiedere un chiarimento rispetto a quello che lei ha anche già detto, quindi sulla effettiva efficacia dell'intervento e di quanto era previsto a riguardo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ecco, però mi consenta, se posso rispondere Presidente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Posso fare l'opposizione, almeno?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO – A me pare che il collega stia facendo una domanda – mi corregga se sbaglio – sempre sull'allegato 1, giusto? Quello oggetto...

AVVOCATO G. LEUZZI – Le dichiarazioni della custode Valenzano.

AVVOCATO S. LOJACONO – È oggetto del mio esame di stamattina, questa questione? Perché olivina in senso generale. Volevo capire se è una domanda – chiedo semplicemente la cortesia - che attiene ad uno degli interventi presi in considerazione nell'allegato 1 o è una domanda che prescinde.

AVVOCATO G. LEUZZI – No, è un intervento che attiene anche a quanto è stato detto stamattina, in relazione al fatto che sono state contestate tutte quante le...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora se potesse indicare, per cortesia, come ho fatto io, il numero dell'intervento e l'anno, perché sennò è impossibile.

AVVOCATO G. LEUZZI – L'anno siamo nell'anno 2004, attiene all'anno 2004, che è stato esaminato anche questa mattina.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Allora, io non ho fatto oggetto del mio esame, poi

eventualmente farò il riesame su tutti gli altri 120 interventi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, non ci sono problemi.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, ma basta capirlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non abbiamo mai limitato i diritti della Difesa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi è l'intervento dell'allegato 1, del 2004. Benissimo, basta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, lei può rispondere su questo, Ingegnere?

TESTE G. FRUTTUOSO – Io credo che vada precisata una cosa. Vorrei precisarlo perché ho ripetuto qual era l'oggetto di questo, ma senza poi sfuggire al resto, però il primo quesito che mi è stato posto, a sinistra c'è scritto un intervento, a destra ci sono delle affermazioni, che alle volte non c'entrano niente. Allora, ora sono portato a doverlo dire in maniera forse più cruda, quando mi si dice: "Evidenze di mancata attuazione degli interventi, di quell'intervento" e mi si dice: "la cokeria è ferma". Che c'entra con un intervento del 2002? Allora io, per ciascuna di queste risposte, laddove la risposta non era mirata a dire se in quel tempo nel 2002 o nel 2003 ho ritrovato tutti gli elementi che mi consentono – e questi li ho prodotti – di andare a dire che invece quell'intervento è stato fatto. Perché qui non è un discorso di carattere generico, né generale, è un discorso di carattere specifico. Siccome negli atti di bilancio io trovo quella voce, ma quell'anno è stato fatto qualcosa? Io ho trovato i documenti per tutti, dal primo all'ultimo. E non è un caso, perché chi li ha scritti evidentemente aveva proprio quei documenti che poi io sono riuscito ad avere, oltre che anche in concreto. Sulla questione dell'olivina, a meno che lei non mi faccia una domanda più precisa, le posso dire che ci sono vari passaggi in cui doveva essere prima progettato, in un anno nelle voci di bilancio c'è scritto che deve fare la progettazione dello spostamento, poi c'è l'esecuzione. Quindi o lei mi dice di che cosa, a che cosa si vuol riferire, ma non si parla in questi termini di efficacia degli interventi. Quello è un altro discorso, qua si dice...

AVVOCATO G. LEUZZI – Adesso mi riferivo più all'efficacia dell'intervento, anche a quanto lei ha detto in una precedente udienza.

TESTE G. FRUTTUOSO – Va be', ma allora non c'entra niente con quello che ho detto io finora, eh!

AVVOCATO G. LEUZZI – Cioè, sullo spostamento dell'olivina...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, per questo c'è l'opposizione mia, anche fatta prima Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma facciamogliela fare la domanda, non abbiamo capito niente.

AVVOCATO G. LEUZZI – Adesso è preventiva, adesso è alla prima sillaba, neanche inizia la

domanda. Adesso è preventiva addirittura.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, la domanda l’ha già fatta il collega, ha fatto riferimento...

AVVOCATO G. LEUZZI - Un nuovo istituto, l’opposizione preventiva.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, sto articolando l’opposizione.

AVVOCATO G. LEUZZI – Professore, le chiedo scusa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha fatto riferimento a quanto detto stamattina dall’Ingegnere Fruttuoso, ma l’Ingegnere Fruttuoso stamattina non ha parlato di queste cose!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, aveva soltanto un commento, ora sta facendo un’altra domanda, Avvocato, il suo collega.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dico, dire che ha parlato dell’olivina, ma non ha parlato dell’olivina!

AVVOCATO G. LEUZZI – Io ho detto in precedenti udienze, ha parlato dell’olivina in precedenti udienze il Professor Fruttuoso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma non ha parlato dell’olivina perché l’Avvocato Lojacono ci ha spiegato che si è limitato agli interventi principali, però l’olivina...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, si è limitato a fare una contestazione delle affermazioni della custode che ha attestato la mancata evidenza di attuazione di realizzazione di quegli investimenti appostati a bilancio.

AVVOCATO G. LEUZZI - Presidente, dobbiamo lasciare l’aula?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ha fatto questo tipo di cosa.

AVVOCATO G. LEUZZI – Dobbiamo lasciare l’aula come unica forma possibile di protesta per non riuscire a svolgere il proprio lavoro?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato, mi sembra che parliamo due lingue diverse. Non lo so, mi sembra che...

AVVOCATO G. LEUZZI - Dobbiamo lasciare l’aula?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io pure faccio il mio lavoro, sto facendo una formale opposizione.

AVVOCATO G. LEUZZI – Ce lo dica lei, se non è possibile contenere diversamente questa modalità inaccettabile di fare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma stiamo scherzando!

AVVOCATO G. LEUZZI – Gravissima!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia. Avvocato Annicchiarico, il suo collega stava facendo la domanda, non gliel’abbiamo fatta neanche completare. Quella era una

premessa, lei si è opposto su una premessa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, l’aveva già fatta la domanda, Presidente! Però non fa niente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi è sembrato di no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ritiro l’opposizione, così andiamo avanti e diamo la possibilità all’esimio collega di andare avanti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi è sembrato di no, Avvocato. Però, per favore, non disturbiamo continuamente il controesame, poiché una modalità che credo sia corretta.

AVVOCATO G. LEUZZI – Chiedo, rispetto ad una affermazione del Professore in una precedente udienza, se avevo bene inteso sulla correttezza invece dell’esecuzione dello spostamento del cumulo di Olivina, se mi conferma che...

TESTE G. FRUTTUOSO – Se mi dice intanto in quale udienza, mi fa un favore.

AVVOCATO G. LEUZZI – In quale udienza. Adesso, non credo che sia necessario dire se era giovedì o mercoledì.

TESTE G. FRUTTUOSO – Perché quello che lei sta dicendo non mi risulta.

AVVOCATO S. LOJACONO – A me non risulta affatto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Non mi risulta.

AVVOCATO G. LEUZZI – Non le risulta?

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO G. LEUZZI – Allora le posso chiedere rispetto a questa affermazione - appunto - del custode o, comunque, rispetto al tema dell’olivina, le risulta che è stato spostato il cumulo di olivina come intervento eseguito presso lo stabilimento dell’Ilva?

TESTE G. FRUTTUOSO – Io chiedo scusa, sto sentendo delle domande che non riesco a focalizzare. Mi consentite un attimo. Perché uno dice “quello che dice il custode” dove?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non ne ha parlato, lei non ricorda di averne parlato?

TESTE G. FRUTTUOSO – Io non ne ho parlato. A questo punto, però, quello che posso dire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, neanche io lo ricordo questo aspetto, però se ci vuole dare qualche indicazione maggiore, magari per rinfrescare la memoria a noi, al teste.

AVVOCATO G. LEUZZI – Ricorderò male io se non l’ha esaminato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Però io Presidente vorrei proiettare, perché altrimenti mi sembra che ci sia veramente... Vorrei proiettare qual è l’allegato 1. L’allegato 1 riporta... posso anche ingrandire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, lo conosciamo benissimo, ne abbiamo discusso più di una volta, abbiamo anche compreso il metodo del suo lavoro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi non c’è evidenza di mancata efficacia degli interventi. Qui c’è scritto: “Evidenza di mancata attuazione degli interventi”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È chiaro, è chiaro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, io ho accertato tutte le voci, nessuna esclusa, che quegli interventi... e non è (*parola incomprensibile*) secondo me, perché non si tratta di un impegno che avevo da qualche... Decidevo io quello che scrivere all'interno del bilancio, sarebbe stato ben strano trovare delle voci senza avere gli... Cioè, non è un caso, voglio dire, ci poteva essere un errore materiale. Cioè, il fatto che il 100% è riscontrato, è perché decidevo io cosa scrivere qua dentro all'esito di quelle che erano le attività che venivano fatte in quell'anno, le trascrivevo, nessuno mi obbligava a scriverle.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cosa vuol dire “decidevo io”? Non ho capito.

TESTE G. FRUTTUOSO – Nel senso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo passaggio non mi è chiaro.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, questa che il 100% di queste voci, dove a sinistra c'è quello che è stato scritto nel bilancio e l'ha scritto Ilva (mettiamola così, per dire), Ilva scrive le voci in bilancio e qui troviamo che il 100% sono tutte non vere, è abbastanza singolare quello. Invece non è singolare il fatto di aver trovato per tutte queste le riprove, perché nel momento in cui anno per anno venivano scritte, evidentemente venivano fatte sulla base degli elementi. Nessuno obbligava a scrivere determinate cose.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, dei documenti?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei dice la relazione accompagnatoria del bilancio veniva redatta sulla base dei documenti.

TESTE G. FRUTTUOSO – C'erano le relazioni accompagnatorie. È questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, abbiamo compreso.

TESTE G. FRUTTUOSO - Cioè, il fatto che sia il 100% sotto questo profilo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, è una osservazione sulla redazione del bilancio.

AVVOCATO G. LEUZZI – Ma lei, al di là dell'indagine relativa ai documenti, ha potuto effettuare anche qualche indagine relativa all'efficacia di interventi invece realizzati o non realizzati?

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi oppongo, chiedo che venga fatta una domanda specifica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, ha risposto, ha già risposto che non si è occupato di questo.

AVVOCATO G. LEUZZI – Ad esempio, rispetto...

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso li farò tutti Presidente, mi dispiace.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto che non si è occupato di questo, tranne quegli interventi di cui ha parlato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso li rifarò sull'efficacia. Nel riesame li farò tutti e 115 sull'efficacia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non è una minaccia, qui stiamo facendo un processo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sto dando – diciamo - un avviso.

AVVOCATO G. LEUZZI – Menomale che sono sereni!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, lei utilizza i suoi diritti come minaccia.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non utilizzo niente, però siccome si fa il controesame tutto sull'efficacia, farò il riesame sull'efficacia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, una domanda ha fatto il suo collega, non è che ha fatto cento domande sull'efficacia.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ne ha fatte quattro, quattro su cinque sull'efficacia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque, se per voi questo sistema di procedere...

AVVOCATO S. LOJACONO – Il mio sistema di procedere – penso di averne dato atto - è piuttosto preciso, io indico sempre l'intervento, il documento, la pagina.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, qui non andiamo... Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Io faccio un esame di un giorno sulla attuazione, mi si fa il controesame sull'efficacia, farò il riesame sull'efficacia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però tra le parti Avvocato non si ragiona in termini di ripicca: “Se tu fai questa domanda io poi...”

AVVOCATO S. LOJACONO – È un problema di ripicca. Siccome interessa alla Parte Civile l'efficacia, farò il riesame sull'efficacia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque noi siamo stati qui a sentire tutte le Difese per quattro anni e rotti, staremo per cinque anni. Cioè, per noi non è un problema.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sperando di non aver detto cose inutili per quattro anni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ho detto questo, ho detto che abbiamo dato ampio spazio a tutte le Difese di tutte le parti. Semplicemente questo. Poi la decisione di come procedere è vostra. Però non penso che la intendete a livello di ripicca quello che fa un altro collega.

AVVOCATO S. LOJACONO – Io sono una persona di sostanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Esatto, esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi interessa l'efficacia, faremo l'efficacia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Interessa quello che è il vostro obiettivo, l'obiettivo delle Difese.

AVVOCATO S. LOJACONO – Il mio obiettivo è contrastare la Parte Civile, che gli interessa l'efficacia e farò l'efficacia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti, Avvocato. Però lei lo fa e basta, non è che lo deve minacciare. Lei lo fa e basta e non c'è problema. Allora, andiamo avanti, Avvocato.

AVVOCATO G. LEUZZI – Professore, stamattina è stato mostrato un verbale dell'ARPA di giugno del 2005, relativo alla comunicazione dell'attivazione della taratura relativa alla procedura per la riduzione della velocità dei mezzi a passo d'uomo. Volevo chiederle se lei è al corrente se questa è stata poi effettivamente attuata, questa procedura, oltre ad essere stata attivata e se ha contezza in qualche modo e in che modo. Negli atti ho messo altri verbali, perché ci sono stati sia degli accertamenti sempre nell'ambito di queste verifiche che venivano fatte e ricordo... Ora, però, in questo momento ad estrarlo avrei bisogno di tempo. Sono stati riportati anche dei grafici, con gli accertamenti che sono stati fatti da parte dell'ARPA durante i sopralluoghi, a vedere il funzionamento del sistema inteso come monitoraggio delle centraline che c'erano, quindi sono stati allegati ad uno dei verbali che sta in atti.

AVVOCATO G. LEUZZI – Ha un'idea grossomodo orientativa di quanti sono stati questi controlli, queste verifiche rispetto a questo tipo di situazione della velocità a passo d'uomo dei mezzi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ora, se mi chiede... Ha detto, un'idea di quanti?

AVVOCATO G. LEUZZI – Possono essere stati questi riscontri, queste verifiche circa l'effettiva attuazione della riduzione della velocità dei mezzi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Io di questo non le posso sinceramente dare una risposta, se abbiano messo dei vigilanti oppure no, perché dipende molto da quello. Cioè, di certo il concetto che c'era là dentro era questo: c'era una regolamentazione, peraltro sulla anche definizione delle velocità, che sono state... Anche questo è oggetto di uno dei lavori che è stato fatto all'interno di uno degli atti di intesa, sono stati definiti congiuntamente i valori di attivazione della zona rossa piuttosto che di altri. Cioè, non sono stati dati o parametri che sono stati definiti in completa autonomia dallo stabilimento, quantomeno c'è stato un confronto e sono riportati all'interno. Tant'è che l'atto di intesa stesso riporta che sono stati definiti e poi attuati. Quanti controlli, non glielo so dire.

AVVOCATO G. LEUZZI – Un chiarimento rispetto ad affermazione che ha fatto stamattina circa il fatto che sono stati fatti 460 e più sondaggi, diceva lei. Le posso chiedere, se è possibile, che tipologia di sondaggi, se c'è una diversità?

TESTE G. FRUTTUOSO – No. Allora, i 460 li ho riferiti ad una particolare data. Siccome lì c'era, nei documenti contabili e nel bilancio era scritta quella voce, sulla destra si diceva: "Non si ha notizia di quello che è stato fatto". Il piano di caratterizzazione che è stato effettuato nello stabilimento è un piano di caratterizzazione che è stato approvato secondo le norme dalla conferenza di servizi del Ministero dell'Ambiente, la divisione bonifiche. Sono più di 2000 sondaggi, sono dei sondaggi a carotaggio continuo, sono stati realizzati dei piezometri, sono stati prelevati i campioni e uno dei documenti che ho

messo all'interno, nel 2007 l'ho messo, nell'anno 2007, laddove viene detto che non c'è contezza ho messo tutti gli esiti del piano di caratterizzazione che sono stati inviati al Ministero nel 2007, come fatto storico laddove si dice che non è stato fatto perché non c'è evidenza. Ho detto che l'evidenza c'è e ho messo anche tutta la documentazione, ma sono più di 2000 sondaggi. 460 erano in quel periodo che si diceva che non si sapeva cosa era stato fatto e c'era stato invece anche l'accertamento e il sopralluogo della Provincia, perché la Provincia in quel momento aveva delle funzioni specifiche, che oggi non sono più della Provincia. La certificazione cosiddetta di avvenuta bonifica in quel tempo era attribuita alla Provincia, oggi sono passate alle Regioni. Quindi, anche all'interno dei siti di interesse nazionale, è prevista che questa chiusura dell'avvenuta bonifica, laddove debbano essere fatti degli interventi, venga fatta dalla provincia. Oggi è la Regione. Quindi questo è un po' anche la presenza della Provincia in quel verbale, dove l'ARPA dà atto che c'era stato il sopralluogo della Provincia, perché la Provincia aveva in quel momento competenze.

AVVOCATO G. LEUZZI – Senta, per rimanere nell'anno 2007, la custode Valenzano diceva che non si avevano informazioni specifiche in merito all'adozione di un sistema protettivo dell'azione del vento su cumuli di materie prime, barriera frangivento, rilevamento delle diossine eventualmente presenti nei fumi primari di agglomerazione, diffusione di polveri nell'area di cava calcarea nello stabilimento per valutare l'impatto sull'abitato di Statte e sugli insediamenti limitrofi. Anche su questo le risulta che effettivamente ci siano invece informazioni specifiche.

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi oppongo a questa domanda per la semplice ragione che questo è un intervento non solo non trattato stamattina dall'Ingegnere Fruttuoso, ma non trattato in assoluto. Cioè, quando voi vedrete nell'archivio questo intervento non c'è.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quello che sta dicendo non c'è.

AVVOCATO G. LEUZZI – Io lo ritengo trattato, nel senso che abbiamo detto stamattina...

AVVOCATO S. LOJACONO – Le assicuro che non è trattato. Se vuole guardiamo le tabelle.

AVVOCATO G. LEUZZI - ...che è stata fatta una puntuale disamina di tutti gli aspetti, scegliendone solamente alcuni per dare contezza in questa sede.

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – Forse collega non mi hai capito, non è trattato dall'Ingegnere Fruttuoso, gli ho dato io l'incarico. Il punto 2 del 2007 non lo ha trattato.

AVVOCATO G. LEUZZI – Ah, va bene. Quindi su questo punto non è in grado di riferire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ce lo dirà l'Ingegnere se lo ha trattato o meno. Ha trattato questo punto, Ingegnere?

TESTE G. FRUTTUOSO – È un'attività di studio. No, è uno studio, non è un'attività. Okay?

AVVOCATO G. LEUZZI – Sì, l’ho detto anche io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, questo studio le risulta, l’ha trovato da qualche parte questo studio? Diciamo che essendo uno studio, il riscontro doveva essere più semplice. Perché se è un’attività c’è l’aspetto documentale e l’aspetto poi effettivo, mentre essendo uno studio c’è solo l’aspetto documentale. Quindi non risulta. Lei non l’ha trattato questo argomento o non ha trovato niente su questo argomento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non l’ho trattato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non l’ha trattato. Va bene, è chiaro.

AVVOCATO G. LEUZZI – Sempre sull’argomento, questa volta credo di ricordare bene, anche perché lei lo ha confermato anche stamattina, se ho ben capito, che ritiene che sostanzialmente la copertura non abbia nessuna particolare efficacia per evitare la diffusione delle polveri.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione. Di nuovo si sta mettendo in bocca al consulente ciò che il consulente non ha detto.

AVVOCATO G. LEUZZI – Ho detto “se ben ricordo”. Se ricordo male, il consulente dirà che non ricordo male.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare, solo per educazione, quantomeno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo parlare l’Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il consulente è stato molto preciso, ha proiettato dati peraltro non suoi, ma dati di cui ha indicato la fonte, che è fonte ARPA in relazione al PM10 e ha detto alla Corte: “Guardate, questa è la situazione prima e dopo”. Non è una valutazione del consulente che ha dato, che ha espresso una valutazione...

AVVOCATO G. LEUZZI – Grazie collega, mi pare totalmente inconfidente questa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare, per favore! Le chiedo di non interrompere, l’ho chiesto per cortesia, per educazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo... Avvocato, non alzi la voce però.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sennò poi devo riprendere di nuovo tutto quello che devo dire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non alzi la voce, perché sennò stasera la perdiamo.

AVVOCATO G. LEUZZI – Ribadisco la domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stavo semplicemente dicendo che la Parte Civile non può introdurre nella sua domanda, sennò acquisisce caratteristiche di nocività...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perdiamo la voce, non la perdiamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...non può introdurre delle affermazioni che il consulente non ha fatto. Perché il consulente non ha fatto valutazione se l’opera di Cimolai è efficace o non è efficace, ha semplicemente detto: “Guardate che questa è la situazione

del PM10, prima e dopo questi sono gli effetti.

AVVOCATO G. LEUZZI – Posso proseguire, per cortesia? È chiaro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi non è una valutazione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, però...

AVVOCATO G. LEUZZI – Non ho fatto riferimento...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...è una constatazione su quello che è un grafico dell'ARPA che in proiettato dei valori di PM10. Quindi, sotto questo profilo la mia opposizione è che la Corte, cortesemente, possa invitare la Parte Civile o a fare delle domande dirette, che non partano da una presunta interpretazione di risposte date dal consulente, oppure, laddove dovessero partire dalle risposte date dal consulente, che riporti fedelmente la risposta del consulente, non introducendo delle modifiche rispetto a quelle che sono state le affermazioni del consulente. Grazie, Presidente.

AVVOCATO G. LEUZZI – La domanda è: se ben ricordo, lei ha detto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però, mi scusi, io ho fatto un invito alla Corte, se lascia la possibilità alla Corte di decidere sulla mia opposizione, le sarei grato. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vorrei sentire la fine della domanda per comprendere qual è il senso di questa domanda.

AVVOCATO G. LEUZZI – La domanda è che, se ben ricordo, anche in precedente udienza il Professore ha manifestato la sua perplessità circa l'efficacia della copertura ai fini di una prevenzione della diffusione delle polveri e, se ben ricordo, ha anche detto che infatti da nessuna parte esistono queste coperture salvo che nello stabilimento coreano, rispetto al quale ha fatto anche una più articolata motivazione, che però non mi è chiara e sulla quale volevo chiedergli cortesemente una precisazione. Quindi la domanda è questa e credo di essere stato chiaro, altrimenti posso precisarla.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non ha il consulente fatto riferimento all'epoca e all'efficacia, ha dato una rappresentazione documentale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, però ha parlato di questi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ha parlato di efficacia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha parlato di questo tipo di opere e quindi l'Avvocato le chiede di conoscere il suo parere tecnico sulla copertura.

AVVOCATO G. LEUZZI – Esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, su questo ho fatto un'osservazione, infatti quando ho detto che ho fatto riferimento all'applicazione o meno di questa tecnica da altre parti. Ho fatto l'osservazione che né nei documenti MTD, quindi quando parliamo nel 2005 e né nei BREF si parla del sistema di copertura come tecnica da applicare nei parchi di grandi dimensioni. Tant'è che abbiamo fatto vedere anche delle immagini in una delle udienze

dello stabilimento di Duisburg, dove effettivamente in Germania i parchi non sono assolutamente coperti. Lì non sono coperti neanche i nastri, ma questo è un altro ragionamento. Quindi era per dire, ad oggi la tecnica cosa vede come stato dell'arte. Stato dell'arte non significa ciò che ho in laboratorio, se è già applicabile a tutte le cose. Stato dell'arte significa una tecnica esistente, applicata a quella tipologia di applicazione e quindi il compendio a cui si è arrivati, sono arrivato, ma quello era semplice, era semplicemente bibliografico, che non esistono in Europa parchi coperti. La ragione di questo è anche tecnica, cioè il fatto di aver valutato che quindi è da intendersi stato dell'arte e la copertura, perché ci sono altre tecniche per quanto riguarda i parchi, che sono le bagnature, le altre tecniche, perché anche la copertura poi per essere efficace deve essere anche efficiente. Nel senso, una copertura che avesse dei buchi non va bene. Così come la bagnatura, una volta che c'è la tecnica, poi bisogna applicarla correttamente, quindi questo vale per tutte le tecniche. Il ragionamento era come mai, se il giudizio. Il ragionamento "come mai" è perché i materiali, la capacità di spolveramento dei materiali dipende da una serie di caratteristiche proprie, quindi dalla granulometria, senza entrare troppo nel merito, dalle condizioni in cui vengono tenute e così via e ci sono degli indici di spolverabilità che vengono per caratterizzare questi materiali. Nel momento... Quando poi si parla di efficacia... Una piccola premessa, ora parliamo dell'efficacia. L'efficacia bisogna dire in che cosa vuole che si traduca. Nel momento in cui io corrolo quella sorgente ad un qualcosa che sta dall'altra parte, che sono le PM10, questo è il tema, qui c'è un altro elemento tecnico-scientifico, che da un lato dove sono immagazzinati questi materiali, la polvera che si genera, anche quella eventualmente soggetta a spolveramento non è PM10. Questo è il tema. Allora, quel grafico... Io – ripeto – lo dico da impiantista, perché se qualcuno vuole venire a dirmi: "Hai fatto un impianto bene o male", mi doveva dire: "Guarda, ad oggi la situazione è questa, dopo l'intervento dovrà essere quest'altra". Come faccio con i filtri, misuro prima, misuro dopo e vedo l'abbattimento. In questo caso, quello che mi limite a osservare è che in quel grafico, con tutte le cautele del caso che ho detto, però sono i dati che ho preso da quelle stesse centraline, non hanno risentito evidentemente di quell'intervento. Delle due una: o già prima quello che si aveva non dipendeva da quello che asseritamente era l'oggetto che io ho presidiato con quest'altro sistema, oppure c'è qualcosa che non mi so spiegare. Questo era il tema, della correlazione causa effetto. Cioè, non è qui un discorso... È causa effetto.

AVVOCATO G. LEUZZI – Però, per provare a capire, da profani non è facile entrare in questi argomenti. Quindi lei dice: "Il PM10 non è connesso alle polveri, quindi la copertura è irrilevante da questo punto di vista"?

TESTE G. FRUTTUOSO – No. Anche quando dice “polveri” bisogna stare attenti, perché sono tutte polveri, ci sono le grossolane, le sedimentabili, le PM10 sono...

AVVOCATO G. LEUZZI – Va be', dai cumuli, che sono quelli oggetto oggi di protezione tramite le coperture, naturalmente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questo, ammesso che è l'obiettivo, perché io non so se l'obiettivo della copertura era il PM10, qui lei sta dando per scontato una cosa che io non so se è quello.

AVVOCATO G. LEUZZI – Bene, allora glielo chiedo, perché immagino che da un punto di vista tecnico...

TESTE G. FRUTTUOSO – No, io non lo so.

AVVOCATO G. LEUZZI – Quindi lei non è al corrente, cioè non sa spiegarci perché sono state fatte oggi le coperture?

TESTE G. FRUTTUOSO – Io no.

AVVOCATO G. LEUZZI – no. Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO G. LEUZZI - Chiedo scusa, posso chiedere una precisazione sullo stabilimento coreano rispetto al quale non ho capito, perché lei diceva che lì è diverso, se ho capito bene, che è la diversità che spiegava?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, questo era... Nella realtà, se si vede, anche dal punto di vista tipologico, quella che è stata chiamata come copertura sono come se fossero delle grosse semicupole, che abbiamo visto che erano una accanto all'altra. Questo per dire che cosa? Che in realtà quel concetto nasce con un concetto anche di ciclo integrato, cioè di intero stabilimento diverso. Mentre qui è stato coperto e quello che c'era dentro concettualmente rimane gestito come era primo, ci sono i cumuli, qui è proprio un concetto diverso, quasi a fare dei contenitori separati, che quindi implicano anche dal punto di vista del processo produttivo, reimmaginarlo in maniera diversa. Mentre quello che è stato fatto qui era... non c'erano dei cumuli, qui c'è un cumulo di questo tipo di fossile. Perché non tutti sono uguali, la necessità di avere anche tanti cumuli deriva dal fatto che per poter ottenere o il coke, oppure quello che poi vai ad ottenere anche per la ghisa, hai bisogno di diversi ingredienti e quelli li devi tenere separati. Cioè, non tutti i cumuli sono uguali. Allora, in questa accezione, anche quella che c'è ora a Taranto, alla fine io ho questo spazio che io ho coperto e all'interno del quale c'è una sorta di magazzino dove mi vado a prendere i materiali. Quello che ha visto Coreano, sono separati e ogni ingrediente va in dei barattoli diversi. Questo significa che anche tutto il sistema di prelievo e così via sono completamente diversi, non troviamo le macchine – faccio per dire – che abbiamo visto qui, delle macchine di messa a parco e di ripresa.

Cioè, è un concetto...

AVVOCATO G. LEUZZI – Quindi, lei dice: prescinde sostanzialmente dalla finalità di questo tipo di prevenzione.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, no, no.

AVVOCATO G. LEUZZI – E rientra in un concetto più generale che comprende un po' vari aspetti?

TESTE G. FRUTTUOSO – Anche una rivalutazione proprio del processo. Cioè, quello è un sistema, tant'è che non è stato adottato qui, a prescindere da tutto. Cioè, è una rivisitazione completa del processo produttivo.

AVVOCATO G. LEUZZI – Okay.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO G. LEUZZI – Senta, relativamente all'anno 2008, all'adozione di misure per ridurre l'altezza di caduta del materiale e migliorare i sistemi di umidificazione per le tramogge degli scaricatori del Secondo e Quarto Sporgente, rispetto ai quali la custode ha concluso che tali interventi non sono stati realizzati, anche perché si riproponevano nell'AIA, su questo lei ha avuto modo di fare...

TESTE G. FRUTTUOSO – No. All'interno della documentazione troverà su questo le prove e le evidenze che quello che c'è scritto a sinistra è stato fatto.

AVVOCATO G. LEUZZI – Okay. Sempre da un punto di vista documentale, quindi?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, ma non capisco. Forse sono io che non riesco a capire, nel senso che non sono solo documentali, ma come abbiamo fatto vedere prima per le Smokeless, quando si dice... È chiaro che io parto dal fatto di ricostruire, perché io avevo necessità di ricostruire che sono state fatte in quell'anno in cui si dice nella voce di bilancio. Allora, poi, in alcune circostanze abbiamo detto: "Guardate, oltre al fatto che ho trovato questi elementi che me le collocano temporalmente e dal punto di vista della consistenza esattamente quelli, poi successivamente, da altre parti abbiamo fatto anche avere evidenza o di sopralluoghi che io stesso ho fatto, per cui quella Smokeless sta lì, sicuramente non è stata fatta in altro periodo, perché era stata già fatta evidentemente. Se io la trovo nel 2010, quella Smokeless è stata fatta e qui l'ho collocata in quel periodo. Ci sono anche dei sopralluoghi - e li troverete all'interno della documentazione - di enti che danno atto che quelle cose c'erano. Ripeto, questo è documentale, ma c'è una ricostruzione di elementi.

AVVOCATO G. LEUZZI – Certo, certo. Senta, invece un chiarimento sull'affermazione che fece all'udienza del 3 novembre, quando disse: "Non ho evidenza che nei vapori che provengono dal processo di cokefazione ci siano le sostanze benzoantracene e fluorantene. Posso chiederle un chiarimento su questo?"

TESTE G. FRUTTUOSO – No, non ho detto quello. Era invece il discorso della sclassificazione come cancerogenicità che venivano messi in categoria 1, invece ho allegato degli elementi che mostrano che non sono cancerogeni.

AVVOCATO G. LEUZZI – Questa è una frase che io le riporto testualmente dalla sua deposizione: “Non ho evidenza che nei vapori ci siano quelle sostanze, benzoantracene e fluorantene”. Quindi, è stata registrata male?

AVVOCATO S. LOJACONO – Se mi dice la riga e la pagina, perché io lo escluderei.

AVVOCATO G. LEUZZI – Al minuto 50, del primo file, dell’udienza del 3 novembre.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusate, perché adesso abbiamo necessità di fare dieci minuti, un quarto d’ora di sospensione perché è necessario procedere all’archiviazione della registrazione. Purtroppo ci sono motivi tecnici che ci impediscono di andare avanti. Quanto occorre? Una ventina di minuti.

AVVOCATO G. LEUZZI – Io ho quasi finiti. Per me, io ho quasi finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato non le vogliamo mettere fretta, però è necessario nel caso sospendere. Non le vogliamo assolutamente mettere fretta.

AVVOCATO G. LEUZZI – No, no, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, proceda, se poi deve fare qualche altra domanda riprenderà dopo.

AVVOCATO G. LEUZZI – Va bene, quindi questo allora no, mi diceva che c’è un errore di registrazione o questa frase non è comunque corretta.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sto precisando in questi termini che...

AVVOCATO G. LEUZZI – Infatti mi sembrava strano, per quello gliel’ho voluto chiedere. Un’ultima domanda in realtà, in effetti, se lei ha avuto modo di occuparsi anche dei sedimenti contaminati dragati dal Canale 1, se questa anche?

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO G. LEUZZI – Di cui ha trattato la custode Valenzano?

TESTE G. FRUTTUOSO – Hanno trattato altri consulenti.

AVVOCATO G. LEUZZI – Va bene. Perché avevo più domande su questo punto, allora mi devo fermare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?

AVVOCATO V. RIENZI – Sì, io Presidente, sono poche. Forse ce la faccio, non lo so però, ci provo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vediamo.

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO V. RIENZI

AVVOCATO V. RIENZI – Per il verbale, l'Avvocato Vincenzo Rienzi. Presidente, sto seduto come sempre, per essere un pochino più agevolato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO V. RIENZI - Ingegnere, cerco di essere rapido, tanto sono domande schematiche. Allora, sul tema delle operazioni di pulizia del tubo di sviluppo del gomito, volevo farle questa domanda, se lo sa chiaramente: se lei sa se esiste un registro degli interventi di pulizia del tubo che vengono compiuti annualmente.

TESTE G. FRUTTUOSO – Questa parte operativa dell'effettiva registrazione dell'esercizio no.

AVVOCATO V. RIENZI – Quindi immagino che dalla documentazione da lei esaminata non sia emersa questa evidenza?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non l'ho cercata.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, ma il consulente ha illustrato gli investimenti che sono stati fatti, non si è occupato nello specifico di queste cose. Quindi, nel momento in cui già il consulente sta rispondendo e sta dicendo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma si può fare una domanda, non è precluso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti non è sulla domanda. No, non è sulla domanda, Presidente. Dopo che il consulente ha risposto, il difensore ha detto: “Quindi dobbiamo dedurre che non ci sta questo, perché lei non l'ha trovato?”. Allora, non è questa la modalità corretta, perché potrebbe anche esserci, ma non se n'è occupato.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È diverso il discorso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma non mi sembra che abbia detto così l'Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Era solo una precisazione, finché non rimanga a verbale qualche cosa che non dice il consulente.

AVVOCATO V. RIENZI – È quello che ho detto io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei non l'ha reperito?

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È chiaro che non l'ha reperito. Se può esistere...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so, a noi è chiaro Presidente, a me e a lei, non lo è evidentemente a chi ha fatto la domanda, se dice che allora deve dedurre che non c'è. Non è una deduzione che non c'è, ecco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A quanto le risulta non c'è.

AVVOCATO V. RIENZI – Non ho insinuato che non ci fosse, ho semplicemente domandato se

era tra quello che aveva esaminato lui. Comunque, andiamo avanti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ha già risposto. Prego.

AVVOCATO V. RIENZI – Sempre nell'ambito di questo tema, Ingegnere, lei mi pare che avesse detto il 3 novembre che questo sistema di pulizia era presente solo a Taranto, nel senso che non lo aveva lei rinvenuto su altrimenti siti che aveva avuto modo di esaminare. Se mi può confermare questa osservazione. Il sistema di pulizia del tubo di sviluppo e del gomito.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, un attimo, ho specificato una cosa diversa. Ora potrei dire che lei l'ha collegata alla domanda di prima che era un intervento manuale, invece qui la Corte... l'ho riferito, ho parlato invece che a Taranto esisteva un sistema di pulizia automatico della colonna di sviluppo. E questo è un sistema che non esiste in altre... Cioè, io l'ho trovato soltanto a Taranto in quel momento. Okay?

AVVOCATO V. RIENZI – Okay, benissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dobbiamo fare una pausa, tra venti minuti riprendiamo.

Il processo viene sospeso alle ore 16:04 e riprende alle ore 16:28.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere. Se non sbaglio l'Avvocato Rienzi stava procedendo al controesame. Prego, Avvocato.

AVVOCATO V. RIENZI – Sì, grazie. Allora, sul tema dell'attività di caricamento del coke in cella attraverso le macchine cariatrici, mi volevo soffermare un attimino Ingegnere su questo tema molto rapidamente. Le volevo chiedere, un po' come le ho chiesto anche per le operazioni del tubo di sviluppo, che lei sappia esisteva fino al 2011, quindi fino all'AIA 1, seguita poi dall'AIA 2, una procedura presso lo stabilimento Ilva relativa alle attività di caricamento del coke, ovviamente in termini di durata massima dell'attività di caricamento. Questo però prima del 2011, prima dell'AIA del 2011, che ha stabilito poi il primo limite temporale di 60 secondi, ridotto a 30 poi dall'AIA del 2012.

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, se mi... Quindi ha parlato di caricamento?

AVVOCATO V. RIENZI – Attività di caricamento del coke in cella attraverso le macchine cariatrici.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi la domanda qual è?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prima del 2011 c'era qualche pratica operativa? Se la conosce.

TESTE G. FRUTTUOSO – Ovviamente non si tratta di coke che viene caricato, ma si tratta di fossile, perché il coke viene prodotto e per questo volevo capire di che cosa si trattava, perché il coke è quello che esce dalle porte.

AVVOCATO V. RIENZI – Io l'ho riportato come l'ho sentito indicare durante l'udienza del 3.

Però, va be', non fa niente, probabilmente ho sbagliato io.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Impossibile.

AVVOCATO S. LOJACONO – Dubito che l'Ingegnere dica che si carica il coke.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Comunque, adesso ha compreso la domanda?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ora ho compreso, ho compreso la domanda. La domanda è se...

Ecco, però...

AVVOCATO V. RIENZI – Se ante adozione dell'AIA del 2011 l'Ilva aveva una procedura che prevedeva il tempo massimo di caricamento del coke così come stabilito poi dall'AIA del 2011, che ha stabilito il massimo di 60 secondi di tempistica del tempo di caricamento?

TESTE G. FRUTTUOSO – Bisogna distinguere. La procedura per prendere in considerazione il tempo di caricamento quella c'era, per prendere i tempi, i limiti per quanto riguarda il tempo di caricamento, quindi non la procedura per il tempo massimo di caricamento, c'era. La procedura per verificare, per monitorare il tempo di emissione durante il caricamento.

AVVOCATO V. RIENZI – Durante l'attività di caricamento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Durante l'attività di caricato, che significa in quel caso... E questo avevamo visto, che effettivamente - le ho fatte anche vedere - c'era tutta una procedura, ora non ricordo il nome della procedura, con tutto quel sistema, che veniva fatto anche il computo del calcolo logaritmico, della media logaritmica dei tempi di caricamento nel corso del tempo e così via. C'era una procedura abbastanza complicata. Quello che l'AIA del 2011 ha fatto, ha messo un tempo anche per le emissioni, precedentemente non c'era un limite. Questa è la differenza.

AVVOCATO V. RIENZI – Le MTD del 2005 non prevedano un limite di tempo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Due cose, perché le MTD del 2005, quando parliamo di MTD 2005, come ho avuto modo già di riferire alla Corte, le MTD 2005 erano il riferimento a fronte del quale emettere il provvedimento autorizzativo con un progetto per l'ottenimento delle MTD.

AVVOCATO V. RIENZI – Okay.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sto cercando di spiegare che dell'emanazione di un provvedimento, che traduca quello in limite, quello non era un limite. Questo sto dicendo.

AVVOCATO V. RIENZI – Però questo limite poi è stato introdotto dall'AIA 2011.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente.

AVVOCATO V. RIENZI – E prima del 2011 l'Ilva, quindi, non aveva una procedura? Non aveva perché lei mi dirà, magari, che non la doveva avere, però non l'aveva? Io questo le sto chiedendo.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, la procedura ce l'aveva, non c'era un limite su quello.

AVVOCATO V. RIENZI – Okay, perfetto. Quello che volevo sentire.

TESTE G. FRUTTUOSO – Okay.

AVVOCATO V. RIENZI – Solo altre due domande e ho finito, Presidente. Il tema è quello delle porte, cappellotti e coperchi Mi pare di aver capito che il dato delle emissioni visibili nell'ambito di porte, cappellotti e coperchi sia espresso in valore percentuale.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO V. RIENZI – E, se non ho capito male, fino all'adozione... No, chiedo scusa, nel momento del sequestro lei ha fatto presente che le emissioni registrate erano molto basse e mi sembra che lei abbia fatto riferimento a una percentuale dello 0,3 e 0,4%.

TESTE G. FRUTTUOSO – Corretto.

AVVOCATO V. RIENZI – Okay. Le volevo chiedere...

TESTE G. FRUTTUOSO – Dati ufficiali che sono stati mandati, quelli che ho preso - avevo chiarito alla Corte - sono dei dati ufficiali che sono stati trasmessi al Ministero, successivamente anche al sequestro, quindi in epoca già con gestione... Era direttore l'Ingegnere Lupoli, credo che fosse nell'aprile del 2013, questi dati che io ho presentato, con quei numeri che lei stava dicendo.

AVVOCATO V. RIENZI – No, io quello che volevo sapere - Ingegnere - è se prima del 2011, se lo sa ovviamente, lei ha avuto modo di esaminare documentazione antecedente al 2011, dove veniva riportata la percentuale di emissioni registrate nell'ambito di porte, cappellotti e coperchi, quella che è stata riscontrata poi in percentuale dello 0,3 e 0,4% al momento del sequestro. Volevo sapere se lei ha potuto riesaminare i dati anche antecedenti al 2011, cioè all'adozione della prima AIA?

TESTE G. FRUTTUOSO – Come ho detto prima, io ho esaminato... Il motivo per cui mi sono concentrato su quel dato del 2011 e 2012 è perché mi interessava fare la condizione impiantistica nel momento in cui avviene il sequestro, sotto il profilo delle emissioni convogliate e delle emissioni diffuse. Cioè, il mio compito e la mia attività non è stata quella di analizzare anche anno per anno, non era proprio quello, perché la mia ricostruzione era proprio vedere la consistenza impiantistica.

AVVOCATO V. RIENZI – Quindi, in questo specifico caso, il suo esame è stato istantaneo relativo a quel momento lì, preciso?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ma aveva un senso. Perché siccome, come è stato detto, l'AIA e l'appendice A del custode riportava che nel momento era necessario fermare immediatamente degli impianti, i quali erano asseritamente... avevano delle prestazioni ambientali così negative, senza riportare nessun dato, io sono andato a cercare i dati in quel momento.

AVVOCATO V. RIENZI – In quel momento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Cioè, il mio era un interesse impiantistico, tutta la mia consulenza non è stata una consulenza sull'esercizio, la mia è stata una consulenza dal punto di vista degli impianti, l'idoneità degli impianti, gli interventi che sono stati fatti, in quel momento ero interessato per capire se c'era qualche... Siccome ho anche riferito al riguardo che la condizione - per esempio - del piano di carica, da quello che avevo valutato io, da quello che emergeva, dalle foto che avevano fatto i periti e poi dagli accertamenti fatti da me stesso successivamente nel 2017... 19 era? Novembre 2017, emergeva che quella situazione degradata non c'era nel 2012, tant'è che quella batteria continuava nel 2017 a lavorare, senza avere quei difetti. Questo l'avevo riportato come dato, facendo vedere anche dei filmati.

AVVOCATO V. RIENZI – Comunque mi ha risposto, Ingegnere. Poi se vuole precisare precisi, per me non è un problema.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, va bene.

AVVOCATO V. RIENZI – Un'ultima domanda Ingegnere. Il tema è quello della loppa granulata, quindi del raffreddamento della loppa granulata e dei vapori emessi nell'ambito della procedura di raffreddamento della loppa. Da quello che sono riuscito a carpire nel corso del suo esame, lei aveva fatto riferimento, quanto alla composizione della loppa granulata, a tre tipologie di metalli, ovvero: il silicio, il calcio e il magnesio.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO V. RIENZI – Dopodiché, mi sembrava avesse detto di non avere conoscenza che ci siano, nell'ambito di questo vapore emesso dalla loppa raffreddata, ulteriori metalli...

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pesanti.

AVVOCATO V. RIENZI – Del tipo pesante, esatto.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO V. RIENZI – Quindi questo lo conferma?

TESTE G. FRUTTUOSO – Lo confermo.

AVVOCATO V. RIENZI – Le volevo chiedere questa cosa: se mi può chiarire se nell'ambito della composizione della loppa granulata sia presente anche l'ossido di alluminio. Sia presente o possa essere presente. E se sì, in che percentuale?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, ora mi chiede una cosa su cui non sono in grado di darle una risposta puntuale.

AVVOCATO V. RIENZI – Va bene, grazie. Allora io non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Neanche sulla prima parte della domanda, se è presente questa sostanza?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, perché... Perché il mio ragionamento, quando ho parlato della loppa, era che in merito alla granulazione e così via, siccome non c'era... sul tema della condensazione, noi eravamo arrivati, tant'è che non è una BAT, eccetera, eccetera e c'erano delle motivazioni. In atti io non ho trovato nessun documento in cui queste affermazioni ci fossero e dalle conoscenze... però io non faccio il metallurgista, o altro, per cui potevo escludere quello che era stato detto per conoscenze di base, ora la parte specifica preferirei... Non ho una conoscenza specifica, ecco.

AVVOCATO V. RIENZI – No, ma infatti, per carità Ingegnere, su quello che era in sua conoscenza gliel'ho chiesto. Va bene, io non ho altre domande Presidente. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci sono altre Parti Civili che devono porre delle domande?

AVVOCATO L. ERRICO – Presidente, solo una domanda soltanto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. ERRICO

AVVOCATO R. ERRICO – L'Avvocato Romualdo Errico per la Regione Puglia, Parte Civile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO R. ERRICO - Una cortesia, Ingegnere, che lei sappia i parchi minerali sono completati o meno? Se ad oggi sa se sono completati o meno. Le coperture dei parchi minerali.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le coperture dei parchi.

AVVOCATO R. ERRICO – Sì, perché prima si parlava del grafico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché abbiamo sentito negli ultimi giorni anche delle notizie giornalistiche che attengono a queste coperture.

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dobbiamo fare la domanda – Presidente, mi perdoni – sulle notizie giornalistiche?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, la domanda è questa, però è di attualità, Avvocato.

AVVOCATO R. ERRICO – Esattamente, se ne è a conoscenza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. Però, dico, se è di conoscenza e sta sotto il vincolo del giuramento, deve conoscere un dato, penso che la conoscenza debba essere un po' più approfondita Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, siccome l'Ingegnere ha parlato di queste coperture, la domanda è del tutto legittima.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ed è molto attuale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma io non sulla domanda, sulle fonti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È molto attuale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe, Presidente. Cioè, se ha delle fonti attendibili.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, noi non consideriamo quello che viene scritto sui giornali.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, appunto, per quello.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo consideriamo mai e non l'abbiamo mai considerato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, io per questo dicevo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, partiamo da questo presupposto.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, anche perché sia chiaro, tutte le volte che io ho riferito anche dei dati di questo tipo, mi è capitato già di precisarlo, mi sono sempre riferito anche su interventi successivi, quindi anche in corso d'opera ora, mi sono sempre riferito a documentazione ufficiale che mi sono... Come dire, ho sempre precisato che le ho prese o dalle fonti del Ministero dell'Ambiente a seguito di ispezioni ISPRA o altro, quindi le ho prese da lei. Quindi, questa notizia non la conosco. Non conosco neanche di che cosa si tratti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, in quello che ha riferito durante l'esame e il controesame, lei ha parlato di queste coperture.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, ha dato per scontato che fossero state completate?

TESTE G. FRUTTUOSO – Da quello che ho detto, l'ho rinvenuto perché ci sono dei documenti che ci sono dei documenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non può affermare né che siano state completate e né che non siano state completate?

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, nella parte... nei documenti che sono forniti al Ministero, vengono forniti gli stati di avanzamento. Quel parco specifico e quindi quella copertura specifica è stata completata. Questo risulta dagli atti del Ministero. Cioè, ci sono delle comunicazioni di Arcelor Mittal...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi quando parlava del 2019, che poi ha redatto quel grafico?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto, sono dei dati che derivano... Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, parlava solo di una parte dell'opera, di una specifica porzione dell'opera?

TESTE G. FRUTTUOSO – Di quell'opera che si vede, quella di copertura che riguardava il

progetto dei parchi primari.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande, Avvocato Errico?

AVVOCATO R. ERRICO – No, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre Parti Civili che devono porre domande? No.

DOMANDE DEL PRESIDENTE, DOTT.SSA S. D'ERRICO

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vorrei alcune precisazioni. Tra gli elementi che lei ha considerato, ha già riferito al Pubblico Ministero quello che ha preso in considerazione per l'espletamento dell'incarico, ha per caso... Siccome ha parlato di calcoli strutturali, aveva reperito dei mandati di pagamento per calcoli ristrutturati, lei ha fatto degli accertamenti sulle autorizzazioni amministrative in relazione a opere edili? Quando gli investimenti comportavano...

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ne ha parlato più volte, che comportavano anche rilevanti opere edili e ha parlato di calcoli strutturali, di professionisti, di liquidazioni, di compensi per calcoli strutturali.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha anche fatto accertamenti sul rilascio delle autorizzazioni amministrative?

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. Poi, ha preso in esame contabilità, le scritture contabili della società?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, sono partito, io ho chiesto... Diciamo, il punto di partenza è stato del compendio degli ordini, dai quali ho estratto quelli che avevano natura ambientale, per quelli ho chiesto tutta la documentazione tecnica e amministrativa nel senso di fatturazioni e quant'altro che seguiva quegli ordini.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, lei ha parlato di un contatto avuto con il Commissario Dottor Bondi, ma è sfociato in un incarico formale?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è sfociato.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, perché ancora non ho ricordato il nome dell'ingegnere e non ho incontrato il Dottor Bondi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi un incontro informale che preludeva qualche incarico e non è stato mai formalizzato?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, era venuto perché il Dottor Bondi aveva coinvolto l'ingegner...

Questo è, che era l'ex amministratore delegato della Lucchini di Lovere per un certo periodo, che era in pensione, quindi l'aveva coinvolto proprio mentre era stato incaricato qui. Ci conoscevamo abbastanza per delle interazioni che avevamo avuto e quindi c'è stato quasi un elemento di confronto, ma non era neanche mirato ad incarichi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Senta Ingegnere, l'ultima domanda. Ha parlato del Friuli, dello stabilimento di Trieste, in relazione ai limiti della diossina.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci può dire le dimensioni di quell'impianto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Ah, è piccolissimo! Piccolissimo, nel senso che è un impianto, credo che produca in tutto - ora vado a memoria - 400.000 tonnellate all'anno di agglomerato. Tant'è che c'è un letto molto piccolo, la dimensione, noi abbiamo visto il nastro che era grande, questo di Taranto, lì è un letto che ha una dimensione credo che sia inferiore a 1 metro e 20, siamo su queste dimensioni e questo è il motivo per cui lì non sono stati utilizzati a Trieste i carboni attivi, perché la tecnica dell'urea era risultata efficace.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lo ricordiamo, ce l'aveva riferito. Va bene. Allora, c'è il riesame?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, soltanto una domanda. Annicchiarico per il verbale. Posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In relazione alla domanda fatta prima dalla Parte Civile Codacons, in relazione alla velocità dei mezzi, le volevo chiedere se lei ha potuto verificare che ci siano stati i verbali ARPA o di altri organi ispettivi che abbiano riscontrato e attestato violazioni della velocità di mezzi all'interno dello stabilimento.

TESTE G. FRUTTUOSO – Nei verbali che ho guardato, che ho visto, no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. A verbale, ha detto “no”?

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci sono domande in riesame?

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO L. PERRONE – Avvocato Perrone.

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE – Ingegnere, riallacciandomi a quel tema che noi abbiamo affrontato all’udienza del 7 ottobre 2020, in tema di AIA, ricorderà che emerse come il PIC, prima della sua pubblicazione, viene comunicato anche al gestore perché possa esprimere le proprie valutazioni. Abbiamo evidenziato anche come il procedimento AIA sia in qualche modo un procedimento partecipato anche con la presenza del gestore, tanto che nell’AIA 2011 il gestore ha partecipato, le indico soltanto alcuni verbali di partecipazione del 16 ottobre 2008, del 6 novembre 2008, del 19 novembre 2008, 29 gennaio 2009, 23 febbraio 2009, 24 giugno 2009, 2 marzo 2011, 28 aprile 2011. Sono tutti verbali di riunioni del gruppo istruttore cui partecipò anche il gestore. Ebbene, in questi verbali – ed è in questo senso la domanda che le voglio porre - in calce a questi verbali vi è sempre - a cui, come ho detto, partecipò anche il gestore - è riportata sempre la dicitura che “i commissari sono tenuti ad osservare il segreto sulle attività oggetto dell’incarico”. Le chiedo, per quella che è la sua esperienza maturata all’interno del procedimento AIA, il segreto cui sono tenuti i componenti del gruppo istruttore a tutela di chi è posto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Allora, qui ci sono due elementi da tenere in conto, perché quella frase che veniva messa all’interno di quelle riunioni del gruppo istruttore derivava peraltro da una regolamentazione delle commissioni nazionali AIA, quindi che hanno fatto un regolamento per i commissari, perché i commissari non erano necessariamente dei pubblici ufficiali, potevano essere anche delle persone esterne. Quindi, questo a precisazione e quello lo si trova. L’origine la si trova direttamente nel Decreto Legislativo 59, che regola il percorso di rilascio dell’AIA, che prevede...

AVVOCATO L. PERRONE – Fa riferimento all’Articolo 5 del Decreto Legislativo?

TESTE G. FRUTTUOSO – In questo momento non ricordo qual è l’articolo, però c’è un articolo che appunto...

AVVOCATO L. PERRONE – Glielo dico io, è l’Articolo 5, comma 2.

TESTE G. FRUTTUOSO – Dove si dà già... Diciamo che nell’applicazione di questa disciplina a livello comunitario, già a livello europeo ci si è resi conto dei possibili rischi, che essendo un procedimento partecipato e di tipo pubblico quello dell’AIA, in cui l’istruttoria avviene in quelle situazioni, che dati riservati afferenti al processo produttivo e in generale al gestore, possono diventare di dominio pubblico sotto vari profili. Tant’è che all’origine, nel momento in cui viene presentata l’istanza, viene data

al gestore la facoltà di sottrarre alla pubblicazione e alla messa a disposizione della consultazione pubblica i documenti che ritiene che contengano questi effetti. Questo giustifica che la commissione o il gruppo istruttore, perché quello che lei mi ha citato erano riunioni con il gruppo istruttore, riportava queste diciture - e questo l'abbiamo visto dall'esame di tutti i verbali del gruppo istruttore - sia che il gestore fosse presente e sia che il gestore non fosse presente. Quindi, è evidente che questo fosse...

AVVOCATO L. PERRONE – Senta, Ingegnere, il Decreto Legislativo 59/2005, nell'Articolo 5, comma 2, parla proprio di domanda di autorizzazione integrata ambientale che deve contenere le indicazioni delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragione di riservatezza industriale o commerciale. Quindi, tornando alla mia prima domanda, quell'obbligo del segreto a tutela di chi è: a tutela di quest'obbligo di riservatezza industriale e commerciale, così come richiamato dall'Articolo 5, Decreto legislativo 59?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, perché viene dopo. Quell'obbligo di tutela che lei ha citato nel gruppo istruttore viene proprio in applicazione, regolamentazione di quello che era il 59, che è a tutela della proprietà industriale.

AVVOCATO L. PERRONE – Ma questi principi poi, successivamente, faccio riferimento al Testo Unico in materia ambientale, il 152 del 2006 e all'Articolo 29 ter in particolare, in ragione anche di quelle che sono state le modifiche introdotte col Decreto Legislativo 46/2014 e il recepimento della direttiva 2010/75/UE, sono rimasti inalterati come principio o sono stati in qualche modo modificati?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, sono rimasti inalterati e c'è, se vogliamo, anche un passaggio ulteriore a garanzia, dove rimane il segreto istruttorio, quindi è rimasto l'obbligo del segreto, con una particolarità, che con il Decreto Legislativo 46 del 2014, che ha recepito il 2010/75/UE, il gestore è addirittura parte della conferenza di servizi. Oggi il gestore, quindi oggi che parliamo oggi, il gestore fa parte della conferenza di servizi. Quindi, essendo parte della conferenza di servizi, nessun segreto può essere opposto allo stesso soggetto. Non ha diritto di voto, però è parte della conferenza di servizi.

AVVOCATO L. PERRONE – Però rimane sempre, è rimasto immutato il principio che la domanda deve contenere comunque l'indicazione di quelle informazioni, che ad avviso del gestore, non devono essere diffuse per riservatezza industriale?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì. Ma non è una cosa così generica e basta, è rimasta lì. Andando a guardare la stessa modulistica prevede, è sottoscritta da parte del gestore, quali sono i documenti e le parti addirittura, non interi documenti, possono esserci delle parti segretate. Cosa che viene peraltro esercitata, eh! Viene esercitata, perché su alcune parti dei processi produttivi, dove si utilizzano sostanze e altri prodotti, vengono sottratti alla

pubblicità e quindi c'è l'obbligo del segreto di chi, partecipando alle riunioni del gruppo istruttore, viene a conoscenza di questi dati che altrimenti sono stati già tutelati.

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene. La ringrazio, non ho altre domande.

AVVOCATO S. LOJACONO – Posso, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Chiaramente ci riserviamo di valutare come Giudici qual è la finalità degli oneri di segretezza della normativa AIA.

TESTE G. FRUTTUOSO – Certo.

AVVOCATO L. PERRONE – Non ho capito, Presidente. Ci riserviamo di?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di valutare quali sono le finalità degli obblighi di segretezza della legislazione AIA. Di valutare, non di verificare. Di valutare, perché l'interpretazione della legge è riservata ai Giudici. Va bene.

AVVOCATO L. PERRONE - Infatti io ho fatto riferimento, il mio incipit era il dato esperienziale di partecipazione a varie conferenze di servizi in materia di rilascio di AIA.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, questo perché la domanda non so se era ammissibile.

AVVOCATO S. LOJACONO – Posso, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato Lojacono.

AVVOCATO L. PERRONE – Ne ho sentite tante, Presidente, che francamente questa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, questo è pure vero.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se non c'è nessun altro, concludo anche poi con le formalità di riconoscimento delle relazioni, eccetera.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO

AVVOCATO S. LOJACONO - Mi permetto di fare, anche in sede di riesame, questa domanda. Chiedo scusa, abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno. Allora, chiedo scusa un secondo, un attimo. Lei è ancora collegato col suo computer, siamo in grado di...

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – ...di proiettare? In questo processo abbiamo in atti del materiale fotografico, che è stato prodotto dal Pubblico Ministero e che deriva da un'attività del NOE, svolta nel 2011, con riferimento al fenomeno dello slopping. È in atti questa documentazione fotografica. Le chiedo innanzitutto se lei ha avuto modo di esaminarlo questo materiale.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Le chiederei la cortesia di proiettare brevissimamente, con riferimento all'Acciaieria 1, perché questo materiale – forse la Corte ricorderà – è distinto in Acciaieria 1 e Acciaieria 2. Sto facendo questa attività a titolo di esempio, perché ovviamente non lo possiamo fare per tutte le immagini, ma spero sia sufficiente. Andiamo per cortesia – Ingegnere – sulla cartella Acciaieria 1, è materiale digitale ovviamente che è in atti. Acciaieria 1.

TESTE G. FRUTTUOSO - Un attimo che ora lo devo ricercare, però.

AVVOCATO S. LOJACONO – Prego. Ci siamo? È solo per capire, sennò glielo do io.

TESTE G. FRUTTUOSO – È meglio che me lo dia.

AVVOCATO S. LOJACONO – Un attimo. Ho bisogno di una penna. Lei non ce l'ha? Perché sennò lo devo trasferire, perché non è così semplice, devo darglielo su una pendrive, non è così semplice.

TESTE G. FRUTTUOSO – Solo un attimo, vediamo. Ecco, ci sono, ci sono. Acciaieria?

AVVOCATO S. LOJACONO - È riuscito a trovarlo?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Allora, Acciaieria 1.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Apriamo la cartella “slopping massiccio”.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Andiamo nella cartella aprile.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, dovrebbe essere il quinto file, se riusciamo ad aprirlo. Esattamente quello lì. Benissimo. Allora, lei sta proiettando in questo momento una fotografia fatta dal NOE, risulterebbe in calce alla fotografia stessa l'8 aprile del 2011, alle ore 15:00. La domanda che le faccio è se, per la sua valutazione e per le conoscenze tecniche che lei ha, rimaniamo su quella lì, si tratta effettivamente di uno slopping, di un fenomeno di slopping?

TESTE G. FRUTTUOSO – Direi di sì, dico di sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, benissimo.

AVVOCATO S. LOJACONO – A questo punto le chiederei di uscire da questa cartella e di andare nella cartella che si chiama “slopping basso”. È sempre Acciaieria 1, cartella del NOE, slopping basso. Benissimo. Adesso qui apriamo la prima e stiamo trasmettendo, stiamo proiettando una fotografia sempre del NOE, 5 aprile 2011, alle 6:29. Quindi 5 aprile 2011, 6:29. Le chiedo se lei in questa fotografia apprezza un qualsiasi tipo, un qualsiasi fenomeno di slopping.

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quella fumosità bianca che compare davanti all'edificio dell'acciaieria è uno slopping?

TESTE G. FRUTTUOSO – Assolutamente no, perché il slopping è un fenomeno – come abbiamo visto prima – che deve uscire - ora indico con la freccia, questo è come primo elemento - dalla parte superiore del capannone dei convertitori. Quindi queste sono delle emissioni che potrebbero essere di vapore, o di altro, comunque sono esterne al contenimento, al capannone stesso dell'acciaieria.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi diciamo che il fenomeno dello slopping, ci dà lei questo elemento, quando c'è, è dalla sommità dell'edificio dell'acciaieria e proviene dall'interno del capannone dell'acciaieria, è corretto?

TESTE G. FRUTTUOSO – È corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi tutte quelle fumosità che sono o non dal tetto o esterne non sono slopping?

TESTE G. FRUTTUOSO – Non sono slopping.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Adesso facciamo questo esercizio un po' noioso, ma indispensabile. Dentro questa cartella slopping, lei ha questo sistema, dovrebbe scorrere tutte le immagini di questa cartella e mi dice... No, le scorra tutte, le guardi per qualche secondo, così le guarda anche la Corte. Lo dico, così inganniamo il tempo, sono tutti definiti slopping bassi dal NOE. Non ce n'è neanche una. Io ho fatto vedere la prima per far capire cos'è uno slopping vero, ovviamente. Ci vuole un minutino, sono 110 fotografie. Andiamo avanti. In questo momento quindi l'Ingegnere sta scorrendo tutte le immagini della cartella slopping basso dell'Acciaieria numero 1.

TESTE G. FRUTTUOSO – Finite.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sono finite? Allora, io le ho fatto vedere sostanzialmente queste 110 immagini, che lei però - le chiedo - aveva esaminato con attenzione prima, è corretto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non le ha esaminate per la prima volta adesso, le ha esaminate in precedenza?

TESTE G. FRUTTUOSO – No, le avevo guardate proprio per cercare di capire.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo se anche in una soltanto di queste 110 immagini lei vede un fenomeno di slopping sulla base delle sue conoscenze tecniche.

TESTE G. FRUTTUOSO – No, per le ragioni che sappiamo, perché lo slopping – come abbiamo detto - è una incapacità del sistema di aspirazione che sta nella parte verticale dei convertitori dell'aspirazione primaria e quindi necessariamente la via di sfogo della

fumosità anche intensa che si genera, eventualmente, è dall'alto. Questi altri fenomeni che abbiamo visto sono tutti dei fenomeni che sono all'esterno, in alcuni casi lo si vede in maniera proprio precisa, localizzata anche distante rispetto alla pianta del capannone.

In ogni caso, non sono dei fenomeni di slopping.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi il suo giudizio definitivo è che nessuno è uno slopping?

TESTE G. FRUTTUOSO – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene, l'ultima domanda che o le devo fare è questa: prima, su domanda se non ricordo male del Pubblico Ministero, lei ha risposto che uno degli accessi che lei ha compiuto nello stabilimento Ilva di Taranto è quello che si colloca nel novembre del 2017.

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quello di cui abbiamo visto anche le immagini, i video, le fotografie che sono in atti e lo ha definito – mi interessava questo – un “sopralluogo mirato”. Allora, io volevo che lei spiegasse meglio alla Corte questo concetto di sopralluogo mirato. Siamo al 23 novembre del 2017, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei il 23 novembre del 2017 conosceva la perizia dell'incidente probatorio, giusto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – E quello che conteneva questa perizia. Conosceva l'allegato A) dell'Ingegnere Valenzano, con le considerazioni dell'Ingegnere Valenzano con riferimento ai singoli impianti dello stabilimento Ilva di Taranto, li conosceva già?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì, li conoscevo tutti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Conosceva l'allegato 1 del – mi pare – maggio del 2016, quindi più di un anno prima rispetto a novembre del 2017, in cui l'Ingegnere Valenzano con riferimento a più di cento investimenti in diverse aree dello stabilimento aveva fatto le sue affermazioni, è corretto?

TESTE G. FRUTTUOSO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, la domanda che le faccio è: quando lei dice che è stato un sopralluogo mirato, significa che è stato un sopralluogo che le ha consentito di andare a verificare, poste queste sue conoscenze, i diversi punti dello stabilimento di interesse per fare le sue considerazioni?

TESTE G. FRUTTUOSO – Esattamente. Ovviamente per quegli aspetti, per cui vederle in quella data o in una data diversa era la stessa cosa. Cioè, era proprio dove si parlava di esistenza o meno di determinati impianti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Io adesso passerei alle domande di conferma della

relazione. Allora, noi produciamo, all'esito dell'esame dell'Ingegnere Fruttuoso, evidentemente la sua relazione, che è quella che ha più volte citato, da cui ha preso dati, che ha anche proiettato in molti momenti, che è quella sui cosiddetti investimenti ambientali dal 1995 al 2012, quella che ci ha impegnato per 10/12 udienze nella esposizione dell'Ingegnere Fruttuoso. Quindi le chiedo se lei mi conferma questa relazione, che poi io produrrò, che si intitola ricognizione degli interventi ambientali realizzati sugli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto dell'Ilva S.p.A. nel periodo 1995/2012, che riporta – l'abbiamo aggiornato ovviamente – la data Pisa, novembre 2020.

TESTE G. FRUTTUOSO – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Deve anche firmarla.

TESTE G. FRUTTUOSO – Quindi sì, la confermo e la sottoscrivo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Magari se la firma per cortesia nella prima pagina e nell'ultima pagina, o meglio, la pagina prima, dove ci sono le conclusioni.

TESTE G. FRUTTUOSO – Metto anche la data?

AVVOCATO S. LOJACONO – No, basta la firma. Adesso, scusate per la precisione, questa relazione... Ci metto cinque minuti, ma è solo per dare contezza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questa relazione è in forma cartacea ed ha – se non ricordo male – tredici faldoni in forma cartacea di allegati, che contengono tutta quella documentazione tecnica, quegli ordini e quelle fatture, tutta quella documentazione che ha consentito all'Ingegnere Fruttuoso di fare le sue considerazioni che vi ha esposto nel corso del suo esame. Quindi viene prodotta la relazione cartacea, i tredici faldoni cartacei e poi una pendrive che contiene sia la relazione, che gli allegati. Oltretutto poi la relazione è fatta con quello che viene definito un collegamento ipertestuale, quindi nel file c'è la possibilità, quando si vuole cercare un documento, di cliccare direttamente sul documento e dall'archivio digitale viene fuori direttamente l'ordine, la fattura, la documentazione, eccetera. Quindi, questo per quanto riguarda questa relazione. Poi l'Ingegnere Fruttuoso, come è stato specificato da un altro consulente, che è il Professor Bini, che abbiamo sentito recentemente, che ricorderà la Corte, aveva fatto riferimento a delle relazioni dell'Ingegnere Fruttuoso con riferimento a due temi: un tema era quello dei cosiddetti investimenti complessivi, che sono non quelli strettamente ambientali, ma quelli da 4 miliardi e 6, generali, che sono stati fatti dal 1995 al 2012. Cioè, il Professor Bini ha detto: "Per quanto riguarda ovviamente tutta la descrizione tecnica di questi investimenti, mi sono rifatto alla relazione dell'Ingegnere Fruttuoso". La seconda, quando sempre il Professor Bini vi ha detto, qualche udienza fa, che con riferimento al

contratto di servizi si rifaceva a una relazione dell'Ingegnere Fruttuoso, con riferimento anche qui agli aspetti tecnici di quella prestazione di servizi. Allora, rispetto a queste due relazioni, che sono dei documenti a cui ha fatto riferimento il Professor Bini, io chiederei all'Ingegnere Fruttuoso se riconosce e conferma la prima relazione, quella che si intitola "investimenti realizzati nello stabilimento Ilva di Taranto nel periodo 1995/2012, ricognizione e disamina del dicembre del 2016". Poi la seconda: "Analisi tecnica e funzionale dei servizi erogati dalla società del gruppo Riva/Ilva nel periodo 1995/2011, che è quella del 30 giugno del 2015". Cioè, sono le due relazioni a cui ha fatto riferimento il Professor Bini.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, li riconosce, li conferma?

TESTE G. FRUTTUOSO – Le confermo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E li sottoscrive.

TESTE G. FRUTTUOSO – E le sottoscrivo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le altre parti hanno necessità di esaminare questa documentazione?

P.M. R. GRAZIANO – Almeno di vederle, non le abbiamo ancora viste.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso gliele faccio vedere subito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, su questa pendrive si trovano anche queste due relazioni, per comodità, così come si ritrova tutta la documentazione, c'è un indice, che è stata utilizzata dall'Ingegnere Fruttuoso e anche illustrata in parte oggi, che attiene alle controdeduzioni rispetto all'allegato 1 dell'Ingegnere Valenzano. Quindi, quei documenti di cui lui ha parlato stamattina e che vi ha detto che costituiscono un archivio che lui ha costituito, ha formato, si trovano prodotti in questa pendrive, perché era impossibile produrli in modo cartaceo ovviamente, sennò avremmo riempito il Tribunale di carte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, se le occorre un termine?

AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, finisco solo quei documenti, che così non mi dimentico niente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego. Scusi, pensavo avesse finito.

AVVOCATO S. LOJACONO - Poi produco quella foto aerea dello stabilimento di Servola di cui ha parlato l'Ingegnere Fruttuoso e produco, perché me ne ero dimenticato, le fotografie che ricorderete dello stabilimento della Corea, la copertura del parco fossile e minerale della Corea.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Stavo dicendo, Pubblico Ministero e le altre parti, avete bisogno di un termine per esaminare questa documentazione?

P.M. R. GRAZIANO – Sarebbe auspicabile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi si deciderà nella prossima udienza riguardo a queste acquisizioni di relazione e documentazione. Per quanto attiene alla produzione dell'Avvocato D'Elia ci sono osservazioni?

AVVOCATO S. LOJACONO – Io no.

AVVOCATO G. MELUCCI – Brevemente. C'è opposizione alla produzione documentale relativamente alla questione relativa agli immobili. In particolare, in riferimento al documento di cui al punto 1, che è la copia della consulenza tecnica di ufficio, si evidenzia che questo procedimento civile nell'ambito del quale questa consulenza è stata resa è un procedimento civile non ancora irrevocabile, come peraltro ampiamente documentato nel corpo della stessa documentazione ai punti 2 e 3. Vi è più che questo procedimento civile è nei confronti solo di un imputato di questo processo, è l'Ingegnere Capogrosso e non nei confronti dell'interesse degli imputati che rispondono in questo stesso procedimento per fatti analoghi, ma non certamente identici. Vi è più, ancora, l'ultimo, che ove mai - a nostro avviso - le valutazioni di questi consulenti potevano essere in qualche modo considerate anche nell'ambito di questo procedimento penale, questi consulenti dovevano essere indicati come consulenti, citati come consulenti, ascoltati e controesaminati. Non certamente si può prendere questo elaborato e portarlo in questo processo al pari invece di altre consulenze, come quella dell'Ingegnere Grilli per esempio, o dell'Ingegnere Zavarise, che sono stati citati, ascoltati e controesaminati. Giustamente la collega fa riferimento all'attività, anzi, non giustamente, non correttamente – dal punto di vista logico - fa riferimento alla circostanza che il Professor Zavarise ha più volte citato questo processo civile, ma ha citato la propria attività in questo procedimento civile, non ha fatto riferimento alla perizia, non ha fatto riferimento alla sentenza, ma alla propria attività, che poi gli ha consentito di fare un elaborato totalmente nuovo e naturalmente disegnato rispetto a quelle che erano le esigenze difensive di questo processo. Naturalmente, per quanto detto, i documenti di cui ai punti 2, 3 e 4 evidentemente non sono acquisibili per le ragioni che ho detto. Per quanto riguarda il documento di cui al punto 5, non ne comprendiamo la conferenza, è una deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto del 2008, è ampiamente citato in realtà nel documento di cui al punto 4, che è un ricorso in Cassazione fatto dalla Parte Civile Condemi, però è francamente a nostro avviso inconferente rispetto ai fatti di questo processo. Per quanto riguarda invece il documento di cui al punto 6, è questa una sentenza irrevocabile, vi è opposizione a che venga acquisita, ma ove mai dovesse essere così, è comunque una sentenza emessa nei confronti di un solo imputato, l'Ingegnere Capogrosso e non certamente nei confronti degli altri imputati. Per quanto

riguarda il documento di cui al punto 7 vale la stessa cosa e in più, essendo la sentenza del 10 settembre 2020, riteniamo - emessa peraltro nei confronti dell'amministrazione straordinaria dal Tribunale di Milano - che anche questa sentenza non sia irrevocabile, di talché per questo motivo e perché non riferita alla totalità degli imputati possa essere acquisita.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci riserviamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ci associamo tutti i difensori alle argomentazioni che sono state esposte dall'Avvocato Melucci. Facciamo proprio presente in particolare soltanto alla Corte che non si può consentire ad una Parte Civile, che non ha indicato il proprio consulente in lista testi e che quindi non ha messo in condizione le altre parti di controesaminare il consulente, di introdurre poi direttamente una consulenza che ha contenuto valutativo, che è proprio in relazione a un capo di imputazione specifico di cui ci siamo occupati. Ha fatto benissimo a fare il paragone con il consulente Grilli, il Consulente Grilli è stato oggetto di un controesame lunghissimo da parte nostra e circostanziato. Queste sono le modalità corrette di svolgimento del processo penale. Quindi, da questo punto di vista, le chiediamo e chiediamo a tutta quanta la Corte di non accogliere la richiesta di produzione della consulenza perché contraria alle norme specifiche del Codice di Procedura Penale. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci riserviamo su questo aspetto e concediamo il termine per l'esame della documentazione. Ringraziamo l'Ingegner Fruttuoso. Può andare, la ringraziamo, buon rientro.

Non essendoci ulteriori domande, il teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vediamo a questo punto, visto che non c'è altra attività, direttamente lunedì 21 dicembre per il prosieguo dell'esame del Professor Pompa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, siccome io non c'ero giorno 7 e mi scuso, ho letto però il verbale, c'è il consenso della Procura e delle altre Parti Civili all'acquisizione degli elaborati, delle consulenze, oppure no? Che c'era un suo invito da questo punto di vista a valutare questo aspetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sì, era semplicemente una proposta, che chiaramente deve trovare...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti, per questo volevo capire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi deve essere discussa, ove si accerti che veramente il Professor Pompa non possa più deporre, poi sarà valutato in quel momento. Penso

che... Non so se le parti sono in grado di interloquire.

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, mi associo a quello che lei ha appena detto. Ove si accerterà il 21 dicembre, si ragionerà il 21 dicembre.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome c'era questo invito di valutazione, volevo sapere se era stata già fatta una valutazione in questo senso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è preliminare accertare che effettivamente non sia nelle condizioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Io ho letto solo il verbale, ho visto che lei diceva: “Iniziate a valutare un discorso di questo tipo”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, è vero, lo confermo, iniziate a valutare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi mi chiedo se le altre parti avessero già iniziato a valutare un discorso di questo tipo. Questo era.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Evidentemente si riservano di valutarlo. Ci vediamo il 21. Grazie.

